

# RESOCONTO STENOGRAFICO

106.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI, DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI  
E DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

### INDICE

|   | PAG.         |  | PAG.  |
|---|--------------|--|---|
| <b>Missioni</b> . . . . .   | 11851, 11878 | ziaria 1988) ( <i>modificato dal Senato</i> )<br>(2043-bis-B);   |   |
| <b>Disegni di legge finanziaria e di bilancio:</b>  |              | S. 471-B. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 ( <i>modificato dal Senato</i> ) (2044-B). |   |
| (Assegnazione alla V Commissione in sede referente) . . . . .   | 11955        | PRESIDENTE . . . . .   | 11909, 11910, 11911, 11913, 11914, 11916, 11919, 11923, 11924, 11926, 11931, 11935, 11936, 11937, 11938, 11939, 11943, 11944, 11949 |
| (Autorizzazione di relazione orale) . . . . .   | 11878        | AIARDI ALBERTO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .   | 11909, 11919, 11923, 11924, 11931, 11934  |
| (Trasmissione dal Senato) . . . . .   | 11851        | BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) . . . . .   | 11923   |
| <b>Disegno di legge di conversione:</b>   |              | BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) . . . . .   | 11935   |
| (Autorizzazione di relazione orale) . . . . .   | 11878        | D'AMATO LUIGI (FE) . . . . .   | 11924   |
| <b>Disegni di legge (Discussione congiunta e approvazione):</b>   |              | GARAVINI ANDREA SERGIO (PCI) . . . . .   | 11935   |
| S. 470-B. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- |              |  |   |

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

| PAG.  | PAG.  |
|---|---|
| GITTI TARCISIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . 11910, 11919, 11923, 11935, 11944   | ALBORGHETTI GUIDO (PCI) . . . . . 11906   |
| MATTIOLI GIANNI (Verde) . . . . . 11916, 11918  | CALDERISI GIUSEPPE (FE) . . . . . 11853, 11881, 11882, 11895  |
| MELLINI MAURO (FE) . . . . . 11937  | CARDETTI GIORGIO (PSI) . . . . . 11894  |
| RIZZO ALDO (Sin. Ind.) . . . . . 11937  | FACCIO ADELE (FE) . . . . . 11853   |
| RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 11914   | FERRARA GIOVANNI (PCI) . . . . . 11893  |
| RUTELLI FRANCO (FE) . . . . . 11919   | FRANCHI FRANCO (MSI-DN) . . . . . 11859, 11860, 11865, 11868  |
| TAMINO GIANNI (DP) . . . . . 11926, 11938   | LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Presidente della I Commissione</i> 11852, 11853, 11864, 11879; 11888, 11895, 11905 |
| VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 11911, 11912, 11913, 11935  | LANZINGER GIANNI (Verde) . . . . . 11868  |
| <b>Proposte di legge:</b>   | MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . . 11865  |
| (Annunzio) . . . . . 11851  | MARTINAZZOLI FERMO MINO (DC) . . . . . 11894  |
| (Approvazione in Commissione) . . . . . 11956   | MELLINI MAURO (FE) . . . . . 11865, 11867, 11894  |
| (Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . . . 11851, 11908   | PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 11880, 11881, 11907  |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 11955  | RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 11908   |
| (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . . 11955  | RUTELLI FRANCESCO (FE) . . . . . 11906  |
| (Stralcio di disposizioni) . . . . . 11956  | TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 11888, 11900   |
| <b>Proposte di legge costituzionale:</b>  | TEODORI MASSIMO (FE) 11880, 11881, 11884  |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 11955  | VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 11880                                      |
| <b>Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione in prima deliberazione):</b>   | <b>Interrogazioni, interpellanze e mozioni:</b>   |
| S. 226-565 — Senatori TEDESCO TATÒ ed altri; MANCINO ed altri: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione ( <i>approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato</i> ) (2288); | (Annunzio) . . . . . 11958  |
| ALMIRANTE ed altri: Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1292);  | <b>Risoluzione:</b>   |
| ZANGHERI ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1483).  | (Annunzio) . . . . . 11958  |
| PRESIDENTE . . . . . 11852, 11853, 11859, 11860, 11865, 11867, 11868, 11879, 11880, 11881, 11882, 11883, 11884, 11888, 11889, 11893, 11894, 11895, 11896, 11900, 11901, 11905, 11906, 11907, 11908  | <b>Petizioni:</b>   |
|   | (Annunzio) . . . . . 11878  |
|   | <b>Comunicazioni del Governo sulle intese concernenti l'Alto Adige:</b>                                       |
|   | PRESIDENTE . . . . . 11869, 11876, 11877  |
|   | GUNNELLA ARISTIDE, <i>Ministro per gli affari regionali</i> . . . . . 11869, 11876                            |
|   | RUTELLI FRANCESCO (FE) . . . . . 11877  |
|   | <b>Corte costituzionale:</b>  |
|   | (Annunzio di sentenze) . . . . . 11956  |
|   | <b>Per la risposta scritta ad una interrogazione:</b>   |
|   | PRESIDENTE . . . . . 11958  |
|   | CALVANESE FLORA (PCI) . . . . . 11958   |
|   | <b>Sull'ordine dei lavori:</b>  |
|   | PRESIDENTE . . . . . 11879  |
|   | MELLINI MAURO (FE) . . . . . 11879  |
|   | <b>Votazione segreta di disegni di legge</b> . 11944, 11950   |

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

|   | PAG.         |  | PAG.         |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>Votazioni segrete 11882, 11883, 11884, 11889,<br/>11895, 11896, 11901, 11926, 11937, 11939</b> |              | <b>Apposizione di firma ad una interpel-<br/>lanza . . . . .</b>   | <b>11959</b> |
| <b>Ordine del giorno della seduta di do-<br/>mani . . . . .</b>                                   | <b>11958</b> | <b>Allegato alle comunicazioni del Go-<br/>verno, rese dal ministro per gli af-<br/>fari regionali Aristide Gunnella<br/>sulle intese concernenti l'Alto<br/>Adige . . . . .</b> | <b>11960</b> |
| <b>Ritiro di un documento del sindacato<br/>ispettivo . . . . .</b>                               | <b>11958</b> |  |              |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

---

**La seduta comincia alle 10.**

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 marzo.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bianco, Galasso e Pellegatta sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 9 marzo 1988 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

TOMA ed altri: «Norme per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice» (2455).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1988, loro assegnazione alla V Commissione in sede referente e autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 9 marzo 1988 il Presidente del Senato ha tra-

smesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge, approvati da quel Consesso, modificati dalla Camera e nuovamente modificati dal Senato:

S. 470-B.— «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» (2043-bis-B);

S. 471-B.— «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (2044-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i suddetti disegni di legge sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della VI Commissione.

Poiché i medesimi disegni di legge, ai sensi della modifica del calendario approvata in data di ieri, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, la V Commissione permanente (Bilancio) è autorizzata sin da ora a riferire oralmente all'Assemblea.

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 1° marzo 1988 è stato trasferito alla IX Commissione per-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

manente (Trasporti), in sede legislativa, il progetto di legge n. 710.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa la proposta di legge:

LUCCHESI ed altri: «Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (2450) (con il parere della II Commissione), ver-tente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

**Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale: S. 226-565. — Senatori Tedesco Tatò ed altri; Mancino ed altri: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (2288); e delle concorrenti proposte di legge costituzionale: Almirante ed altri: Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1292); Zangheri ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1483) (prima deliberazione).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione, di iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri (226); Mancino ed altri (565): Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui

all'articolo 96 della Costituzione; nonché delle concorrenti proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1292); Zangheri ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1483).

Ricordo che nella seduta di ieri la Camera ha iniziato l'esame dell'articolo 1 della proposta di legge.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, ho il dovere di informarla che sono stati presentati emendamenti al testo della proposta di legge costituzionale sui procedimenti di accusa per reati ministeriali.

Considerata la fonte politica da cui tali emendamenti provengono (e senza aggiungere altro, che non mi competerebbe), devo rilevare però che a questo punto ho bisogno di disporre del tempo necessario per riunire al termine della discussione sull'articolo 1 il Comitato dei nove, per un motivo di carattere sostanziale e perché lo svolgimento dei lavori abbia un andamento più razionale.

Poiché molti emendamenti sono stati respinti dal Comitato dei nove con la motivazione che non si voleva modificare il testo approvato dal Senato per non allungare l'iter di revisione costituzionale, già di per sé complesso, e poiché la presentazione di questi emendamenti lascia presumere che l'atteggiamento di alcuni gruppi sia in parte mutato, penso che il Comitato dei nove debba riunirsi per un nuovo esame generale, di tutti gli emendamenti, in modo da avere una visione più libera delle scelte relative a ciascuno di essi.

Ritengo pertanto che al termine della discussione dell'articolo 1 la Presidenza, se

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

la Camera concorda, dovrebbe dare il tempo al Comitato dei nove di procedere a questa valutazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, credo che lei abbia ragione nel voler riunire il Comitato dei nove per esaminare una materia così delicata. Si tratta soltanto di stabilire quale sia il momento più utile. Si potrebbe probabilmente sospendere la seduta al termine della discussione sull'articolo 1. La prego però di valutare (lo decideremo in seguito) se non sia il caso di sospendere la seduta una volta arrivati all'esame dell'articolo 6. Mi pare, infatti, che moltissimi degli emendamenti cui lei fa riferimento siano stati presentati proprio a quell'articolo. Si tratta ora di decidere come ordinare nel modo migliore i nostri lavori.

**SILVANO LABRIOLA, Presidente della I Commissione.** Presidente, già all'articolo 1 sono stati presentati emendamenti, sui quali i pareri potrebbero cambiare.

**PRESIDENTE.** Procederemo allora nel modo da lei proposto.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Desidero chiedere che le Commissioni riunite in sede legislativa vengano sconvocate; e che eventuali richieste di tenere seduta da parte delle Commissioni contemporaneamente a quella dell'Assemblea vengano respinte. La Commissione trasporti, ad esempio, è riunita in sede legislativa, ed il sottoscritto non può certo stare contemporaneamente qui e lì.

**PRESIDENTE.** Onorevole Calderisi, lei sa perfettamente che fino al momento delle votazioni permettiamo che le Commissioni svolgano il loro lavoro. Consenta dunque al Presidente di regolare i lavori in proposito: naturalmente, sono anche molto interessato a che le Commissioni proseguano nella loro attività. Se dovessero intervenire fatti particolari, li vedremo in corso d'opera.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Mi scusi, Presi-

dente, ma io sono presentatore di emendamenti in Commissione trasporti, e se resto qui essi decadranno.

**PRESIDENTE.** Lei può andare tranquillamente in Commissione trasporti.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Certamente, ma sono intressato a seguire il dibattito dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Onorevole Calderisi, come le ho detto, riservo di assumere le opportune decisioni in merito alla eventuale sconvocazione di alcune Commissioni in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sull'articolo 1 della proposta di legge costituzionale n. 2288.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Faccio. Ne ha facoltà.

**ADELE FACCIO.** Il problema della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa è da molti anni oggetto di dibattito: risale infatti al 1978, alla nostra prima richiesta referendaria.

Trattandosi di un argomento tanto delicato ed importante, poiché riguarda una serie di supposti reati (ovviamente bisogna lasciare il beneficio di inventario!), sembrava ai radicali ed ai migliori pensatori giuridici che si dovesse davvero porre attenzione allo spirito con cui il Parlamento e l'intero paese venivano chiamati a discutere di tale tema. Esso non è certo di poco momento, perché in realtà si tratta della moralità di tutto il paese.

È vero che delle parole «morale» e «moralità» si è fatto strame, ma è anche vero che permane un'eticità profonda delle istituzioni nella quale crediamo altrettanto profondamente, considerandola un valore fondamentale. Pertanto, non avremmo mai voluto veder scadere il lavoro della Commissione inquirente, così come troppe volte invece è accaduto.

La gente preparata, sensibile, che conosce i problemi e li vive sulla propria pelle, sente l'importanza del rapporto tra i suoi rappresentanti e il lavoro che essi ven-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

gono chiamati a svolgere. Era importante che tutto il paese fosse coinvolto, anche perché esiste un problema di «riflessi incrociati»: l'eticità del governo, dell'amministrazione, della guida politica del paese si riflette su quest'ultimo e, viceversa, l'eticità del paese si riflette sull'eticità del suo governo.

Dunque, in questo paese, in cui da sempre la corruzione e i suoi collegamenti (non arrivando ancora a parlare di colpevolezza, ma solo di sospetti di colpevolezza) sono radicati e pianificati, diventa davvero difficile ad un certo momento per l'etica corrente, per l'etica pubblica, decidere come muoversi e come agire.

Penso che questo sia uno dei problemi più importanti nel nostro paese; e la mia esperienza di persona anziana, vissuta con gli occhi aperti nel mondo della scuola prima e nel mondo della cultura poi, mi fa dire che siamo completamente angustiati dalla diseducazione, dalla immoralità, dalla turpitudine delle situazioni che ci circondano.

È un episodio minimo, però pochi minuti fa sono stata sorpresa di sentire un'espressione di cortesia fra colleghi sulle labbra di un cameriere del nostro bar, dal momento che si è persa l'abitudine di essere cortesi. Mi ha fatto molto piacere sentire che qualcuno ancora usa espressioni di questo genere, per una naturale cortesia che nasce dall'intimo e non è solamente formale. A partire da un piccolo episodio come questo, mi viene da riflettere che via via ci troviamo di fronte a scadimenti sempre maggiori fino alle grandi forme di corruzione, alle iniquità di Stato proprio per questa corruttela che erode i costumi, l'intelligenza, la cultura, la civiltà del nostro paese.

Siamo arrivati oggi ad un punto tale di incidenza di questi fenomeni che chiedere un referendum non è stato né capriccio, né volontà di primeggiare, o di avere primogenitura in questo senso. Il nostro atteggiamento fa parte di un più vasto concetto politico, che vede tutto il paese interessato, partecipare e vivere su questo filone. Ecco perché siamo così attenti a questo argomento e vogliamo che la gente si renda

conto dei diversi problemi. Come è noto, gli esempi devono venire dall'alto; e da che mondo è mondo è il Governo di un paese che per primo deve dare il buon esempio.

Per la strada veniamo aggredite, non soltanto come donne, ma anche in qualità di pedoni, o di cittadini che entrano in un negozio, per la mancanza totale di rispetto delle persone le une verso le altre. Anche se tra queste mura non ci aggrediamo e conserviamo una certa forma di cortesia, è certo che non stiamo dando un buon esempio al paese, così come non stanno dando un buon esempio di buona cultura, di buona civiltà e soprattutto di profonda onestà, il Governo, l'amministrazione dello Stato, i ministeri. Questo è ciò che più ci dispiace e ci preoccupa.

Sollecitare la volontà della gente significa anche farla riflettere su alcuni dati importanti. Per questo crediamo così profondamente al valore del referendum, in modo particolare su un argomento così delicato, così essenziale e così sottile in termini giuridici.

Non sono un'esperta in campo giuridico, e forse è per questo che mi soffermo di più sui termini sociali del problema, che ritengo siano tanto importanti quanto quelli giuridici. Il rapporto che unisce i cittadini ai loro rappresentanti è sottilissimo, anche se fortissimo, e va rafforzato con i sistemi democratici.

Il primo referendum sulla Commissione inquirente (che risale al 1978) com'è noto non fu celebrato, a differenza di quanto è avvenuto in occasione del secondo, regolarmente svoltosi.

La gente vuole che si compia un'opera di pulizia, e a me fa molta pena parlare di decadenza proprio perché per cultura, per civiltà e per sentimento vorrei vivere in un periodo affluente, e non di decadenza. Un giornalista italiano ha mediato dalla cultura tedesca una parola, «cleptocrazia», che fa molto effetto, ma che io trovo purtroppo tragicamente appropriata. E siamo giunti ad un punto di «cleptocrazia» così grande, così tragico, così serio che davvero oggi lavorare alla riforma della Commissione inquirente, presentare emendamenti

ed anche, eventualmente, ritardare l'iter del provvedimento (perché si tratta di cose collegate fra loro) è — noi riteniamo — una necessità assoluta, essendo opportuno riflettere su quello che succede intorno a noi. E non voglio neanche far riferimento ad alcuni dei problemi che stiamo affrontando attualmente, non volendo sottolinearne uno e rischiare di dimenticarne un altro: preferisco seguire il discorso generale della «cleptocrazia», e chiedere che la Commissione inquirente sia messa in condizione di agire con serietà, impegno e giusta severità.

La Commissione inquirente troppo spesso ha l'abitudine di procedere genericamente, a volte senza nemmeno approfondire i problemi, adducendo il motivo che il Governo è al di sopra di ogni sospetto e che non si può crocifiggere chi si trovi qualche volta in condizione di compiere atti che possono apparire di corruzione, o non aderenti alla legge, perché la legge può o deve essere travalicata a volte per questioni di attualità. Attenzione, però, perché un conto è la questione di attualità, e un altro è ciò che attiene veramente al nocciolo profondo delle situazioni.

Noi siamo convinti quindi che il voto popolare sia stato fondamentale, perché non si può mai pensare di ottenere un rinnovamento se non appoggiato sul voto popolare.

Nella Commissione inquirente, da sempre (il «sempre» è legato al corso della nostra vita, delle nostre conoscenze, della nostra cultura e quindi non voglio farne un discorso retrospettivo; dico «da sempre» facendo riferimento agli anni in cui viviamo), gli scandali maggiori sono stati insabbiati. L'elenco sarebbe lunghissimo e se lo facessi certo ne dimenticherei qualcuno; pertanto restiamo fermi ai giorni nostri ed alle condizioni nostre: ne cito uno solo, attualissimo, quello dei fondi neri dell'IRI, scandalo insabbiato, tra i più gravi del nostro tempo.

Rifacendo la storia della Commissione inquirente, la prima cosa che balza agli occhi di una persona come me, che pure non ha una approfondita specializzazione giuridica, è il contrasto con la legge costi-

tuzionale del 1953, che assegnava alla Commissione inquirente funzioni referenti rispetto al Parlamento. Sembrava logico che la Commissione inquirente, esercitate le sue indagini e venuta a scoprire certe situazioni, dovesse riferirne al Parlamento, chiamato ad intervenire in seduta comune. Una funzione ben diversa da quella odierna, per la quale la Commissione è organizzata come grande insabbiatrice, e sentita dall'opinione pubblica come scaduta, per cui la corruzione è penetrata anche nella Commissione inquirente ed è rappresentata dalla Commissione inquirente. I cittadini, in tale situazione, si sentono autorizzati a non pagare le tasse, a non avere rispetto per gli antichi valori, a non agire secondo onestà, chiarezza e dignità. Valori questi che noi richiamiamo, perché vi sia il rispetto di sé e quello del bene pubblico. E chiedere ciò non significa dopo tutto chiedere di più di quanto tutti noi dovremmo dare e di quanto si deve pretendere dal Governo, dall'amministrazione pubblica, dal Parlamento e da parte di tutti i cittadini, qualunque sia la loro collocazione sociale ed il loro lavoro.

In questo quadro rientra anche un altro discorso: particolare attenzione va rivolta al problema non indifferente e non superficiale delle donne e della violenza sulle donne.

Ma torniamo al nostro discorso: la digressione non è stata casuale, ma la limitiamo lì. Il concetto di messa in stato d'accusa crea situazioni complicatissime e fa saltare il rapporto fiduciario che dovrebbe essere concreto e permanente con il *vir bonus dicendi peritus*, che dovrebbe rappresentare la popolazione, le esigenze del paese e il suo aggiornamento giuridico e legale, nonché la moralità, l'eticità comune, i valori cui tutti a parole diciamo di credere, e a cui probabilmente crediamo tutti davvero, ma che poi nella realtà si sfaldano, fino a diventare altro; ed ecco che ci troviamo di fronte al reato ministeriale, cioè alla mancanza di dignità e soprattutto — ciò che è più grave — del rispetto di sé, della carica che si ricopre, dello Stato e, conseguentemente, dei cittadini, perché essi sono lo Stato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Le vie di comportamento allora sono due: o rifacciamo questa Commissione, ma la rifacciamo legata agli articoli della Costituzione, ai problemi reali del paese, ed anche ai suoi problemi giuridici, a quello cioè che i nostri codici ci chiedono di rispettare. Ecco perché vorremmo apportare serie modificazioni all'articolo 96 della Costituzione; quindi, gli emendamenti che noi abbiamo presentato sono motivati dalla scelta di non pervenire alla paralisi della giustizia, così come fin qui purtroppo abbiamo dovuto verificare. Quello che soprattutto vorremmo evitare è però che, in sede di autodifesa o di difesa collettiva del Governo, si passi alla causa esimente, cioè alla cosiddetta ragion di Stato, che diventa più forte e prevalente sulla ragione del diritto.

Noi riteniamo che questo sia uno dei punti-cardine del provvedimento in discussione, poiché la ragion di Stato rappresenta la peggiore delle deformazioni del codice penale e del codice civile, nonché del codice etico che sempre deve guidare le nostre azioni. La ragion di Stato — ci è sempre stato insegnato — è la più violenta e la meno giusta e ragionevole, quella che copre e permette ogni fondamentale ingiustizia, quella che consente di violare impunemente le leggi, le norme, le regole. Non si può sostenere che un paese ben governato e ben amministrato possa far riferimento alla ragion di Stato, né si può affermare che chi viene eletto per difendere e sostenere le norme della legge, nell'interesse dei cittadini, possa poi permettersi di violare, negare o ignorare le norme fissate dallo Stato.

Allora, diverso è fare ricorso al concetto della ragion di Stato (che secondo noi è aberrante) e invece fare ricorso allo Stato di diritto, che deve essere la realtà con cui ci si rapporta nel momento in cui si va a rappresentare le condizioni di tensione che inevitabilmente si verificano in qualunque situazione.

Sarebbe quindi ovvio che si tornasse al dettato originale della Costituzione. Pensiamo che quando il legislatore costituente ha prefigurato questa sistemazione giuridica aveva una linearità e soprattutto la

grande forza morale di costruire uno Stato che veramente fosse democratico e che rispettasse i diritti di tutti i cittadini: non soltanto di quelli in posizione eminente, ma di tutti i cittadini; quindi, anche di quelli in posizione eminente, perché i diritti, come i doveri, sono propri di tutti i cittadini, dal momento che non ve ne sono alcuni che siano più cittadini di altri. Uscivamo da un simile periodo storico e ci sembrava, quindi, che questa tensione morale fosse importantissima.

Lo stravolgimento di una legge che prevedeva la chiarezza e la trasparenza delle azioni e delle decisioni ci appare estremamente grave e tragico. Non siamo, quindi, contrari in assoluto alla Commissione inquirente, ma vogliamo che questa rifletta la necessità della creazione di un collegio istruttorio che possa operare con chiarezza e con dirittura morale; una Commissione inquirente che abbia dietro le spalle e a sostegno delle sue azioni leggi chiare, diritte, esatte e che non lascino via di fuga permettendo che ci si trovi in condizioni di doloroso sbandamento, come quelle in cui ci troviamo oggi.

È necessario, quindi, evitare i rischi e le situazioni di *impasse* che possono derivare dall'esistenza di una Commissione formata da membri della stessa Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere. Non stiamo, infatti, trattando in questa sede dell'autorizzazione a procedere, che invece consiste nella difesa di un parlamentare dal *fumus persecutionis*, cioè nella difesa da un qualcosa che troppo spesso accade nell'*habitat* partitocratico in cui viviamo. In un simile contesto è chiaro che la facilità nell'avanzare accuse si basa sul fatto che non si condividono le idee di un collega, per cui una frase pronunciata da tale collega suona alle orecchie di altri offensiva anche della legge, perché viene percepita nella sua fattispecie politica più profonda. Quando ciò avviene nella popolazione, tra i cittadini, è importante che ci sia una struttura che difenda le diverse idee politiche, dall'estrema destra all'estrema sinistra (le più lontane da noi), purché siano sorrette da ragioni politiche fondate sul rispetto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

È, quindi, diverso l'intero contesto dell'autorizzazione a procedere da questo tipo di difesa naturale che deve essere attuato.

Quando, invece, si tratta del più sottile e grave impegno delle persone che ricoprono incarichi di Governo, è chiaro che, da deputato a deputato e da senatore a senatore, esiste una forma di solidarietà importantissima e seria (senza dubbio) che deve essere, però, verificata e deve soprattutto essere salvata dalla facilità di «rifiutare» tutti gli atti al «tribunale dell'archiviazione ordinaria». Il tribunale per l'archiviazione è importante nei processi comuni, perché permette di archiviare accuse che, a volte, sono state mosse anche non sulla base di iniziative sbagliate, ma sono state portate avanti mediante deviazioni ed oscuramenti (se si può dire così), anziché attraverso chiarimenti. Un tribunale che ha una competenza ordinaria e speciale, parziale e totale, temporanea e generale, deve avere la possibilità di decidere che all'inquisito siano assegnati spazi di difesa ma che sia possibile anche sottoporlo alla Commissione di merito e all'*iter* previsto per l'accertamento delle sue responsabilità.

Da questo punto di vista non si è neppure certi che dall'articolo 96 della Costituzione derivi veramente la possibilità di verifica del grado di acquisizione soltanto in relazione a problemi che riguardino i ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il costituente, infatti, aveva centrato l'attenzione e si era curato di non trascurare il rispetto verso un'esecutivo che ha ricevuto la fiducia da parte del popolo perché ha ottenuto la fiducia del Parlamento, formato da persone elette dal popolo stesso. Questo rapporto dovrebbe quindi essere fiduciario.

Purtroppo oggi tutto è cambiato ed è proprio questo il punto nodale della questione. Non esiste infatti più il rapporto fiduciario, perché in troppe situazioni (non intendo fare citazioni in quanto non voglio commettere l'errore di ometterne qualcuna; si tratta infatti di temi seri, importanti, profondi, di gran lunga più delicati della stessa legge finanziaria e del

bilancio dello Stato, che sono provvedimenti che vanno e vengono e che subiscono sempre ritocchi e alterazioni nel corso dell'anno amministrativo) è venuta meno la sicurezza del certo, del valido. Mi riferisco principalmente alle questioni concernenti la conduzione del Governo, la durata della legislatura, la serietà dei responsabili della cosa pubblica, la concretezza dei rapporti con l'opinione pubblica, la moralità, purtroppo oggi discutibile, dei rappresentanti del popolo. Tutto ciò ci causa profonda angustia e ci induce ad intervenire al fine di raddrizzare, per quanto possibile, questa linea di evoluzione.

In altri termini, occorre da un lato ritornare a concetti fondamentali di diritto e di funzionalità, dall'altro agire con maggiore snellezza, sicurezza, certezza di tornare ad avere un'amministrazione dello Stato, un governo dello Stato che rappresenti veramente quegli ideali di integrità e di moralità che a nostro giudizio sono fondamentali ed indispensabili.

L'urgenza con la quale ora si vuole rapidamente risolvere il problema in esame e la trascurata fretta dell'agire, sono per noi pessimi segni che dimostrano come in fin dei conti persista questa mancanza di sensibilità, questa non volontà, questa indifferenza ai problemi concreti di un Governo che non vuol tener conto della volontà popolare. Noi in questo senso siamo particolarmente attenti perché l'attuale situazione politica non è, a nostro giudizio, una delle tante che si susseguono in quest'aula, ma rappresenta un momento fondamentale in ordine al quale sorgono due problemi: il primo è quello della cosiddetta, con espressione felice, cleptocrazia, il secondo è quello del rispetto della volontà popolare. Non si tratta quindi più della sola volontà del Parlamento, bensì di quella del popolo italiano rappresentato da poche migliaia di cittadini i quali, per essere più sensibili, più dotati di capacità, più informati, più vicini alle amministrazioni, si rendono conto dell'importanza di questo problema.

Noi, come rappresentanti del popolo, non ci sentiamo di trascurare questa vo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

lontà, quest'impegno, di lasciare che tutto proceda con il rilassamento e l'indifferenza che avvertiamo in modo acuto.

L'urgenza nel procedere dà a noi la sensazione che manchi l'attenzione, la passione, perché il rapporto tra i cittadini ed i loro rappresentanti dovrebbe essere teso su tale discorso. Gli emendamenti che il nostro gruppo ha presentato sono volti ad esaminare ed approfondire i citati problemi nei quali ci troviamo immersi.

Senza fretta e senza genericità si vuole garantire che chi ha governato rimanga sempre responsabile delle azioni da lui compiute, e che colui che non ha esercitato con trasparente chiarezza il suo incarico, fino a creare il dubbio che possa essere incorso nel mancato tra elettori ed eletti, tra parlamentari e Governo, nell'ambito del meccanismo sotteso al buon funzionamento dello Stato, resti pur sempre responsabile delle proprie decisioni e delle proprie azioni.

Enuncerò alcuni punti essenziali. Si ha, innanzitutto, un intervento nella fase iniziale dell'azione penale per evitare che si giunga all'istruttoria, con il fine di evitare l'inizio dell'*iter* giudiziario nel caso in cui sia evidente il *fumus persecutionis* e non sia ravvisabile un atto grave. Il che rappresenta la vera difesa nel parlamentare, o del membro del Governo, affinché sia impossibile porre in essere qualcosa che derivi dal *fumus persecutionis* o il compimento di un errore nel giudizio (anche se in buona fede). Ciò consente l'esistenza di una effettiva protezione giuridica dell'attività dell'agente; è quindi importante che non si permetta neppure di iniziare l'*iter* giudiziario (la fase istruttoria) se non sussistono prove sufficienti. È questo uno dei problemi sostanziali che il nostro gruppo ha cercato di porre in evidenza: la difesa, cioè, del lato positivo (anziché di quello negativo) dell'azione giudiziaria.

Affrontiamo ora il complesso problema dei correi. Questi sono troppo spesso slegati dai fatti governativi e, quindi, non entrano nel gioco, nei riferimenti e nell'azione che garantisce la difesa dei membri del Governo o del Parlamento. La loro tutela è lasciata scoperta; ma fino a

che punto? E fino a che punto, poi, i correi vengono caricati di tutte le responsabilità, fino a dover assumere anche quelle derivanti dagli atti compiuti insieme con (o magari per suggerimento di, o con interferenza o sfruttando) la personalità che regge il dicastero?

Per tali motivi, riteniamo importantissimo che si mantenga una differenza sostanziale fra i due tipi di interventi giuridici. È opportuno però che tale differenza sia calibrata: essa attiene, infatti, ad una sottile e difficile relazione tra chi detiene il potere decisionale e chi ne subisce soltanto gli influssi, le particolarità o certi caratteri collaterali che, in seguito, possono diventare essenziali. È chiaro, infatti, che è certamente possibile preparare un'attività abbastanza distorta e poi sottoporla ad una firma finale, con la conseguenza che la responsabilità diventa collettiva, investendo l'intero *corpus* governativo (oltre alla sussistenza della responsabilità personale); ciò può accadere per mancanza di attenzione o di senso di responsabilità o per eccesso di fiducia, il che, purtroppo, accade abbastanza spesso, direi.

Essenziale è ovviamente operare una netta distinzione fra la ragion di Stato e un'altra motivazione che, purtroppo, troppo spesso viene invocata: la cosiddetta ragion di partito. Non a caso, oltre alla cleptocrazia esiste anche la partitocrazia; pertanto, la ragion di partito non può permettere ad un ministro (o, comunque, ad un personaggio investito di una qualche responsabilità governativa) di essere coinvolto in situazioni che riguardino strettamente circostanze connesse con la sua azione posta in essere in qualità di uomo di partito.

Certo, tutti siamo uomini e donne di partito, ovviamente. Tuttavia, dobbiamo tutti tenere presente innanzi tutto il valore universale dello Stato e, in secondo luogo (ma non ultimo), le problematiche legate all'amministrazione della cosa pubblica che interessa l'intera popolazione.

Ciò comporta un problema piuttosto particolare, relativo all'attribuzione del giudizio su un'attività posta in essere da un ministro non a corpi separati, ma al Parla-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

mento in seduta comune, a noi sembra essenziale, infatti, che sia l'intero Parlamento a decidere. Proprio per questo, uno degli emendamenti da noi presentati è volto ad ottenere una Commissione mista composta da un numero pari di deputati e senatori, affinché si possa registrare compattezza non solo nell'attività dell'autorità giudiziaria, ma anche del potere del Parlamento, allorché si tratti di assumere una decisione in merito ad atti compiuti in modo ritenuto contrario alla morale del nostro paese, senza l'autorizzazione del Parlamento.

Dunque, senza autorizzazione del Parlamento in seduta comune non si può procedere a restrizioni della libertà personale dei ministri, anche se non sono più in carica. Arriviamo così ad una situazione drammatica — non esito a dirlo — che prevede un *iter* per il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri in carica sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Riteniamo che questo sia un aspetto estremamente importante, poiché crea un rapporto di equilibrio non solo giuridico, non solo legislativo, ma soprattutto di carattere etico che è quello che dovrebbe informare l'azione e l'opera di qualunque cittadino. Ma se vogliamo che i cittadini si comportino secondo quest'etica, dobbiamo dare noi per primi l'esempio, proprio stabilendo quali siano le leggi, le situazioni giuridiche e morali attraverso le quali è necessario passare per poter vivere, affinché queste famose «cleptocrazia» e «partitocrazia» non rappresentino le forze dominanti, così come, a nostro avviso, sta accadendo in questo momento.

Un altro problema riguarda il comportamento da assumere nei confronti dei ministri in carica e di quelli non più in carica. Siamo consapevoli che le responsabilità pubbliche di uomini o donne di amministrazioni o di Governo non cessano con il cessare della carica. La responsabilità del «mal-fatto» è senza dubbio retroattiva; troppo spesso accade che delitti, scorrettezze, errori commessi o manomissioni di un potere

vengono scoperti e chiarificati dopo molti mesi, a causa dei tempi lunghissimi ed interminabili dei nostri *iter* giuridici e giudiziari. È chiaro, quindi, che se venisse giudicata soltanto la persona in carica, non avremmo quasi mai inquisizioni, data anche la velocità terribile dei tempi della nostra vita parlamentare: una volta si aveva la certezza della durata dei cinque anni di una legislatura o di un certo numero di anni di un Governo in carica, certezza che ora non esiste più. Oggi siamo arrivati ad una accelerazione tale che non riflette più sensibilità, capacità e valori ma che, al contrario, riflette soltanto il decadimento totale dei nostri principi, sia in termini di tempo, sia in termini di profondità.

Siamo altresì convinti del valore degli emendamenti che abbiamo presentato a questa proposta di legge costituzionale e dell'importanza della discussione che stiamo svolgendo.

Probabilmente le mie parole sono dettate da una precisa passione verso il valore profondamente politico che riveste il rapporto tra etica e politica, per cui ritengo estremamente importante tale discussione più di ogni altra, compresa quella sulla legge finanziaria.

Ci troviamo di fronte ad un punto essenziale, a nostro parere, ed anche i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno validamente difeso la presentazione — che è una presentazione collegiale — dei nostri emendamenti. Siamo tutti concordi nel richiedere che nei confronti della questione riguardante la Commissione inquirente si faccia, una volta per tutte, chiarezza, pulizia, proprio per dare al paese la certezza che non compriamo le «magagne», ma le portiamo alla luce del sole; ciò non per il piacere tutto negativo dello scandalo, ma affinché il diritto, i principi, la trasparenza, la chiarezza, l'onestà rimangano a fondamento della nostra vita rappresentativa (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, dirò subito che anche la nostra scelta, che pure è una scelta netta, in alternativa a quella ibrida compiuta dal Senato (mantenuta dalla I Commissione della Camera), è condizionata dalla brutta realtà istituzionale che ci circonda.

Per quanto concerne la Commissione inquirente, ad esempio, con un Parlamento riformato potrebbero essere adottate scelte diverse. Nell'ambito di un ordinamento giudiziario riformato, un nuovo Consiglio superiore della magistratura che fornisse garanzia assoluta di imparzialità e di obiettività ci porrebbe certo in una situazione di maggiore tranquillità al momento di operare alcune scelte. Noi purtroppo affrontiamo il discorso delle riforme così come è posto nella realtà, senza alcun disegno organico e senza tener conto che nelle riforme esiste una logica.

Non si riforma l'esecutivo al fine di renderlo efficiente se non si riforma anche la pubblica amministrazione, che è la macchina dell'esecutivo. È inutile avere un Parlamento efficiente quando vi è un esecutivo inefficiente: si tratta quindi di una logica che presuppone una interdipendenza tra le riforme. Anche la scelta relativa alla Commissione inquirente, pertanto, doveva intervenire successivamente ad una riforma del Parlamento, che purtroppo non ci sarà, ma che comunque è oggetto di discussione.

Intendo fare un esempio per dimostrare quanto sia assurda l'impostazione dell'articolo 1 della proposta di legge costituzionale in esame, che prevede la procedibilità condizionata ad una decisione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Facciamo l'esempio di due ministri, uno senatore e l'altro deputato, rispetto ai quali il Senato nega l'autorizzazione a procedere e la Camera la concede: l'autorità giudiziaria in questo caso che cosa fa? Processa solo un ministro e l'altro no?

Tale situazione non è solo una ipotesi astratta ma si verifica nella vita quotidiana delle nostre Giunte per le autorizzazioni a procedere: identico fatto, pluralità di soggetti, la Giunta del Senato concede l'autorizzazione a procedere e quella della Ca-

mera la nega. E il giudice che cosa fa? Si finisce poi con l'insabbiare i processi.

L'esigenza di una scelta chiara, e netta era pertanto in questo caso inderogabile, e noi abbiamo provato a proporla, ma senza alcun successo. Si ripete ancora una volta il discorso che poi, nella valutazione del giudice politico, diventa l'equivoco del cosiddetto reato ministeriale. Quando il ministro è nell'esercizio delle proprie funzioni?

MIRKO TREMAGLIA. Quando prende la tangente!

FRANCO FRANCHI. Questa è una battuta troppo bella!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, i suoi sono commenti non autorizzati.

MIRKO TREMAGLIA. Ormai è andata!

FRANCO FRANCHI. Quando un ministro è nell'esercizio delle proprie funzioni? Se si lascia questa valutazione al giudice politico, questi troverà sempre che il ministro agiva nell'esercizio delle proprie funzioni. Proprio a questo atteggiamento è dovuto il fallimento della Commissione inquirente, che è senz'altro l'istituzione non solo più criticata ma anche più disprezzata dal popolo italiano, nell'ambito del generale disprezzo che esso dimostra nei confronti delle istituzioni (disprezzo del resto giustificatissimo).

L'atteggiamento della Commissione inquirente era diventato proprio insopportabile. Ne ho fatto parte per diverse legislature, per lunghissimi anni, e me ne vergognavo; non confessavo a nessuno che ero membro della Commissione inquirente, pur avendo tutte le carte in regola per quanto riguarda i voti da me espressi in quella sede.

Da dove veniva quel disgusto derivava dal fatto di aver visto dei colleghi esprimere, per tutta la loro lunghissima permanenza nella Commissione, solo un tipo di voto. Io ricordo, senza fare nomi, un presidente che non ha mai votato in maniera difforme dall'archiviazione, secondo il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

principio per il quale il ministro ha sempre ragione e chi lo accusa lo fa perché è un pazzo o un incauto, oppure per invidia o perché non ha ottenuto piaceri o favori. Questo accadeva di solito!

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale fa parte della Commissione inquirente da quando essa esiste e risultano dagli atti i voti che noi abbiamo espresso in questi anni: si tratta di numerosissimi voti di archiviazione, di voti di incompetenza, ma anche di voti per la trasmissione degli atti al Parlamento in seduta comune ai fini della messa in stato d'accusa del ministro. Qualcuno ci ha rimproverato a volte un'eccessiva generosità: siamo arrivati anche al 75 per cento di voti di archiviazione! Ma questo è il nostro orgoglio: vuol dire che non votavamo col preconconcetto dell'uomo di parte. La Commissione inquirente è un organo giurisdizionale e in essa non si rappresenta il partito o il gruppo di appartenenza.

Per la verità, in anni lontani e ormai trascorsi, la Commissione inquirente conservava una certa dignità; tanto è vero che almeno una volta, forse per caso e comunque nei confronti di un partito debole, si è arrivati alla messa in stato d'accusa di un ministro. Si trattò forse di un caso, ripeto, perché era una questione non soltanto italiana ma anche internazionale e quindi l'Italia non poteva tirarsi indietro; altrimenti forse la Commissione avrebbe archiviato anche quel caso.

A parte quell'occasione, però, in tutti questi anni non vi è stato nessun altro caso di messa in stato d'accusa di ministri. E non lasciamoci ingannare, onorevoli colleghi, dal fatto che ogni tanto il Parlamento in seduta comune è chiamato ad occuparsi di un procedimento istruito dalla Commissione inquirente. Il procedimento arriva all'esame del Parlamento in seduta comune solo per scadenza dei termini, per ottenere una proroga o un'autorizzazione di ulteriori indagini, non ci arriva per volontà della Commissione. Ripeto, quasi sempre si tratta di ottenere una proroga: scadono i termini, non si sa come chiudere ed archiviare il caso ed allora si chiede al Parlamento ulteriore tempo. La deca-

denza della Commissione inquirente deriva anche da ciò. È possibile che le migliaia di denunce di questi anni fossero tutte infondate e tutte animate da una volontà persecutoria nei confronti dei signori ministri?

Noi volevamo uscire da questo equivoco. La Commissione inquirente «batteva la testa» contro il cosiddetto reato ministeriale e contro l'altro principio di cui nessuno parla e che comunque pochi ricordano, quello della manifesta infondatezza dell'accusa. Era lecito, ed anzi giusto, archiviare di fronte ad un'accusa non infondata — quindi da accertare — ma manifestamente infondata: una di quelle accuse, cioè, che balzano agli occhi e che portano a cestinare subito una denuncia.

L'Inquirente non ha mai seguito questo principio, che pure era sancito in tutti i suoi regolamenti, anche dopo l'ultima riforma: mai! Le accuse sono sempre infondate! E cito di nuovo il caso di un presidente dell'Inquirente che per due legislature ha votato sempre per l'archiviazione! Avrei voluto dirgli: una volta almeno, passa alla storia! Una volta sola, fatti sfiorare dal dubbio che un ministro possa essere responsabile! Mai! Si trattava, inoltre, come voi mi insegnate, di un voto che contava due, perché il voto del presidente dell'Inquirente, a parità di voti, pesa il doppio e quindi la bilancia pendeva sempre a favore dell'archiviazione.

A me piacerebbe che il Parlamento dedicasse un po' di attenzione al significato del referendum. Ma davvero noi, dopo la spinta di un referendum, attribuiamo alla pronuncia nei confronti dell'Inquirente quei significati particolari? Pensate che gli elettori abbiano fatto sottili disquisizioni? Gli elettori hanno ritenuto di cancellare dall'ordinamento giuridico costituzionale il tribunale degli scandali!

Mamma mia, quanti ne sono passati di scandali giganteschi! Quale girandola di miliardi è stata insabbiata dalla Commissione inquirente, alla quale oggi il Parlamento si accinge a ridare vita in una forma ibrida, che però è sostanzialmente la stessa!

ENI-Petromin: migliaia di miliardi ru-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

bati al popolo italiano, per i quali nessuno ha mosso un dito per attivare un'azione giudiziaria di carattere internazionale allo scopo di recuperare quello che l'Italia perse concretamente nel contratto con l'Arabia per l'ENI-Petromin! Una delle gigantesche vergogne perché, al di là delle tangenti ai partiti di regime, c'è poi quello che la nazione italiana perdeva. In fondo, la cifra della tangente era una briciola rispetto al danno gigantesco derivante dal mancato accertamento di queste verità.

Nomina del generale Giudice a Capo della Guardia di finanza nello scandalo degli scandali per i petroli: vergogna per quell'Inquirente e per il Parlamento che insabbiò! Perché noi parliamo dell'Inquirente ma il tutore di quest'ultima è sempre stato il Parlamento, che ha fatto sempre quello che l'Inquirente ha voluto.

«Traghetti d'oro»: l'Italia d'oro ha solo gli scandali! Ora siamo alle «carceri d'oro!» A me vengono in mente i processi ed in particolare quello dei «traghetti d'oro», anch'esso bloccato ed insabbiato dall'Inquirente e benedetto nell'insabbiatura dal Parlamento.

Perché allora, di fronte ad un voto popolare al quale non si può dare altro significato che quello di cancellare l'Inquirente dalla faccia dell'ordinamento giuridico, di modificare la Costituzione, di togliere questo filtro parlamentare, non si provvede di conseguenza? Questo giudizio politico, il giudice in mezzo a noi, non esiste più.

Ho dato atto che vi sono stati dei momenti positivi per l'Inquirente, soprattutto per merito di alcuni presidenti, uno dei quali siede in questo momento ai banchi del Governo, il sottosegretario Cattanei. Egli riuscì a portare un processo fino alla messa in stato di accusa: poi basta. Tutto ciò perché in un organo giurisdizionale si è presenti sotto forma di schieramenti politici ed allora si sa subito come vanno a finire le cose. Non vale la ragione, non valgono le argomentazioni, le carte scritte, le prove documentali che mille volte sono state portate alla Commissione inquirente; ma quanto valgono di fronte ai voti, soprattutto se si decide di non leggerle o

comunque di valutarle in un certo modo? Questa è l'Inquirente!

Perché ci ostiniamo con l'impianto basato su questo articolo 1, che prevede un filtro del Parlamento? Perché? Perché ci ostiniamo a non tener conto di un massiccio voto popolare che ha posto la parola fine all'attività della Commissione inquirente. Ecco il motivo per cui noi ci siamo orientati verso una scelta radicale, netta, come deve essere in questi casi. Non ce la siamo certo inventata! La soluzione che proponiamo è, infatti, felicemente vigente nella vicina repubblica federale tedesca.

Che senso hanno oggi — diciamoci la verità! — le guarentigie dei ministri? Che senso hanno le nostre immunità? Nel fare questo discorso mi rendo conto che lo affronterei con molta maggiore serenità se sapessi di avere alle spalle una grande magistratura, dei giudici ai quali uno Stato dovrebbe garantire soprattutto l'indipendenza. Il discorso dell'autonomia dei magistrati è un altro, e mi è difficile accettarlo. Ma non è così per quello dell'indipendenza! È l'indipendenza che deve essere garantita al giudice!

Ho permesso che se sapessimo di avere alle spalle una grande magistratura, saremmo più sereni in questa scelta, che però è determinata dalla brutta situazione istituzionale nella quale ci troviamo. Mi riferisco anche al fatto che l'ordinamento giudiziario non offre garanzie di imparzialità; il Consiglio superiore della magistratura, poi, non sarebbe quello che è se solo il Parlamento desse un'occhiata e un po' di respiro alla nostra proposta di riforma! Anche in questo caso non abbiamo inventato cose nuovissime, ma abbiamo mutuato, in parte, dall'ordinamento costituzionale francese, che ha una visione particolarissima quanto ai magistrati e al Consiglio superiore della magistratura.

Tuttavia, tra il giudice politico, o meglio parlamentare, e l'altro giudice andiamo dritti senza filtri dal giudice ordinario! Almeno vi è la speranza di imbattersi ogni tanto in un magistrato onesto e libero, capace di assolvere il ministro che ha agito in nome di quella ragion di Stato che, una volta accertata, esiste, o anche di condan-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

narlo. Onorevoli colleghi, che esempi abbiamo! E non sono solo quelli di questi anni; abbiamo davanti a noi quarant'anni di esempi! Ma non ci sono serviti evidentemente a niente!

Ecco la domanda: che senso hanno le guarentigie dei ministri? Consentitemi di dire subito: che senso hanno le nostre immunità parlamentari? Le Giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera e del Senato continuano ad essere due! Continuano ad adoperare su binari paralleli (che quindi non si incontrano mai), senza potersi neppure consultare prima di prendere decisioni che riguardano gli stessi fatti e soggetti appartenenti all'una o all'altra Camera, per arrivare, almeno in tali casi, a soluzioni conformi! Voi sapete che invece il più delle volte le decisioni sono difformi.

Questo Parlamento che negli ultimi anni ha deliberato l'istituzione di numerose Commissioni bicamerali, secondo una naturale esigenza e tendenza al monocameralismo (senza la quale non avremmo deliberato l'istituzione delle stesse), non ha mai avuto il coraggio di dire che anche le Giunte dovrebbero, almeno in alcuni casi, operare congiuntamente per arrivare ad un'unica decisione. La Camera e il Senato nella loro autonomia non possono permettersi il lusso di giudicare in maniera difforme su un identico fatto solo perché i soggetti appartengono a Camere differenti. Ecco, allora, la nostra scelta secca dell'abolizione delle guarentigie dei ministri e, naturalmente, delle immunità parlamentari che non hanno più senso, e servono soltanto a complicare le cose e a screditare la classe politica che viene spesso — e spesso ingiustamente — considerata ricca di privilegi. È vero che talvolta un parlamentare può essere oggetto di particolare attenzione da parte dei carabinieri. Vi sono stati alcuni casi al riguardo; ne ricordo uno di un parlamentare calabrese. Allora la Giunta corse in suo aiuto, ma poi si scoprì che il parlamentare aveva torto e faceva la vittima. Perché devono continuare a esistere organi che debbono occuparsi anche di

questi fatti? Andiamo tutti davanti al giudice ordinario! Chissà, di fronte a questa «minaccia» il Parlamento potrebbe decidersi a riformare l'ordinamento giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura!

Credo che alla stagione delle riforme si dovrebbe dare inizio proprio con tali riforme. Il giudice, infatti, è davvero il simbolo della libertà di ognuno di noi. Mi meraviglio che non si voglia mai cominciare dal principio. Da dove si comincia a riformare? Cominciamo con il garantire al popolo italiano il giudice, quel giudice davanti al quale si va certo con trepidazione. Quando si è sottoposti ad un giudizio vi è sempre nell'animo preoccupazione e trepidazione, ma si deve essere sereni e forti nel sapere che si è davanti ad un uomo al di sopra delle parti!

Oggi, invece, quando si va davanti a un giudice ci si informa per sapere se sia di destra o di sinistra, a chi sia legato, a quale corrente. Sapete meglio di me che purtroppo questa è la tragedia.

Poi, ogni tanto, passati gli anni, ritroviamo alla Camera o al Senato i giudici più attivi e meritevoli nei confronti di determinati partiti, premiati per le loro prestazioni. Anche questa è la verità.

Vogliamo, allora, deciderci? È un invito; e il dibattito su questa proposta di legge potrebbe essere un'occasione favorevole.

Aspettiamo da anni, con ansia, l'avvio della stagione delle riforme. Avete visto quale è stato! La I Commissione della Camera ha osato cominciare a discutere sulla riforma del Parlamento ed è stata bloccata subito, il primo giorno, perché doveva cominciare il Senato che, naturalmente, non fa nulla!

Di cosa ci occuperemo, allora? Non lo so. Dovremmo esaminare la questione delle autonomie locali. Come faremo se non si trova la volontà di tutti a dar vita al cambiamento, cominciando, però, a cercare la rotellina giusta, a cambiare uno di quegli ingranaggi che automaticamente, poi, danno fiato al cambiamento stesso?

Altrimenti, procederemo alle riforme a pezzi e bocconi, come a quella della Commissione inquirente, oggi al nostro esame,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

avulsa dal contesto generale. Si dice: «Tanto dobbiamo farla, quindi facciamo».

Certamente noi non l'approveremo in queste condizioni. Il testo della nostra proposta di legge è molto chiaro al riguardo: i ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono giudicati dalla magistratura ordinaria, senza filtri! Se, invece, come nell'articolo 1 della proposta di legge costituzionale approvata dal Senato si mette di mezzo il filtro della Camera o del Senato siamo punto e daccapo! Per non dire che si potrebbero verificare quegli inconvenienti, che ho teorizzato astrattamente ma che si sono dimostrati reali, come nel caso di due ministri, un senatore ed un deputato, per i quali si potrebbero avere decisioni difformi, è facile immaginare, con quale effetto devastante sull'opinione pubblica, che vede il Parlamento della Repubblica italiana trattare in maniera affatto diversa casi identici: mediamo su un fatto del genere.

Riteniamo che la nostra proposta sia la più semplice, la più lineare, quella che può dar vita ad un cambiamento. Ripeto che abbiamo compiuto questa scelta non senza trepidazione, sapendo a quale magistratura porteremo questi giudizi! Ciò, però, rappresenterà un invito al Parlamento a cambiare il sistema e l'ordinamento giudiziario, a mettere mano alla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Tra le riforme deve esserci interdipendenza, perché non è possibile attuarle senza una visione organica. Quale ordinamento costituzionale vogliamo costruire? In che modo vogliamo cambiare quello esistente? Dico subito che per noi non è modificabile, perché le cose fatte male non possono essere facilmente rabberciate. Bisogna avere il coraggio di ammetterlo. Abbiamo superato da secoli l'antica polemica se il nostro ordinamento costituzionale sia nato bene o male. Non ci interessa come sia nato.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Per 40 anni è andato bene. E quando dura 40 anni ...!

FRANCO FRANCHI. Bisogna vedere, signor Presidente della Commissione; come ha ridotto la società italiana questo quarantennio. Non è peregrino dire «ha retto 40 anni». È vero, ma come ha devastato la società italiana! Quanti valori ha distrutto! Ogni giorno raccattiamo le briciole ed i cocci frutto di quelle devastazioni!

Voi dite che oggi il sistema è «bloccato», parlate di «democrazia incompiuta». Ma diciamo la parola giusta: è fallita! Il sistema politico-costituzionale italiano è fallito! Non starò a dirvi che è nato male, anche se lo penso, perché potrebbe sembrare che si voglia riaprire una polemica dalla quale noi riteniamo di esserci liberati. Può anche darsi che non sia vero, vi dico, però, che la volontà di liberarcene ce l'abbiamo messa tutta.

Oggi, noi non rapportiamo il nostro sistema costituzionale allo stato del «palazzo». «Il palazzo» sta bene! È la società che sta male. È giusta, è valida oggi la Costituzione italiana? Rapportandola alla società, vediamo che non ci consente di risolvere i problemi; e dunque nessuno dei grandi problemi italiani può essere risolto se prima non si cambia un meccanismo che è vecchio, decrepito, superato. Che fa un industriale quando si accorge che il suo prodotto non è più competitivo? Prende i macchinari e li butta via oppure fallisce! Se i nostri macchinari sono vecchi, bisogna fare altrettanto.

Non starò qui a ricordarvi tutte le ruberie commesse ma è lo spreco che distrugge l'economia nazionale, che distrugge il lavoro degli italiani. Abbiamo un meccanismo che costa troppo e rende poco. Questo è il punto! Bisogna individuare meccanismi più snelli. Allora cominciamo: c'è un'occasione per dare un segnale agli italiani, per dimostrare che il Parlamento vuol fare sul serio e spazzare via le immunità parlamentari e le guarentigie dei ministri!

Non ha più senso il discorso antichissimo della supertutela di uomini in carne ed ossa che sono del tutto uguali a quelli che ci guardano sempre più sconfortati, davanti al portone di Montecitorio (dal quale spesso c'è da vergognarci ad uscire):

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

la gente ci chiede leggi giuste, riforme sacrosante, mentre noi stiamo qui a volte a perder tempo! Stiamo qui ad invecchiare senza cambiare le cose! Perché ai partiti politici fa comodo che il sistema non cambi! È troppo bello il sistema fatto in questo modo. Qui dentro si invecchia o si muore! Quanti nostri colleghi sono morti qui dentro per questa impotenza, per questa gigantesca macchina che non fa cambiare niente, anche quando è lucida la scelta che si dovrebbe compiere! Si devono cambiare i partiti e la loro mentalità, restituire la responsabilità al potere! Potere e responsabilità! È troppo comodo continuare ad andare avanti con i partiti che hanno il potere e non hanno la responsabilità e con le istituzioni che hanno la responsabilità e non hanno il potere. Tutti sapete queste cose, ma guai a mettere mano alle riforme!

Ebbene, questa è una piccola occasione per dare un segnale: spaziamo via gli ingranaggi vecchi, cominciamo una volta da noi stessi! Non siamo ministri, ma parlamentari e diciamo: via alle immunità parlamentari e via alle guarentigie dei ministri!

MAURO MELLINI. Dillo a Valensise!

FRANCO FRANCHI. Il giudice ordinario nel suo lavoro deve seguire la propria coscienza e noi ci auguriamo che ne abbia tanta e che capisca la fierezza di questa scelta parlamentare che gli affida il giudizio.

È vero che la nostra funzione ci fa correre dei rischi; non sono di quelli che credono che la funzione parlamentare si esaurisca qui dentro e che plaudono all'insindacabilità per quello che si fa e si dice tra queste mura. La propria funzione, il parlamentare se la porta dietro anzi, deve portarsela dietro, per le strade, per le piazze!

A questo riguardo ricordo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha preso una bella decisione che ha innovato, in materia di insindacabilità, una vecchia prassi iniqua vigente alla Camera e al Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI.

FRANCO FRANCHI. Diamo questo segno, anche se questa non è la riforma dalla quale si doveva cominciare. Siamo obbligati a modificare questa legge e dobbiamo fare in fretta per i tempi e le scadenze che premono. Cominciamo con una scelta netta e chiudiamo la porta agli equivoci e alle soluzioni compromissorie come questa, che vede da una parte l'intervento della magistratura e dall'altra parte (dove si può bloccare tutto) l'intervento del Parlamento.

Si tratta di una soluzione che non può accontentare chi si aspetta dal Parlamento italiano un segno di vita e di volontà di cambiare le cose secondo l'interesse e il desiderio della società italiana (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me spetta un compito marginale rispetto all'ampia e appassionata disamina che ha testé svolto il collega Franchi, nella quale evidentemente mi riconosco senza riserve, sposando per intero le impostazioni di quadro complessivo e di valutazioni generali che egli ha saputo fare così bene in quest'aula stamane.

Mi limiterò a caldeggiare, in sede di discussione generale sull'articolo 1 (per evitare perdite di tempo nel momento in cui esamineremo gli emendamenti), quello che — a nostro avviso — è il punto fondamentale della proposta di legge costituzionale, cioè quella parte finale dell'articolo 1 di fronte alla quale sostanzialmente — come diceva prima l'onorevole Franchi — si vanifica tutta l'ansia di cambiamento che pure esiste rispetto a questo nodo così importante che il Parlamento è chiamato a sciogliere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

GIULIO MACERATINI. Si potrebbe già avanzare una questione formale, che ali-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

menta una venatura piuttosto spessa di scetticismo e di critica, rispetto al fatto, indubbiamente non convincente, che in una legge costituzionale si affermi che il Presidente del Consiglio ed i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Parlamento, secondo norme stabilite con legge costituzionale. Evidentemente il fatto che una legge costituzionale rinvii a norme stabilite con altra legge costituzionale è di per sé una forzatura sul piano della forma e del pensiero del legislatore.

Mi si potrebbe rispondere che in tal modo si intende creare proprio una riserva di legge costituzionale; ma se questa fosse la risposta, sarebbe ancor più grave l'aver adottato il criterio di cui dicevo. Si verrebbe infatti ad affermare che quello staccato all'interno del quale si vogliono collocare il Presidente del Consiglio ed i ministri non può essere toccato se non in virtù di un accordo generale, quale sappiamo essere necessario per le riforme di carattere costituzionale, cioè di una sorta di convenzione estremamente articolata ed allargata a tutte le forze politiche, con tutto ciò che di compromissorio questo comporta.

Ebbene, stando così le cose, noi diventiamo ancor più critici nei confronti di questa impostazione. Qual è infatti il movimento culturale e politico che è stato alla base di questa riforma? Esso è stato rappresentato dallo sdegno, dall'indignazione dalla distanza che divide i cittadini da un potere politico che si è creato una cittadella di guarentigie, di immunità, di franchigie in materia di giurisdizione, all'ombra delle quali accadeva ed accade tutto, come purtroppo anche gli eventi di questi giorni stanno dimostrando.

Tutto questo con effetti drammatici — lo ricordava bene l'onorevole Franchi — sul fronte di un altro dei capisaldi dello Stato, che è la magistratura. Le imputazioni assurde che vediamo elevare a certi complici di ministri (assurde dal punto di vista del rapporto con il normale *iter* seguito quando ad essere giudicato è un cittadino qualsiasi) non nascono evidentemente dall'ignoranza dei magistrati (sa-

rebbe troppo semplice ed al limite rassicurante), ma dalla sfiducia dei magistrati nella giurisdizione politica che noi ci amministriamo in casa. Si inventano allora i favoreggiamenti laddove, esistendo il reato, è evidente l'ipotesi di concorso nel reato stesso. Non si può parlare di favoreggiamento quando si è in presenza di autori materiali del reato-base ma queste formule si inventano per strappare il processo ad una giurisdizione quale quella che ci siamo creata nel Palazzo, nella quale per primi i magistrati non credono.

È lo Stato che vacilla: qui crolla tutto, con i giudici che cercano di tenersi le carte ed i processi anche quando le regole sulla competenza dicono che certe sedi giudiziarie sono competenti ed altre no. Si dice «se mandiamo tutto a quel tribunale speciale che è il Parlamento, qui si insabbia tutto e la verità non viene mai a galla».

I cittadini quindi guardano ai politici in un certo modo: o eleggono certi personaggi che abbiamo in aula (e questo è un modo di esternarsi dei politici) oppure, se fanno altro tipo di porcherie (di natura economica), vengono coperte dal manto pietoso della Commissione inquirente.

Avevo promesso al Presidente, che cortesemente mi aveva consentito di parlare, di essere sintetico, e quindi mi avvio alla conclusione.

Diamolo, questo messaggio (non voglio anch'io incorrere nell'errore, che è stato altre volte contestato, di parlare di «segnale»: sembra che il Parlamento abbia solo una concezione «semaforica» della politica: diciamo che il Parlamento, di fronte ad un'azione giudiziaria che riguarda un ministro, deve procedere senza vincoli di sorta, consentendo che il ministro sia giudicato, salvo poi, nei successivi articoli (ecco il senso del nostro emendamento soppressivo della seconda parte dell'articolo 1), specificare meglio le forme di tale intervento, ove fosse necessario; e noi riteniamo che ciò non sia, perché basterebbe introdurre alcune riforme in quel settore per depurare l'ambiente dei giudici dall'inquinamento politico che proprio da qui parte e che proprio qui si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

vuole che là giunga, in quanto il giudice politicizzato è il giudice arrendevole, che si piega ai compromessi, che insabbia, che non fa il suo dovere, che non è soggetto soltanto alla legge ma anche ad altri che operano attorno alla legge e magari contro di essa.

Nel raccomandare l'approvazione del nostro emendamento, allora, manifestiamo la speranza che, in sussulto di coscienza rinnovata dal punto di vista dei valori che vanno perseguiti, il Parlamento non si faccia sfuggire l'occasione per compiere questo importante atto di fede nelle istituzioni, che possono essere al servizio del cittadino solo e a condizione che non diventino invece uno strumento camorristico, autoescludendosi dalle regole generali per proteggere invece i protagonisti non sempre limpidi che questo palazzo ospita.

Da questo punto di vista dobbiamo essere una autentica casa di vetro. Cominciamo dando all'articolo 1 questa caratteristica lineare e trasparente: siamo tutti giudicati dalla magistratura ordinaria, ministri o deputati! Non ci devono essere sospetti verso altri organi dello Stato. Questa, almeno a nostro avviso, è democrazia autentica, quella nella quale anche noi possiamo riconoscerci; quella mafiosa, quella che si copre dietro i privilegi, dietro le guarentigie, dietro le esclusioni dalle responsabilità non ci è piaciuta quaranta anni fa, onorevole Franchi, e non ci piacerà nemmeno negli anni a venire (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare sull'articolo 1, sospendiamo il dibattito, poiché, come i colleghi ricorderanno, il Comitato dei nove ha chiesto di potersi riunire. Prima di dare la parola al ministro per gli affari regionali, avverto che il Governo ha trasmesso, in data odierna, copia dello schema di norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano, nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. Questa documentazione sarà pubbli-

cata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**MAURO MELLINI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, siamo lieti che ci si accinga ad approfondire, nella Commissione affari costituzionali, e quindi nella Camera dei deputati, le delicate questioni che sono emerse nella discussione su una proposta di legge costituzionale di notevole importanza e rilevanza com'è quella relativa ai procedimenti di accusa.

Approfittando di questa sospensione, resa necessaria dalla riunione del Comitato dei nove, il Governo ha manifestato la volontà di rendere alla Camera dei deputati le Comunicazioni sul tema di cui al punto 2 dell'ordine del giorno: si tratta del resto di una facoltà che esso può esercitare in qualsiasi momento. Ciò comporta un'inversione dell'ordine del giorno alla quale non siamo contrari.

Nel momento, però, in cui si opera tale inversione, per i problemi che nascono dalla difficile gestione dei lavori della Camera, che sono affollati di argomenti e pieni di incombenze da adempiere non solo in Assemblea, ma anche nelle Commissioni, ritengo di dover sottolineare il fatto che, accettando di buon grado le dichiarazioni del Governo, non possiamo peraltro accettare (mi pare che siamo confortati, in questo, anche dall'opinione del Presidente del Consiglio: non, però, di tutti i ministri!) che con tali dichiarazioni il Governo ritenga di aver adempiuto a quanto sulla materia era stato ad esso richiesto e che si possa considerare così chiusa la discussione sul famoso «pacchetto». Deve, infatti, intervenire un voto dell'Aula, che difficilmente potrà aver luogo in queste condizioni.

Con questo mio intervento voglio dunque sottolineare l'attenzione del gruppo federalista europeo in merito alle modalità con cui si darà luogo al prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, ci troviamo in una situazione imbarazzante: da un lato, infatti, è convocato il Comitato dei nove, che deve decidere in merito alla importante riforma dell'Inquirente: io ne faccio parte e dovrei recarmi a compiere il mio dovere; dall'altro, sono al tempo stesso, insieme ai miei colleghi, intensamente interessato a seguire le dichiarazioni del ministro sull'Alto Adige. Per queste ragioni, ci permettiamo di chiedere la sospensione della seduta finché sono in corso i lavori del Comitato dei nove. Non possono accavallarsi i lavori in questo modo.

Signor Presidente, vorremmo anche sapere cosa accadrà dopo le dichiarazioni del ministro: si riprenderà con la riforma dell'Inquirente? Si svolgerà un dibattito sull'Alto Adige? Oppure si esaminerà la legge finanziaria?

Comunque la questione principale, dal momento che è stato convocato il Comitato dei nove, è la sospensione della seduta. Così si è fatto migliaia di volte, e così riteniamo sia necessario fare oggi, soprattutto tenendo conto che sono al nostro esame proposte di legge così importanti come quelle concernenti la riforma della Commissione inquirente.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal collega Franchi, perché mi pare importante che non vengano sovrapposte due questioni così rilevanti. Anch'io faccio parte del Comitato dei nove e, al contempo, sono ovviamente interessato ad ascoltare le comunicazioni del ministro.

Vi è però un problema più rilevante, al

quale ha accennato, in precedenza, il collega Mellini: quello dell'ordine dei lavori successivi alle dichiarazioni del ministro.

Signor Presidente, è oggi all'ordine del giorno la discussione e la votazione delle norme relative alla modifica della Commissione inquirente. Questo è il calendario!

Ritengo che, se è ammissibile aprire una parentesi per consentire al ministro di fare delle dichiarazioni, non è però ammissibile, dal punto di vista procedurale, che si inverta il calendario procedendo alla discussione sulla questione dell'Alto Adige dopo le dichiarazioni del ministro. La questione mi sembra rilevante perché un simile modo di procedere comporterebbe inevitabilmente un'alterazione radicale dell'ordine dei lavori già stabilito e di cui i colleghi erano a conoscenza.

Vorrei, quindi, che il Presidente prendesse posizione in merito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che le questioni sollevate dai tre colleghi che sono intervenuti sull'ordine dei lavori riguardino in ultima analisi l'eventualità di invertire l'ordine del giorno della seduta. Ritengo (come in realtà anche i colleghi hanno rilevato) che non vi sia alcuna inversione dell'ordine del giorno nel procedere ed ascoltare le dichiarazioni del Governo, che ha il diritto di essere sentito quando le richiede.

Nel caso in cui, a seguito delle comunicazioni del Governo, si avviasse una discussione, allora si porrebbe il quesito se invertire o meno l'ordine del giorno.

Vi è poi la richiesta degli onorevoli Franchi e Lanzinger di partecipare alla riunione del Comitato dei nove e di poter anche ascoltare le dichiarazioni del ministro sulla questione dell'Alto Adige.

Ritengo che si possa procedere in questo modo: dopo le comunicazioni del ministro, sospenderemo la seduta, in modo che il Comitato dei nove possa riunirsi per esaminare gli emendamenti alla proposte di legge costituzionale n. 2288.

Per quanto riguarda, infine, eventuali deliberazioni per l'inversione dell'ordine del giorno, se saranno necessarie potranno

essere adottate al momento alla ripresa pomeridiana della seduta, che avverrà alle 15,30 dopo la prevista sospensione.

### **Comunicazioni del Governo sulle intese concernenti l'Alto Adige.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli affari regionali.

**ARISTIDE GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è stato impegnato da due mozioni, votate dalla Camera il 19 febbraio dello scorso anno, a riferire in Parlamento sulle intese concernenti l'Alto Adige, prima di approvare, in sede di Consiglio dei ministri, le norme di attuazione volte a definire il pacchetto e quindi a chiudere questa vertenza che assume rilevanza nazionale ed internazionale.

Il Governo sta adempiendo oggi a tale impegno, nello spirito — io ritengo — con cui la Camera dei deputati il 19 febbraio approvò le due mozioni.

L'esecutivo si trova di fronte ad impegni nazionali ed internazionali di grande rilievo concernenti l'Alto Adige che ha affrontato con senso di lealtà nel suo compito di dare all'attuazione a norme di valenza costituzionale, quali sono quelle dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Il governo ha dimostrato inoltre lealtà anche dal punto di vista della conseguenzialità storica: mi riferisco all'accordo stipulato nel 1946 tra De Gasperi e Gruber ed a quello siglato nel 1969 tra Magnago e Rumor, essendo ministro degli esteri Moro il pacchetto approvato poi dal Parlamento cioè il complesso delle norme necessarie per dare esecuzione ed attuazione allo statuto del Trentino Alto Adige relativo soprattutto alla provincia di Bolzano.

Riteniamo che il Governo abbia proceduto in perfetta aderenza di criteri contenuti sia nelle premesse che nella parte dispositiva delle mozioni votate dalla Camera. In questi documenti si fa esplicito riferimento al pieno sviluppo, per le mino-

ranze di lingua tedesca e ladina, delle proprie identità, per le quali devono essere stabilite e mantenute tutte le condizioni atte a conseguirlo ed a mantenerlo.

In base a ciò il Governo ha avviato una serie di consultazioni, approvando già nell'ottobre scorso (mediante decreti legislativi) una serie di norme di attuazione, alcune di grande rilevanza, come quelle concernenti il TAR, altre di minore rilevanza. Questo era però la dimostrazione che dopo quattro anni il Governo centrale poneva nuovamente attenzione ai problemi altoatesini.

Questa attenzione ha avuto la prima manifestazione nell'approvazione di quelle norme nell'ottobre 1987 e, successivamente, nella continuità di una serie di rapporti intrattenuti sia a Bolzano sia a Roma con le forze politiche locali e nazionali. A Bolzano abbiamo avuto contatti con tutti — dico tutti — i gruppi politici operanti in tale zona, con i sindacati, con le forze sociali, con le forze imprenditoriali e con quelle culturali, in modo da avere personalmente una visione globale del problema.

La medesima cosa abbiamo ripetuto in sede nazionale, avendo rapporti sia con i rappresentanti nazionali sia con quelli locali dei partiti dell'Alto Adige. In particolare, abbiamo sviluppato il dialogo con il maggior partito dell'Alto Adige, che rappresenta la maggior parte (quasi la totalità) della popolazione di lingua tedesca: la *Südtiroler Volkspartei*.

Con una serie di riunioni complesse abbiamo approfondito sulla base di alcuni principi fondamentali, la possibilità di dare attuazione all'insieme degli impegni politici previsti nel pacchetto per l'Alto Adige e nello statuto regionale.

Ebbene, il punto fondamentale della trattativa è stato il seguente: lo Statuto andava attuato integralmente, non solo nello spirito e nelle lettere che avevano determinato la formulazione del 1971, ma anche alla luce della nuova realtà economico-culturale e dello sviluppo dei rapporti di cooperazione che occorre instaurare fra le popolazioni italiane di lingua tedesca, italiana e ladina in Alto Adige.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Si è lavorato su tale punto, non volendo porre in discussione norme che erano già state oggetto di attenzione del Governo attraverso l'emanazione di decreti, e dicendo chiaramente che ogni norma doveva essere finalizzata alla chiusura definitiva del pacchetto. Ciò significava che la trattativa era globale e che non si poteva separare una norma di attuazione dall'altra; tutto doveva configurarsi e coerentemente indirizzarsi in maniera perfetta per conseguire la chiusura del pacchetto.

Si è operato, in tal senso, proficuamente. Abbiamo avuto di fronte la delegazione della *Südtiroler Volkspartei*, guidata dal dottor Magnago con alto senso di responsabilità, ed abbiamo dato luogo ad una precisa e rigorosa trattativa, a volte dura, che ha portato però, con senso di responsabilità, ripeto, a conclusioni che rappresentano l'interpretazione dello spirito e della lettera dello statuto e, nello stesso tempo, costituiscono la dimostrazione della volontà di cooperazione — non di convivenza — fra le due comunità. Ciò in un equilibrio che rispetti l'identità culturale e linguistica, e nel contempo, permetta uno sviluppo sempre più armonico, al fine di vedere tali comunità inserite, così come prevedeva la mozione approvata dalla Camera, in quel contesto europeo nel quale certamente una regione di confine qual è il Trentino-Alto Adige può svolgere una funzione preminente.

Fatte tali premesse e volendo anche sottolineare l'aspetto internazionale del problema, preciso che, a conclusione delle trattative, l'Austria rilascerà una quietanza liberatoria che chiude definitivamente la vertenza internazionale. Non dobbiamo dimenticare che in sede ONU il problema è sempre all'ordine del giorno come anche nel Consiglio d'Europa.

Il Governo italiano ha dimostrato un grande senso di responsabilità, tentando di venire sempre incontro alle esigenze che nascevano dallo statuto. Dobbiamo pur dire che dal 1969 ad oggi (dal 1972, è entrato in vigore il nuovo statuto) si è proceduto con passi responsabili, lenti ma decisi. Oggi, a quasi vent'anni dalla appro-

vazione del pacchetto, ci avviamo verso la conclusione.

Riteniamo che queste conclusioni siano soddisfacenti, riaffermando il principio e il significato dell'autonomia dell'Alto Adige; sottolineiamo altresì l'esigenza che i rapporti tra situazioni periferiche e centrali non siano intrattenuti secondo uno schema di burocratica supremazia e che, all'interno del Trentino-Alto Adige tali rapporti non siano basati su fatti, atteggiamenti, proposizioni o provvedimenti che possano sembrare prevaricatori di una comunità rispetto ad un'altra e viceversa.

Lo spirito con cui non intendiamo dare certezza di diritto ai rapporti fra le due comunità (anzi, le tre comunità, includendo anche quella ladina, importante sul piano culturale) deve essere tale da portare ad una spinta verso una maggiore comprensione.

Riteniamo che, attraverso questa certezza di diritto e questa chiarezza di rapporti, sia possibile evitare equivoci; nelle condizioni attuali dello Statuto, le norme di attuazione che concludono il pacchetto sono, a mio giudizio, quanto di più realistico poteva essere realizzato e raggiunto.

Desidero soffermarmi sugli elementi che hanno portato alla conclusione delle intese.

La prima fase della trattativa (come ho già accennato) risale all'ottobre del 1987, quando il Governo, valutati gli aspetti di ordine politico e a dimostrazione della volontà di pervenire in tempi rapidi alla chiusura della vertenza, decise di dar corso all'approvazione di un consistente gruppo di norme che presentavano aspetti prevalentemente di natura tecnica e concernenti le seguenti materie: comunicazioni e trasporti di interesse locale; estensione alla regione Trentino-Alto Adige e alle due province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 (cioè quelle relative alle autonomie regionali); modifiche del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1984 n. 426 per la nomina dei consiglieri del TAR di Trento e della sezione autonoma di Bol-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

zano; modifiche del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976 n. 752 in materia di proporzionale; assistenza universitaria in provincia di Trento; trasferimento alle due province autonome degli uffici della alimentazione; valore regionale dell'Istituto trentino di cultura.

Si tratta di norme già applicate ed attuate.

Una seconda fase più complessa ha riguardato un gruppo di norme di attuazione relativo a materie che presentavano delicati aspetti di rilievo politico-costituzionale, fra le quali di particolare significato sono quelle riguardanti l'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali.

Pertanto, in conformità alle risoluzioni votate dal Parlamento oggi noi veniamo a riferire, ancora una volta nel dettaglio, sulle seguenti materie, i cui problemi erano stati sollevati dal Governo nel dibattito di febbraio.

In primo luogo, l'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. In secondo luogo, l'iscrizione nelle scuole nella provincia di Bolzano con lingua di insegnamento diversa da quella dell'alunno. In terzo luogo, la ristrutturazione della organizzazione della Corte dei conti nella regione. Inoltre, le miniere, le acque minerali e termali; la residenza in Bolzano per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni comunali e regionali; modifica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973 in materia di creazione di circoscrizioni comunali; assistenza universitaria in provincia di Bolzano e ordinamento scolastico in provincia di Trento.

Giova ricordare al riguardo che per l'emanazione delle citate norme il Governo ha delega di valenza costituzionale, ai sensi dell'articolo 107 dello statuto. I problemi relativi ad alcune delle norme di attuazione sopra indicate (uso della lingua tedesca, iscrizione nelle scuole della provincia di Bolzano) hanno impegnato in modo particolare l'azione del Governo, ed hanno formato oggetto di intensi e reiterati in-

contri con esponenti sia della SVP sia delle altre forze politiche nazionali, nonché delle categorie interessate.

A tale scopo, nei giorni 20 e 21 ottobre scorso, durante la visita ufficiale effettuata a Bolzano e a Trento al fine di prendere diretto contatto con la realtà e i problemi connessi all'attuazione dello statuto, ho ricevuto dopo essermi recato presso gli organi istituzionali locali (consiglio e giunta regionale, nonché quelli delle due province autonome di Trento e Bolzano), ed ascoltato presso il Commissariato di Governo in Bolzano gli esponenti di tutti i partiti politici, delle forze sindacali e degli imprenditori della provincia di Bolzano.

Da tali incontri è emersa l'unanime aspirazione ad una rapida ed equa soluzione della vertenza altoatesina. Il principale ostacolo che si frapponeva al raggiungimento di tale meta era costituito, in particolare, da divergenze sorte in merito alla norma di attuazione sull'uso della lingua tedesca.

A seguito delle evidenziate problematiche è stata perciò costituita presso il mio ufficio una commissione a livello tecnico, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni interessate (interni e giustizia), per l'approfondimento dei punti di contrasto e per il loro superamento. In tale sede sono state apportate sostanziali modifiche e correttivi per l'adeguamento delle norme ai principi statutari, costituzionali e ordinamentali.

Successivamente, si sono svolti diversi incontri con esponenti di vertice della SVP nei giorni 22 dicembre 1987, 26 e 27 gennaio ultimo scorso, 23 e 24 febbraio. Tali incontri sono stati preceduti da riunioni con gli esponenti dei partiti della maggioranza, ai quali ho illustrato il programma di modifiche che si intendevano apportare al testo delle norme di attuazione in argomento, già approvato dalla Commissione paritetica e a suo tempo ritoccato, a seguito di precedenti incontri con esponenti della SVP, dall'allora sottosegretario Amato e dal ministro Vizzini.

Copia del relativo testo, con le modifiche intese a conformarlo all'osservanza dei suddetti principi, fu allora distribuita ai

convenuti con l'invito a far pervenire le loro osservazioni (mi riferisco al primo testo). È noto, infatti, che il vecchio schema aveva suscitato aspre critiche da parte degli esponenti politici e di quelli del mondo forense e giudiziario.

I principali motivi di contestazione riguardavano soprattutto l'impostazione data alle norme sul processo penale (quello civile non creava problemi in quanto in esso sono le due parti ad accordarsi sulla lingua da usare), che faceva obbligo al cittadino di usare la lingua del gruppo (italiano o tedesco) cui, in occasione del censimento, aveva dichiarato di appartenere, con conseguente privazione della facoltà, riconosciutagli dall'articolo 100 dello statuto, di usare nel processo la lingua preferita e quindi di scegliere liberamente il difensore di fiducia, indipendentemente dall'appartenenza di quest'ultimo all'uno o all'altro gruppo linguistico.

Nel primo testo suscitava motivo di critica anche l'accentuata preferenza accordata al processo monolingue rispetto a quello bilingue, riconoscendosi al solo imputato, e non anche alla parte civile, la possibilità di influire sulla determinazione della lingua del processo.

Altri argomenti sui quali il contrasto è risultato più vivo sono stati i seguenti. Anzitutto, il problema se il bilinguismo doveva essere osservato anche nel rapporto interno alle forze di polizia (carabinieri e Guardia di finanza), considerate dalla SVP come organismo civile e non di «tipo militare» quando svolgono operazioni di polizia giudiziaria, dato che all'interno di detti tipi di organismo il bilinguismo è escluso dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello statuto. Inoltre, la questione se il difensore nel processo penale poteva usare la propria lingua anche nel caso di processo condotto in lingua diversa.

Detti contrasti non si sono attenuati neppure dopo le modifiche a suo tempo apportate dall'allora sottosegretario Amato e dal ministro Vizzini, a seguito di una serie di incontri con i rappresentanti della minoranza di lingua tedesca.

Le modifiche da apportare possono essere così sintetizzate. In primo luogo, in applicazione degli articoli 99 e 100 dello statuto di autonomia, che parificano la lingua tedesca a quella italiana e riconoscono ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano la facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi giudiziari, vengono previsti tre tipi di processo penale (quello civile, come già precisato, non dà adito a problemi in quanto in esso sono le due parti ad accordarsi sulla lingua da usare): uno monolingue italiano, uno monolingue tedesco ed uno bilingue, e ciò a secondo che le parti del processo dichiarino tutte la stessa lingua materna (italiana o tedesca), ovvero talune la prima ed altre la seconda (articoli 15-18).

Sono state altresì notevolmente ridotte la competenza e le attribuzioni originariamente previste per la commissione paritetica competente in materia di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue, limitando le funzioni di tali commissioni a quelle di un semplice organo consultivo (articolo 6).

Al fine di determinare la lingua da usare nel processo, viene previsto lo sganciamento dalla dichiarazione resa in occasione del censimento, e viene quindi ripristinata la facoltà di scelta dell'uso della lingua (italiana o tedesca) da parte dell'interessato (articoli 14 e 126), con il conseguente venire meno della norma originaria (ultimo comma dell'articolo 14), che prevedeva una sanzione penale in caso di difformità tra la lingua dichiarata, che è ora quella materna, e quella del gruppo linguistico al quale l'interessato aveva dichiarato di appartenere in sede di censimento.

Viene riconosciuta la possibilità per il difensore di usare la propria lingua negli interventi orali, quando anche il processo si svolga in una lingua diversa (articolo 15). Viene riconosciuto alla parte civile, e non al solo imputato, il diritto di determinare la lingua da usare al processo: se l'imputato dichiara quindi di essere di lingua italiana e la parte civile di lingua materna tedesca, il processo si svolgerà nella forma bilingue (articolo 18).

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Viene inoltre affermato il principio secondo cui le forze di polizia facenti parte di ordinamenti di tipo militare (carabinieri, Guardia di finanza, agenti di custodia, reparti armati della Polizia di Stato) sono tenute ad usare la lingua tedesca solo nei rapporti esterni con la popolazione, mentre all'interno dei corpi suddetti è usata solo la lingua italiana articolo 1, ultimo comma).

Viene precisato che la qualifica di concessione di servizi di pubblico interesse deve intendersi limitata ai soggetti che gestiscono servizi rientranti nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, con la sola equiparazione ad essi della categoria dei farmacisti, e ciò in conformità del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 312 del 1983 (articolo 2).

Viene altresì chiarito che l'obbligo per detti concessionari di assumere personale bilingue (non necessariamente in possesso del patentino attestante il bilinguismo) è limitato alla misura atta a garantire l'onere di corrispondere anche nella lingua tedesca nei rapporti con gli utenti del servizio (articolo 2).

Viene introdotta una norma finale che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'uso della lingua tedesca nel processo e da parte delle forze di polizia solo dopo quattro anni dalla pubblicazione del decreto. Ciò allo scopo di consentire alle forze dell'ordine e all'amministrazione giudiziaria di organizzare i propri reparti ed i propri uffici in modo da poter adeguatamente corrispondere alle nuove esigenze (articolo 39).

A questo punto ritengo opportuno precisare, in relazione ai dubbi di costituzionalità che sono stati avanzati anche da esponenti politici in sede di dichiarazioni alla stampa, che il problema non sussiste. A tale riguardo occorre premettere che l'articolo 99 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, che è norma di rango costituzionale, stabilisce, come detto, che nella suddetta regione «la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è lingua ufficiale dello Stato». Il successivo articolo 100 riconosce ai cittadini di lingua tedesca

della provincia di Bolzano la «facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia».

Dal combinato disposto di tali norme deriva, da un lato, il diritto per il cittadino di lingua tedesca di usare la propria lingua nei rapporti con i detti organi ed uffici; e dall'altro, consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di apprestare le strutture e gli strumenti idonei a garantire all'interessato il pieno esercizio di tale diritto.

Le disposizioni contenute nello schema in argomento mirano pertanto a perseguire tali finalità, ovviamente nei limiti fissati dalle norme statutarie. Infatti, lo schema sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri disancora anzitutto, come già detto, la scelta della lingua del processo dalla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico resa in occasione del censimento della popolazione, restituendo quindi all'interessato la piena libertà di scelta, con concreta attuazione dell'indicata disposizione statutaria.

Dalla necessità di dare piena attuazione ai principi statuari e costituzionali dipende la prevista adozione dei tre succitati tipi di processo penale. Infatti non può essere negato, alla luce dei suesposti principi, che il processo si debba svolgere in una sola lingua quando vi sia un solo imputato o più imputati e parti civili che abbiano dichiarato la stessa lingua, venendo meno in questo caso la necessità di adottare un sistema bilingue per assicurare a ciascuno l'uso della propria lingua madre. Infatti un processo monolingue è senz'altro costituzionalmente legittimo perché posto a garanzia di un diritto espressamente previsto costituzionalmente; viceversa la sola previsione di un processo bilingue non altrettanto andrebbe ad armonizzarsi con tali principi.

La norma in oggetto non preclude affatto la possibilità di assumere la difesa da parte di qualsiasi avvocato italiano. Tuttavia è stata espressamente prevista la facoltà per il difensore di poter svolgere interventi orali nella sua lingua anche nel

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

processo in cui si usi l'altra lingua. Anche il diritto alla difesa è quindi ampiamente e pienamente garantito. Giova, al riguardo, precisare che trattasi di un diritto costituzionalmente garantito, ma che legittimamente può ammettere disciplina e regolamentazione.

All'uopo il Governo, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 1 e 3 del testo in esame, provvederà, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 39 e dell'articolo 15, alla predisposizione di tutti i mezzi atti ad assicurare, anche nel processo penale monolingue, il conseguimento del massimo di garanzie per l'espletamento dei diritti della difesa, in modo tale che venga evitata ogni possibile difficoltà nel loro concreto esercizio, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 15.

Comunque, limitazioni in via di fatto non hanno rilevanza sotto il profilo della legittimità costituzionale, per le suesposte considerazioni.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si deve ancora fare un'ultima precisazione concernente la ridotta portata del fenomeno, che appare essere stato dilatato oltre i suoi effettivi limiti. Il processo monolingue è infatti circoscritto alle sole ipotesi della presenza di una sola o più parti della stessa lingua. Ritengo, pertanto, che quanto esposto sia sufficiente per dissolvere ogni dubbio al riguardo.

Un cenno particolare si deve fare a proposito delle popolazioni ladine della provincia di Bolzano. Allo scopo di tutelare e valorizzare la lingua e la cultura di dette popolazioni che, a causa della loro esigua consistenza e della scarsa forza contrattuale, avrebbero corso il rischio di subire l'assimilazione soprattutto da parte del più forte ed organizzato gruppo di lingua tedesca, è stata introdotta un'apposita norma — articolo 32 — che prevede per esse la possibilità dell'uso del loro idioma nei rapporti con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli uffici della pubblica amministrazione, (escluse le forze armate le forze di polizia) siti nelle due valli ladine della provincia atesina, con l'obbligo per detti uffici di corrispondere oralmente in ladino e per iscritto conte-

stualmente nelle tre lingue italiana, tedesca e ladina.

Viene altresì prevista la possibilità dell'uso del ladino da parte dei consiglieri comunali negli interventi orali resi in occasione delle sedute consiliari dei comuni delle citate vallate nonché l'obbligo, per gli uffici della provincia autonoma che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente a favore delle popolazioni ladine, di corrispondere nella loro lingua.

Infine, viene sancita la facoltà per le popolazioni ladine di essere esaminate ed interrogate nella loro lingua, con l'ausilio di un interprete, nei processi sia in lingua italiana che tedesca che si svolgono nella provincia di Bolzano. A tale riguardo devo però precisare che, anche per soddisfare esigenze di ordine pratico, oltre che obiettivi motivi di equità, il Governo è impegnato a presentare un emendamento al disegno di legge costituzionale n. 1125 (atto della Camera) con cui si dà facoltà alle popolazioni ladine di scegliere nei processi l'uso della lingua italiana o quella tedesca.

All'adozione di dette misure di favore consentite anche da recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale si è pervenuti a seguito di una serie di incontri con gli esponenti della Unione culturale dei ladini e con quelli democraticamente eletti.

Occorre aggiungere che, con separata norma di attuazione, che ha formato anch'essa oggetto di lunghe trattative con la SVP, viene garantita e disciplinata nella provincia di Bolzano la piena libertà di iscrizione degli alunni nella scuola con lingua di insegnamento diversa dalla propria. Al fine di garantire l'efficienza della scuola è prevista, nel caso in cui l'alunno non sia in grado di seguire utilmente l'insegnamento, una valutazione da parte di un comitato misto paritetico composto da membri di lingua italiana e tedesca che decide sulla prosecuzione o meno della frequenza.

Occorre aggiungere che avverso il provvedimento negativo è fatto salvo il ricorso al TAR, il che assicura la più ampia tutela giurisdizionale dell'interessato.

Devo però ricordare che i casi di allontanamento sono stati finora estremamente limitati e che l'atmosfera globale di serenità che si instaurerà con la chiusura del «pacchetto» potrà favorire la migliore convivenza considerando che lo statuto prevede tra l'altro due tipi distinti di scuole: quella con insegnamento di lingua italiana e quella con insegnamento in lingua tedesca.

Devo infine precisare che negli incontri avuti il 23 e il 24 febbraio ultimo scorso con esponenti della SVP, nonché con i rappresentanti istituzionali della regione e delle due provincie autonome, è stato concordato che con l'approvazione delle norme di attuazione attualmente giacenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare le due norme concernenti l'uso della lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con gli uffici giudiziari e con gli organi degli uffici della pubblica amministrazione e la iscrizione degli alunni nelle scuole della provincia di Bolzano con lingua di insegnamento diversa dalla propria madre lingua), deve intendersi completata l'attuazione dello Statuto di autonomia e del cosiddetto «pacchetto» per l'Alto Adige e conseguentemente chiusa la vertenza sulla questione altoatesina. A seguito di ciò il Governo si troverà in grado di effettuare gli ulteriori passi per ottenere dall'Austria il rilascio della prevista «quietanza liberatoria» (*Commenti dei deputati Tassi e Mellini*). Devo dire che questo è quanto previsto negli accordi assunti in sede internazionale, che noi siamo tenuti ad adempiere.

Detto questo occorre, tuttavia, precisare che restano successivamente da definire le seguenti questioni: la modifica delle circoscrizioni elettorali in provincia di Bolzano per l'elezione del Senato; la modifica del titolo VI dello statuto regionale in materia di rapporti finanziari tra Stato, regione e provincia; l'istituzione in Bolzano di una sezione della corte d'appello di Trento e di una sezione del tribunale per i minorenni, a seguito delle intervenute riforme del codice di procedura penale del 1984, per cui le impugnazioni delle sentenze penali del pretore si effettuano dinanzi alla corte

d'appello e non al tribunale, sicché è necessario garantire che anche il grado d'appello si svolga secondo le regole che disciplinano l'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano e che hanno caratterizzato il primo grado.

Per le tre suindicate questioni, che richiedono per la loro soluzione la legge ordinaria, il Governo afferma la sua volontà ed impegno di procedere alle opportune iniziative legislative che possano consentire il raggiungimento degli indicati obiettivi.

Altri problemi che il Governo intende successivamente risolvere sono quelli concernenti le consentite modifiche al vigente accordo con la Germania del 27 gennaio 1976 per la regolamentazione delle posizioni pensionistiche degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, nonché l'applicazione della proporzionale etnica in provincia di Bolzano nei riguardi del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, dopo la sua costituzione in ente pubblico economico autonomo. Per quanto concerne quest'ultimo punto occorre precisare che è tuttora pendente ricorso alla Corte costituzionale, promosso dalla provincia di Bolzano, avverso la legge 17 maggio 1985, n. 210 istitutiva dell'Ente ferrovie dello Stato, sicché è necessario attendere la decisione.

Tuttavia il Governo dichiara che, successivamente alla pronuncia della Corte, assumerà, ove necessario, le conseguenti e consentite iniziative, intese a mantenere quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, utilizzando gli strumenti legislativi o, nelle more, quelli amministrativi che si rendessero necessari. Non possiamo infatti venire meno ad un impegno solenne assunto dal Parlamento con legge nei confronti della regione Trentino-Alto Adige e della provincia di Bolzano.

Rimane altresì fermo che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 160 del 6 maggio 1985), saranno attivate successivamente con urgenza le procedure per le eventuali modifiche o adeguamenti che si rendessero necessari, anche per intervenute dif-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

ficoltà interpretative, alle norme di attuazione già esistenti, per sopravvenute variazioni nell'ordinamento statale o a seguito di pronunce della Corte costituzionale, con i mezzi, gli strumenti ed i limiti previsti, ciò in relazione anche alle richieste formulate nel corso delle trattative dal presidente della provincia di Bolzano, dottor Magnago.

Ovviamente sarà conseguente alla chiusura della vertenza altoatesina la previa costituzione della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano, prevista dalla misura 137 del «pacchetto». Sicché anche per tale adempimento vi è l'impegno del Governo.

Noi riteniamo che l'attuazione del «pacchetto» e la chiusura della vertenza, non pongano automaticamente fine all'attività delle Commissioni paritetiche dei «6» e dei «12», in quanto eventuali aggiustamenti di norme di attuazione obsolete o bisognose di modifica in relazione a mutamenti che intervengono nella legislazione nazionale potranno pur sempre presentarsi. In tal caso, salvo che il Parlamento non voglia modificare gli strumenti procedurali esistenti, sarà pur sempre necessario avvalersi di essi, almeno in questa fase transitoria.

In tal senso milita la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale con la nota decisione n. 160 del 1985.

Il Governo si riserva però, nell'equilibrio della rappresentanza paritetica delle Commissioni, di rivederne la composizione per quanto riguarda i rappresentanti dello Stato.

Ritengo opportuno sottolineare questo aspetto perché è necessario che, nell'ambito della normalizzazione dei rapporti fra l'amministrazione centrale dello Stato, le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige, vi siano, fino a quando non intervengano modifiche, Commissioni che eventualmente procedano nel modo precedentemente illustrato.

Ritengo, a questo punto, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il Governo abbia onorevolmente adempiuto agli impegni che gli derivavano dalle risoluzioni

approvate il 19 febbraio dello scorso anno, portando a soluzione una vertenza che si trascina da circa vent'anni.

Devo ancora ribadire che con l'approvazione di queste norme non soltanto si realizzerà compiutamente la migliore e pacifica convivenza tra le popolazioni di lingua italiana e di lingua tedesca in Alto Adige, ma si otterrà anche sul piano internazionale la rimozione dell'unico motivo di disagio nei rapporti comunque più che ottimi con la vicina ed amica Repubblica austriaca.

CARLO TASSI. Con Waldheim!

ARISTIDE GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*. Confido, pertanto, onorevoli colleghi, che il Parlamento, tenendo conto dell'importanza politica, storica e di rilievo costituzionale rivestita dalle norme in oggetto, vorrà confortare l'opera del Governo.

Prima di terminare questo doveroso adempimento del Governo nei confronti del Parlamento, devo precisare — poiché sono state talvolta fatte illazioni — che tutte le norme inerenti al processo penale riguardano soltanto la provincia di Bolzano.

CARLO TASSI. Ci mancava altro! Insomma, non siamo obbligati a cantare: «*Deutschland, Deutschland über alles*».

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego.

ARISTIDE GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*. Nel passato qualcuno l'aveva cantato, ma non certamente io.

Il Governo, rilevando questo aspetto, intende mettere in luce che in materia di regolamento dei rapporti tra l'amministrazione centrale e la provincia di Bolzano esiste una ben precisa certezza del diritto la cui importanza non può essere sottaciuta, in un momento in cui la mancanza di certezza del diritto è elemento che certamente eccita estremismi.

Riteniamo, pertanto, che l'azione del Governo possa ridare — almeno questo è il

nostro augurio e la nostra speranza — alle popolazioni italiane altoatesine di lingua tedesca, italiana e ladina il senso della lealtà nazionale.

Pertanto il processo di sviluppo di questa convivenza in una visione europea più vasta e complessa deve essere assecondato. A nostro giudizio queste norme sono un punto di partenza importante per il futuro di quella regione (*Applausi*).

CARLO TASSI. Ma quale certezza, se aspetti il *placet* del *Kaiser*!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, se vuole parlare potrà farlo in seguito, dopo essersi iscritto.

Avverto che, come poc'anzi preannunziato, non si passerà ora alla discussione sulle comunicazioni del Governo, ma la questione sarà affrontata alla ripresa pomeridiana della seduta.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori perché volevo segnalare a lei e ai colleghi una questione di particolare delicatezza.

Ci troviamo in un contesto in cui i rapporti tra i due rami del Parlamento hanno visto momenti di difficoltà, di divergenza, qualche volta di conflitto. A me risulta — lo segnalo a lei e a tutti i colleghi dell'Assemblea, e in particolare ai presidenti di gruppo e al ministro per i rapporti con il Parlamento — che questa mattina il Senato della Repubblica avrebbe stabilito, in sede di Conferenza di capigruppo, di procedere comunque alla discussione sulle intese concernenti l'Alto Adige, indipendentemente dallo stato della discussione alla Camera sulla stessa materia.

Mi auguro che questa informazione, che per altro ho ricevuto dal Senato, non sia vera, o almeno venga prontamente rettificata. Non c'è dubbio, infatti, che non possiamo stabilire, signora Presidente, un precedente del genere (non entro qui nel me-

rito dell'argomento dell'Alto Adige e del Sud Tirolo), per cui un ramo del Parlamento affronta una questione che non solo è controversa (tanto è vero che gli iscritti a parlare qui alla Camera sono quasi sessanta), ma lo è anche dal punto di vista politico, all'interno dei gruppi politici, tanto che in materia non è assolutamente emersa finora una linea univoca. L'altro ramo del Parlamento, prescindendo dalla conclusione della discussione in questa Camera (ed anzi scavalcandola ed ignorandola), intende intraprendere una propria discussione sullo stesso argomento, per giungere eventualmente a conclusioni. In questo modo, signora Presidente, onorevoli colleghi, creeremmo un precedente grave, gravissimo, il quale — mi permetto di osservare — potrebbe essere utilizzato in qualsiasi circostanza e in modo del tutto illegale e incostituzionale, al fine di risolvere una situazione difficile determinatasi in un ramo del Parlamento dove siano già iniziate una procedura legislativa ed una discussione che dovrebbero portare alla votazione di documenti di indirizzo.

Signora Presidente, ho voluto segnalare tale situazione, che mi auguro venga risolta. Sappiamo che essa sarebbe particolarmente aggravata dal fatto che l'attuale Governo si trova in *articulo mortis*, per cui una accelerazione ed una forzatura dei lavori parlamentari apparirebbero, a maggior ragione, inaccettabili ed illegittime.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, io non sono stata informata né dalla Presidenza del Senato né dal Governo dell'inserimento nel calendario dei lavori del Senato della discussione sulle comunicazioni del Governo circa le intese concernenti l'Alto Adige.

Debbo tuttavia farle notare, innanzitutto, una questione di carattere generale: una Camera non ha alcun potere di intervenire sulla deliberazioni dell'altra Camera in materia di calendario dei lavori. Quindi, noi non abbiamo alcun potere di intervento sui lavori del Senato, e lo stesso vale per il Senato nei nostri confronti.

Vorrei svolgere altresì un'altra considerazione. Ci troviamo, nel caso di specie,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

dinanzi a comunicazioni rese dal Governo sulle intese concernenti l'Alto Adige, alle quali seguirà un dibattito che terminerà, probabilmente, con un voto di indirizzo; ma non ci troviamo di fronte ad un atto legislativo. In quest'ultimo caso, onorevole Rutelli, lei certamente avrebbe ragione di dire che è scorretto muoversi in un certo modo. In questo caso, siamo invece di fronte a comunicazioni del Governo, ad un conseguente dibattito ed, eventualmente (perché ancora non è certo), ad un voto.

Non mi sembra dunque che vi siano gli estremi perché la Presidenza della Camera possa intervenire presso la Presidenza del Senato o presso il Governo, per lamentare una asserita lesione costituzionale, come invece avverrebbe se il diverso comportamento delle Camere attenesse al procedimento legislativo.

Onorevoli colleghi, ora sospenderemo, come previsto i nostri lavori. Alla ripresa pomeridiana dovremo innanzitutto risolvere la questione dell'inversione dell'ordine del giorno, e successivamente, se del caso, riprendere il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale riguardanti i procedimenti d'accusa.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 12,25,  
è ripresa alle 15,35.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Carlo Casini è in missione per incarico del suo ufficio.

### **Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente

all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, recante proroga dei contributi GESCAL, norma in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (2174).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge:

Il deputato Mirko Tremaglia presenta la petizione di Paolo Chiarenza, da Cervasca (Cuneo), e numerosi altri cittadini di varie località, anche residenti all'estero, che chiedono un provvedimento legislativo per consentire ai cittadini italiani all'estero di votare nei luoghi di residenza (66);

Flavia Manzi, da Guidonia (Roma), e numerosi altri cittadini di varie località, rappresentano la comune necessità che l'Italia svolga un attivo ruolo internazionale per la soluzione del problema palestinese e l'OLP venga ufficialmente riconosciuta quale legittimo rappresentante del popolo palestinese (67);

Alberto Giovanardi, da Cologno Monzese (Milano), chiede un provvedimento legislativo per eliminare le sperequazioni dei trattamenti pensionistici dei militari collocati a riposo anteriormente al 1979 rispetto a quelli congedati dopo tale data (68);

Mario Massarotto, da Castelfranco Veneto (Treviso), chiede un provvedimento legislativo di modifica della legge 1° ottobre 1987, n. 405, per eliminare le sperequazioni determinatesi a danno dei sup-  
pienti dei conservatori di musica in ser-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

vizio precedentemente all'anno scolastico 1986/87 (69);

Adriano Pelizza, da Genova, chiede un provvedimento legislativo per porre fine alle sperequazioni derivanti dalle cosiddette pensioni d'annata (70).

Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

#### Sull'ordine dei lavori.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Tra venti minuti, si riunirà la Commissione giustizia in sede legislativa. Delicato è l'argomento che essa sta per affrontare — non c'è bisogno che lo dica — così come delicato è quello che si sta trattando in aula. Basterebbe solo questa considerazione per indurre ad evitare la concomitanza di tali lavori. Aggiungo poi che sia io sia altri colleghi siamo personalmente impegnati nel loro svolgimento. Ci è stato detto che la Presidenza ha autorizzato la Commissione a tenere seduta in sede legislativa in concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

Credo che qualunque autorizzazione o deliberazione non possa comportare il conferimento del dono dell'ubiquità a tutti i deputati, tanto meno a me che, forse, ne sono il meno degno, non aspirando alla santità. Di conseguenza, signor Presidente, non posso che formulare una viva protesta per tale fatto e rivendicare il mio diritto di deputato di contribuire con il mio voto alla formazione delle leggi dello Stato dovunque sono chiamato dal mio dovere a farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non credo che sia necessaria la sua protesta dal momento che, al fine di sconvocare le Commissioni, è sufficiente la sua segnalazione.

Ritengo che la Presidenza abbia assunto

determinazioni coerenti con la possibilità di garantire la coesistenza, non competitiva, degli organi dei parlamentari. Se si dovranno, come credo, effettuare votazioni, la Presidenza non mancherà di provvedere immediatamente alla sconvocazione delle Commissioni, in relazione alle esigenze da lei ricordate non dell'ubiquità ma della seria partecipazione ai lavori di ciascuno di noi.

#### Si riprende la discussione della proposta di legge costituzionale n. 2288 e delle concorrenti proposte di leggi costituzionali nn. 1292 e 1483.

PRESIDENTE. Ricordo che questa mattina si è chiusa la discussione sull'articolo 1.

Prego l'onorevole Presidente della Commissione di esprimere il parere della stessa sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 1.3, che contiene un'impostazione interamente diversa da quella del testo in discussione, non ritenendo di dover mutare il proprio avviso sulla intelaiatura di massima della nuova disciplina. La Commissione esprime altresì parere contrario sull'emendamento Calderisi 1.4, in quanto tendente a limitare la disciplina ai ministri in carica. La Commissione, inoltre, dovendo mantenere una disciplina riferita all'oggetto della questione (ossia al reato in quanto ministeriale), ritiene di non dover limitare la disciplina stessa alla durata in carica dei membri del Governo. Per la stessa ragione esprime parere contrario sull'emendamento Calderisi 1.5, così come sull'emendamento Teodori 1.6.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 1.2, in quanto tendente a conservare comunque un intervento del Parlamento nel procedimento relativo all'accertamento di questi reati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Per quanto concerne l'emendamento Ferrara 1.1 (sul quale chiedo un momento di attenzione ai colleghi), la Commissione ha espresso un apprezzamento largamente positivo preferendo, per una serie di ragioni che non è il caso ora di rendere esplicite ma che sono comprese nella discussione che fino ad ora si è svolta, la denominazione dell'atto in autorizzazione invece che in deliberazione. Tuttavia, a maggioranza, la Commissione allo stato delle cose esprime parere contrario sull'emendamento Ferrara 1.1 perché preferirebbe non introdurre alcun emendamento al testo. È questa la ragione per la quale la Commissione ha espresso parere contrario. Se non vi fosse stata questa considerazione, ho il dovere di comunicare all'Assemblea che l'opinione largamente prevalente nella Commissione sarebbe stata favorevole.

Infine, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Teodori 1.7, in quanto ritiene opportuno mantenere la distinzione di competenze tra i due rami del Parlamento e non reintrodurre la figura del Parlamento in seduta comune per tali reati.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, la posizione del Governo è uguale a quella espressa dal presidente della I Commissione, onorevole Labriola, e non merita, quindi, particolare analisi e ulteriore chiarimento. Il parere del Governo è contrario sull'emendamento Pazzaglia 1.2 e sugli emendamenti presentati dal gruppo federalista europeo. Si tratta di argomenti ampiamente trattati, sui quali si sono assunte posizioni nell'altro ramo del Parlamento con maggiore libertà di scelta, in quel momento, da parte del Governo.

L'atteggiamento remissivo del Governo, allora adottato, diviene ora atteggiamento contrario a questi emendamenti, per salvaguardare ciò che è stato frutto di un'ampia discussione svoltasi nell'altro ramo del

Parlamento. Tale argomentazione vale soprattutto per l'emendamento Ferrara 1.1, cui ha fatto particolare riferimento il presidente della I Commissione, anche in considerazione del fatto che per il nostro ordinamento costituzionale devono intercorrere tre mesi tra la prima e la seconda lettura di una proposta di legge costituzionale e del fatto che il Governo non è allo stato favorevole ad un prolungamento dell'iter del provvedimento.

Anche al Governo sembra, in linea teorica, che la sostituzione della parola «deliberazione» con la parola «autorizzazione» avrebbe potuto essere accettata, ma, nell'attuale contingenza, essendo chiaro che il termine «deliberazione» adottato nel testo del Senato non può essere altro che una «autorizzazione», il Governo preferisce — come del resto ha detto il presidente della Commissione riferendo dei lavori del Comitato dei nove — rinunciare a tale modifica, favorendo l'accoglimento dell'articolo 1 nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

In conclusione, il parere del Governo è contrario, per le motivazioni che ho brevemente esposto, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Avverto che, dovendosi procedere a votazioni a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

**MASSIMO TEODORI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MASSIMO TEODORI.** Signor Presidente, desidero annunciare che il gruppo federalista europeo ritira la richiesta di votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Ciò potrebbe consentire di evitare la sospensione della seduta perché decorra il regolamento termine di preavviso.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale chiede la votazione a scrutinio segreto del mio emendamento 1.2. Resta quindi valido l'annuncio da lei dato in ordine alla decorrenza del termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Onorevoli colleghi, ritengo opportuno procedere immediatamente alla sospensione della seduta perché decorra il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, anche per dar modo alla Presidenza di procedere nel frattempo alla sconvocazione delle Commissioni.

Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,50,  
è ripresa alle 16,15.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Mellini 1.3.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, in un primo tempo avevamo chiesto lo scrutinio segreto su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1; poi avevamo ritirato tale richiesta per dare maggiore speditezza ai lavori dell'Assemblea. Visto però che il gruppo del Movimento sociale italiano ha mantenuto la richiesta di scrutinio segreto sull'emendamento Pazzaglia 1.2, chiediamo nuovamente che la votazione avvenga a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Mellini 1.3 l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro...

Signor Presidente, vorrei pregarla di invitare cortesemente i colleghi a prendere posto.

PRESIDENTE. Lei intanto inizi, ché la cortesia dei colleghi è proverbiale.

Onorevoli colleghi, vi prego di rendervi conto che un collega sta parlando e che sarebbe buona regola ascoltarlo.

GIUSEPPE CALDERISI. Il gruppo federalista europeo non condivide l'impatto complessivo del provvedimento in esame; oggetto del referendum — voglio ricordarlo — erano le norme della legge del 1978, quella legge che fu varata dai governi di unità nazionale per impedire lo svolgimento del precedente referendum sulla Commissione inquirente. Si tratta di una legge che in modo truffaldino confermò il carattere inquirente di quella Commissione, cioè il suo potere giurisdizionale istruttorio speciale, in contrasto con la legge costituzionale del 1953, che prevedeva una Commissione semplicemente referente.

Si deve ricordare che oggetto del referendum erano state proprio queste norme, non quelle relative alle altre fasi dei procedimenti d'accusa; e l'opinione pubblica, per l'appunto, condannò l'operato di questa Commissione, che, in virtù di poteri non previsti dalla Costituzione, aveva operato da grande insabbiatrice, da ombrello protettore per tutti i reati commessi dai ministri.

I motivi che hanno spinto i radicali a promuovere per due volte un referendum su questa materia non erano dettati da un pregiudizio assoluto nei confronti del sistema della giustizia politica: tali iniziative referendarie erano state indotte piuttosto dall'esigenza di rimuovere gli ostacoli che per decenni si erano frapposti al corretto funzionamento delle procedure d'accusa nei confronti dei ministri.

Anche dopo la «riforma imbroglio» del 1978, la posizione del gruppo federalista europeo è rimasta fedele al disegno della nostra Costituzione. A nostro avviso,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

quindi, poteva essere oggetto della riforma solo l'eliminazione della funzione giurisdizionale della Commissione. A tale fine si poteva procedere anche con l'approvazione di una legge ordinaria che, tra l'altro, non avrebbe creato problemi in ordine alla scadenza del 7 aprile.

Si è voluta, invece, scegliere la strada della riforma costituzionale. Ci si è preoccupati solo del vuoto legislativo che si sarebbe determinato in seguito all'altro referendum, quello sulla responsabilità civile dei magistrati. Tutto ciò creerà, come sappiamo, notevoli problemi, che tuttavia sono la conseguenza di tale scelta.

Non condividiamo il testo in esame per diverse ragioni. A nostro avviso, tra l'altro, si tratta di una legge che presenta un meccanismo che difficilmente potrà funzionare.

Nel 1978 si rispose al referendum con una legge che non cambiò nulla; questa volta è stata scelta la strada di una legge che apparentemente cambia tutto, rischiando però di introdurre un meccanismo di paralisi della giustizia in questa materia.

Con l'emendamento Mellini 1.3 abbiamo voluto che restasse agli atti la nostra posizione; in esso tra l'altro, proponiamo che i ministri in carica vengano sottoposti ad un regime diverso da quelli cessati dalla carica, perché, a nostro avviso, la logica ed il disegno del costituente erano quelli di un procedimento di accusa speciale solo per i ministri in carica. Oggetto di tutela, secondo il disegno del costituente, era dunque soltanto il rapporto con il Governo in carica.

Non si spiega quindi la ragione in base alla quale si dovrebbe prevedere una tutela particolare per i ministri che siano cessati dalla carica. Si vuole solo estendere ai ministri cessati dalla carica un criterio ricollegabile alla ragion di Stato, come viene ancor più riconfermato nell'articolo 9 di questa proposta di legge costituzionale.

Riteniamo, per altro, errata, e quindi non la condividiamo, anche la riconferma prevista nell'articolo 1 di una prassi che arbitrariamente è stata fatta derivare dall'articolo 96 della Costituzione.

L'emendamento Mellini 1.3 si muove sul versante della riforma costituzionale. Siamo stati costretti a seguire questa linea ed abbiamo voluto che con esso rimanesse agli atti e venisse rappresentata la nostra posizione in merito. Affidiamo quindi al voto dell'Assemblea la nostra posizione di netto dissenso rispetto all'impianto previsto in questo testo (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 322 |
| Maggioranza .....        | 162 |
| Voti favorevoli .....    | 33  |
| Voti contrari .....      | 289 |

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Calderisi 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche con l'emendamento 1.4. abbiamo voluto rappresentare la nostra posizione che si ispira, in modo fedele, al disegno tracciato dal costituente.

Vorrei ricordare brevemente che egli basava ogni ragione — come ho già avuto modo di dire — sul rapporto fiduciario Governo-Parlamento. La logica cui si ispi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

rava era la seguente: se il Presidente del Consiglio o i ministri avessero commesso reati, sarebbe stato necessario seguire particolari procedure in sede parlamentare volte ad esaminare le imputazioni. Se il Parlamento stesso avesse ravvisato i presupposti di un'azione penale, quest'ultima avrebbe dovuto essere affidata non al giudizio della magistratura ordinaria, bensì a quello della Corte costituzionale; organo, questo, competente anche a giudicare il Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

Signor Presidente, se leggiamo l'articolo 96 della Costituzione, nonché gli atti dell'Assemblea costituente, ci rendiamo conto che il legislatore di allora pensava al rapporto fiduciario tra esecutivo ed organo legislativo, preoccupandosi che in esso non si inserisse l'azione penale promossa da un magistrato.

Questo è il motivo per il quale il costituente prevede determinate procedure speciali di accusa, nonché il deferimento del ministro imputato dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune e non dinanzi alla Camera di appartenenza, secondo quanto prevede invece il provvedimento al nostro esame, la cui logica genera certamente confusione, in quanto si confonde con quella che è alla base dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Nella Costituzione si fa quindi esplicito riferimento al Parlamento riunito in seduta comune, proprio per tale motivo.

Il costituente, nel momento in cui prevedeva alcune norme, pensava ai ministri in carica; se avesse avuto il sospetto che questa tutela sarebbe stata estesa agli ex ministri, probabilmente non avrebbe scritto una norma siffatta che appare dettata solo da motivi improntati alla ragion di Stato, che non è la ragion di Stato classica, bensì quella partitocratica e di regime, in riferimento alla quale si stabilisce che anche gli ex ministri sono tutelati in modo particolare dai menzionati procedimenti.

Certo, il costituente aveva in mente un sistema che funzionasse e che non permettesse ai governi di durare pochi mesi ed ai

procedimenti penali di durare invece degli anni: egli pensava esattamente il contrario! Il fatto che sia accaduto l'opposto, non credo possa essere motivo sufficiente per farci abbandonare il disegno costituzionale, che abbiamo voluto riprodurre.

Altra, a nostro giudizio, avrebbe dovuto essere la modifica legislativa rispondente al voto popolare espresso l'8 novembre. Tale modifica avrebbe dovuto limitarsi a riformare la Commissione inquirente, affidando di fatto l'istruttoria alla magistratura ordinaria: solo questo avrebbe dovuto essere l'oggetto della riforma! Comunque anche con questo secondo emendamento abbiamo inteso ribadire la nostra posizione, che desideriamo rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calderisi 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 348 |
| Votanti .....         | 347 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 174 |
| Voti favorevoli ..... | 39  |
| Voti contrari .....   | 308 |

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Calderisi 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei segnalare all'attenzione dei presenti che gli emendamenti Calderisi 1.5 e Teodori 1.6 tendono ad individuare una diversa visione del principio dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri.

Riteniamo che essa debba riguardare i ministri in carica e non i ministri ed i Presidenti del Consiglio il cui mandato sia cessato. L'istituto dell'autorizzazione dovrebbe, ripeto, essere riservato alla funzione, nel momento in cui essa viene votata, non alla persona.

Per tali motivi, il gruppo federalista europeo ha proposto gli emendamenti Calderisi 1.5 e Teodori 1.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calderisi 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 360 |
| Votanti .....         | 359 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 180 |
| Voti favorevoli ..... | 32  |
| Voti contrari .....   | 327 |

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Aglietta Maria Adelaide

Agrusti Michelangelo  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Antonucci Bruno  
Arnaboldi Patrizia  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino

Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Demitry Giuseppe  
Di Donato Giulio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina  
Gabbuggiani Elio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavini Andrea Sergio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Salvatore  
Guarino Giuseppe  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca  
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marianetti Agostino  
Marri Germano

Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mellini Mauro  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni

Nania Domenico  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Pellizzari Gianmario

Perani Mario

Perrone Antonino

Petrocelli Edilio

Picchetti Santino

Piccoli Flaminio

Piermartini Gabriele

Piredda Matteo

Piro Franco

Pisicchio Giuseppe

Poli Gian Gaetano

Poli Bortone Adriana

Portatadino Costante

Poti Damiano

Prandini Onelio

Principe Sandro

Provantini Alberto

Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Rais Francesco

Rallo Girolamo

Ravasio Renato

Rebecchi Aldo

Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo

Reina Giuseppe

Renzulli Aldo Gabriele

Ricciuti Romeo

Ridi Silvano

Riggio Vito

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rizzo Aldo

Rojch Angelino

Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer

Rosini Giacomo

Russo Franco

Russo Raffaele

Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo

Samà Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna

Santoro Italice

Sapienza Orazio

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Savino Nicola

Scàlfaro Oscar Luigi

Scalia Massimo

Scarlatto Guglielmo

Schettini Giacomo Antonio

Senaldi Carlo

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Serrentino Pietro

Soave Sergio

Solaroli Bruno

Spini Valdo

Staller Elena Anna

Stanzani Ghedini Sergio Augusto

Sterpa Egidio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tarabini Eugenio

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Teodori Massimo

Testa Antonio

Testa Enrico

Toma Mario

Torchio Giuseppe

Trantino Vincenzo

Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Vesce Emilio

Violante Luciano

Visco Vincenzo

Viti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Volponi Alberto  
 Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zangheri Renato  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Calderisi 1.5:*

Vito Alfredo

*Si è astenuto sull'emendamento Calderisi 1.4:*

Gramaglia Mariella

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Bianco Gerardo  
 Boniver Margherita  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappiello Agata Alma  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia  
 Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michelini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Teodori 1.6 sia precluso dalla votazione testè effettuata.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, l'emendamento Teodori 1.6 è sostitutivo, mentre l'emendamento Calderisi 1.5 è soppressivo.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, ai fini della preclusione è la stessa, identica cosa. Se, per avventura, approvassimo l'emendamento Teodori 1.6, avremmo votato in modo difforme sulla medesima questione. Per questo ritengo che l'emendamento in questione sia precluso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Labriola. Il verbo usato nei due emendamenti sembra renderne diverso, per così dire, l'effetto. La sua osservazione mi sembra invece corretta; dichiaro pertanto precluso dalla votazione precedente l'emendamento Teodori 1.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, «Non è possibile fare tanto che i ministri non rubino. Io sono stato nettissimo e ho avuto governatori e altri ministri sotto di me; e con tutta la diligenza che io abbia usato e lo exemplo che ho dato loro, non ho potuto provvedere tanto che basti». Questo diceva Guicciardini, ier l'altro, dei ministri del tempo suo; questo constatiamo oggi dei ministri del tempo nostro.

Ha ragione Guareschi quando afferma che l'uomo fa la storia ma subisce la geografia... E la geografia della ruberia di Stato è abbastanza uniforme.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Signor Presidente, l'emendamento Pazzaglia 1.2 è volto ad eliminare l'ultima parte dell'articolo 1 del progetto di legge al nostro esame: mantiene, cioè, la competenza pura e semplice dell'autorità giudiziaria ordinaria, mutilando in tal modo il testo dell'articolo in esame.

Il senso di tale emendamento è che i ladri, a qualsiasi categoria onoraria od onorifica, di poltrona o di altro appartengano, vanno giudicati come tali, pertanto dalla magistratura ordinaria.

Questo è, secondo la vostra visione "semaforica" della Camera dei deputati, il segnale che l'opinione pubblica attenderebbe da voi, signori! Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà, ovviamente, a favore dell'emendamento Pazzaglia 1.2.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 356 |
| Maggioranza .....        | 179 |
| Voti favorevoli .....    | 32  |
| Voti contrari .....      | 324 |

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aglietta Maria Adelaide  
Agrusti Michelangelo  
Alagna Egidio

Alborghetti Guido  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Arnaboldi Patrizia  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Giovanni  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Caprili Milziade  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe

Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare  
  
D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina  
  
Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Gei Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippò Ugo  
Guarino Giuseppe  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca  
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Gerolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Fustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marianetti Agostino  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo

Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mellini Mauro  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni

Nania Domenico  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricciuti Romeo  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Russo Franco  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Santoro Italice  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna  
Stanzani Ghedini Sergio Augusto  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Testa Antonio  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario.

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zangheri Renato  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zolla Michele  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Bianco Gerardo  
 Boniver Margherita  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappelletto Agata Alma  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia  
 Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michellini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferrara 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, il nostro emendamento 1.1 mira a definire quello che, dall'impianto generale del pro-

getto, risulta essere l'atto che il Parlamento deve porre in essere, negando eventualmente l'autorizzazione a proseguire l'azione penale.

Mi sembra che sia necessario definire nel modo che proponiamo questo atto, visto che si abbandona l'istituto dell'accusa parlamentare, visto che, di conseguenza, si introduce l'attribuzione alla giurisdizione ordinaria della competenza in materia di reati ministeriali e considerato, infine, che l'intervento parlamentare non può, pertanto, essere altro che un intervento autorizzatorio.

Signor Presidente, riteniamo che a tal fine sia necessario che il Parlamento, in questa fase di attività di revisione costituzionale, adotti coerentemente lo stesso termine per tutti i momenti normativi che esprimiamo l'esigenza appunto dell'attività parlamentare, quando il Parlamento ne venga investito.

È nostra intenzione, signor Presidente, che il testo al nostro esame sia migliorato rispetto alla formulazione originaria, pervenutaci dal Senato; vogliamo soprattutto che questo testo sia reso credibile e corrispondente al voto popolare espresso nel novembre scorso. Vogliamo altresì che la riforma si faccia e che perciò venga approvato un testo di riforma delle norme costituzionali in materia di reati ministeriali.

Siamo molto preoccupati — devo sottolinearlo — dell'incertezza e dell'ambiguità che sembrano serpeggiare in alcuni settori di questa Assemblea; incertezza ed ambiguità che noi constatiamo e che ci preoccupano perché, signor Presidente, proprio in questo momento, a fronte dei gravi ed inammissibili scandali che emergono, si determina un'ansia di pulizia che, tuttavia, salva la società.

Riteniamo che il Parlamento debba rispondere positivamente — com'è suo dovere — a quest'ansia di pulizia, approvando immediatamente la riforma riguardante la Commissione inquirente (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cardetti. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha ricordato molto opportunamente il presidente della Commissione, sul merito e sulle motivazioni dell'emendamento 1.1, poc'anzi ribadite dal collega Ferrara, la Commissione ha espresso sostanzialmente un parere favorevole. Se poi, nella realtà, è stato espresso, a maggioranza, un parere contrario, ciò è dovuto al fatto che diversi gruppi hanno ritenuto di dover dare la precedenza all'esigenza di approvare urgentemente questa proposta di legge costituzionale, dato l'esito del referendum del novembre scorso e considerate anche le note scadenze temporali; è per queste ragioni che hanno ritenuto di non modificare in nessuna parte il testo pervenuto dal Senato.

In tal senso si è espresso in Commissione il relatore, onorevole Segni, e in tal senso ci muoviamo noi come gruppo socialista.

Sono, però, intervenuti alcuni fatti nuovi. Anzitutto la presentazione — resa nota ai membri del Comitato dei nove solo questa mattina — di emendamenti, non certo di scarso rilievo, alcuni dei quali condivisibili e sicuramente degni di attenzione, da parte di due autorevoli esponenti della democrazia cristiana, l'onorevole Fumagalli e l'onorevole Gargani.

La situazione di fronte alla quale ci troviamo ci fa riflettere e ci fa credere possibile che, nel corso della votazione e al di là del fatto che il Comitato dei nove non abbia ritenuto di mutare il proprio atteggiamento complessivo, si giunga ad alcune modifiche di altre parti di questa proposta di legge.

Riteniamo che non esista, dunque, più il carattere di urgenza che prima ho ricordato, anche in considerazione delle dichiarazioni rese in Commissione a nome del gruppo federalista europeo dal collega Teodori, il quale, di fronte ad una ipotesi di non emendabilità, ha prospettato la possibilità che il suo gruppo ricorra a qualsiasi strumento regolamentare.

Noi che non abbiamo presentato emendamenti non perché non avessimo da proporre miglioramenti al testo, ma in obbedienza alla logica che faceva prevalere

l'urgenza, noi che in Commissione non abbiamo espresso parere favorevole su emendamenti che pure ritenevamo migliorativi, a questo punto ci poniamo il problema di concorrere alla formazione di una legge migliore.

Per tali motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento Ferrara 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento Ferrara 1.1, in quanto lo consideriamo più coerente rispetto all'impianto dell'articolo relativo all'intervento del Parlamento, quale potrà risultare anche dall'approvazione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Gargani e Fumagalli Carulli, al quale si riferiva il collega Cardetti.

Se, infatti, verrà approvato il suddetto emendamento, che eliminerà un riferimento specifico (secondo un orientamento prevalso almeno in parte in seno alla Commissione giustizia), risulterà più corretto e in definitiva necessario parlare di autorizzazione, anziché di deliberazione.

Noi riteniamo che sia questo l'atteggiamento più giusto, anche indipendentemente dalle nostre posizioni di fondo in merito all'impianto generale del provvedimento. Pertanto, voteremo a favore dell'emendamento Ferrara 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Signor Presidente, credo che il problema posto dall'onorevole Cardetti sia assolutamente comprensibile. Egli afferma che, se si congettura che nei confronti del provvedimento possano intervenire deliberazioni emendative nel prosieguo del suo esame, viene meno l'idea che sarebbe stato oppor-

tuno non apportare correzioni e dunque si può correggere.

Mi sembra allo stesso modo comprensibile la posizione dell'onorevole Ferrara, il quale per altro — come ha fatto anche l'onorevole Mellini — ha dato appuntamento al momento in cui si discuterà il successivo articolo 9.

Con il mio intervento (che tende a problematizzare la questione) pongo la seguente domanda: siamo sicuri che tale modificazione migliori il testo esistente?

Vorrei far notare all'onorevole Ferrara che il termine «autorizzazione» mi sembra assolutamente riduttivo nei confronti della valenza di una eventuale determinazione negativa del Parlamento in relazione ad una ipotesi accusatoria. Si dà infatti il caso che in quella ipotesi la Camera o il Senato non neghino una autorizzazione a procedere, ma statuiscono una condizione di non punibilità. Credo che sia questo il significato e che lo si comprenda bene.

Parlare, allora, di deliberazione, anziché di autorizzazione, mi sembra che, dal punto di vista semantico, sia una soluzione assai più appropriata e convincente di quella proposta con l'emendamento Ferrara 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferrara 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 378 |
| Maggioranza .....        | 190 |
| Voti favorevoli .....    | 227 |
| Voti contrari .....      | 151 |

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Teodori 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su questo emendamento, ma anche perché ritengo che, essendo stata testé approvata la modifica introdotta dall'emendamento Ferrara 1.1, sia forse opportuno che il Comitato dei nove si riunisca per prendere nuovamente in considerazione gli emendamenti presentati, compreso, forse, anche quello su cui sto intervenendo.

Non si tratta solo del fatto di rispondere ad una logica diversa, visto che in questo emendamento noi riproponiamo il Parlamento in seduta comune anziché la Camera di appartenenza con il meccanismo descritto nell'articolo successivo. Il problema che noi poniamo riguarda piuttosto il fatto che il testo al nostro esame presenta attualmente gravi inconvenienti. Faccio soltanto notare, ad esempio, che il collegio istruttorio previsto dall'articolo 7 potrà, in base all'attuale formulazione ed a seconda delle connessioni con gli imputati, decidere discrezionalmente se investire della questione l'una o l'altra Camera.

Credo che ipotizzare una legge costituzionale che presenti questo tipo di inconvenienti sia molto grave. Nell'emendamento Teodori 1.7 noi abbiamo quindi riproposto il Parlamento in seduta comune, ma il nostro intento più generale è quello di far sì che la legge in questione sia priva di inconvenienti come quello testé illustrato. Vorrei conoscere in proposito l'opinione del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Chiedo al Comitato dei nove di esprimere il proprio parere sulla richiesta dell'onorevole Calderisi.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, per la verità avrei preferito prendere la parola una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

volta votato l'articolo 1 (che, a mio avviso, deve essere in ogni caso votato), per chiedere il rinvio della discussione del provvedimento. Avrei preferito, ripeto, avanzare questa richiesta successivamente, perché quello sarebbe stato, secondo me, il momento opportuno. Ad ogni modo, poiché ella chiede cortesemente l'opinione del Comitato dei nove, devo dire che a questo punto il rinvio mi sembra quasi obbligato, naturalmente dopo la votazione dell'articolo 1. Tutto questo per la semplice ragione che il Comitato dei nove ritiene opportuna una nuova valutazione definitiva su tutti gli altri emendamenti: essendo stato approvato l'emendamento Ferrara 1.1, occorre infatti rivedere il giudizio anche su tutti gli altri. Non siamo in grado di procedere a questo esame in breve tempo e quindi, una volta votato l'articolo 1, le chiederò a nome del Comitato dei nove il rinvio della discussione.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Labriola.

Avverto che sull'emendamento Teodori 1.7 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Teodori 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 375 |
| Maggioranza . . . . .        | 188 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 51  |
| Voti contrari . . . . .      | 324 |

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Aglietta Maria Adelaide  
Agrusti Michelangelo

Alborghetti Guido  
Alpini Renato  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Arnaboldi Patrizia  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Baruffi Luigi  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Giovanni  
Bruno Paolo  
Bruzzani Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Contu Felice

Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
d'Amato Luigi  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Ducè Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepez Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippò Ugo  
Guarino Giuseppe  
Guarra Antonio  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca  
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marianetti Agostino  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
  
Nania Domenico  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricciuti Romeo

Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Russo Franco  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna  
Stanzani Ghedini Sergio Augusto  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Teodori Massimo  
 Testa Antonio  
 Testa Enrico  
 Toma Mario  
 Trabacchini Quarto  
 Trantino Vincenzo  
 Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
 Valensise Raffaele  
 Vazzoler Sergio  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vesce Emilio  
 Violante Luciano  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo  
 Viti Vincenzo  
 Vito Alfredo  
 Volponi Alberto

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zangheri Renato  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Bianco Gerardo  
 Boniver Margherita  
 Bruno Antonio  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappiello Agata Alma  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia

Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michelini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, intervengo molto brevemente e semplicemente per sottolineare come la scelta, ormai compiuta dalla maggioranza, di un sistema nuovo ma farraginoso, complicato ma nello stesso tempo foriero di conseguenze negative, anche per la stessa realizzazione pratica delle indicazioni contenute nell'articolo 1, che è il presupposto di tutti gli articoli successivi e dei meccanismi in essi previsti, ci faccia giudicare negativamente non solo l'articolo 1, ma tutta la proposta di legge.

Signor Presidente, noi stiamo perdendo, anzi abbiamo perso, una buona occasione per fare una cosa che sarebbe stata gradita al popolo sovrano. Non dobbiamo dimenticare infatti che il popolo sovrano è tale non soltanto nei momenti referendari o in quelli elettorali, ma lo è sempre. Quindi, secondo noi — o dovendo essere — i rappresentanti del popolo sovrano, dovremmo essere anche i sapienti e saggi interpreti dei suoi intendimenti, dei suoi indirizzi e delle sue volontà.

Credo che governare non significhi fare per decreto-legge quello che per il ritardo è divenuto uno stato di necessità; credo che significhi prevenire, prevedere e predisporre. Allo stesso modo, non credo che legiferare debba significare fare il minimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

indispensabile e necessario per non violare la Costituzione e, nello stesso tempo, per arrivare tardi a disporre malamente ciò che rappresenterebbe la miglior tutela del popolo sovrano.

Stiamo andando in una direzione completamente sbagliata. È stata di fatto, certo, scelta l'autorità giudiziaria ordinaria. Tuttavia, nei confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria — e a favore dei ministri e per i ministri — si arriva a stabilire due filtri, un carburatore doppio corpo ed una iniezione diretta, vale a dire si arriva addirittura al collegio sorteggiato di magistrati qualcuno dei quali, magari — o la maggioranza o la totalità dei quali — non ha mai condotto un'istruttoria penale. Essi si sentono quanto mai pesantemente colpiti dal fatto di dover istruire un procedimento nei confronti del potente.

Molto meglio sarebbe che l'istruttoria fosse seguita dal solito magistrato istruttore che è abituato a farlo. Per quanto riguarda, poi quella responsabilità dei magistrati di cui alla legge che stiamo per approvare, quanto inciderà essa — proprio perché il soggetto inquisito è un ministro o un ex ministro, quindi un potente — sulla libertà di azione di un collegio, all'interno del quale si stabiliranno una maggioranza ed una minoranza?

È una farragine assoluta e spaventosa. Non vi rendete conto di questo! Ve lo dico perché noi, invece, ce ne siamo resi conto, essendo stati i primi a non volere più la giustizia politica ed a chiedere la giustizia ordinaria perché un ministro, se ruba, non ha il diritto ad una maggiore e migliore tutela rispetto a quella cui ha diritto il ladrunco che col grimaldello ruba nell'appartamento. Ebbene, proprio noi vi diciamo: state scegliendo una strada sbagliata. Il nostro voto è fermamente contrario e ribadisco il nostro «no» negativo, già espresso altra volta dal presidente del mio gruppo, perché le scelte di questo Governo meritano solo e soltanto un «no» negativo (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'articolo 1 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 374 |
| Votanti .....         | 372 |
| Astenuti .....        | 2   |
| Maggioranza .....     | 187 |
| Voti favorevoli ..... | 321 |
| Voti contrari .....   | 51  |

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide  
 Agrusti Michelangelo  
 Alborghetti Guido  
 Alpini Renato  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbera Augusto Antonio  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Bernocco Garzanti Luigina  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Giovanni  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi

Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
d'Amato Luigi  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Firpo Luigi  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippio Ugo

Guarino Giuseppe  
Guarra Antonio  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marianetti Agostino  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mennitti Domenico

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nania Domenico  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante

Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricciuti Romeo  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gian Franco  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italico  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Schettini Giacomo Antonio  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna  
Stanzani Ghedini Sergio Augusto  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Testa Antonio  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Arnaboldi Patrizia  
Russo Franco

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Anselmi Tina  
Becchi Ada  
Bianco Gerardo  
Boniver Margherita  
Caccia Paolo Pietro  
Cappiello Agata Alma  
Casini Carlo  
Castagnola Luigi  
Cherchi Salvatore  
Faraguti Luciano  
Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Marzo Biagio  
Michelini Alberto  
Pellegatta Giovanni  
Polidori Enzo  
Russo Vincenzo  
Sanguineti Mauro  
Silvestri Giuliano  
Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Se ho compreso bene, l'onorevole Labriola ha poco fa richiesto che il Comitato dei nove si riunisca per l'esame degli articoli successivi.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Presidente, per la verità io chiedo qualcosa di più. Se poi potessimo disporre di una seduta completa per la conclusione dell'iter del provvedimento, potremmo anche chiedere una sospensione per esaminare tutti gli emendamenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Tuttavia, se così non è, a causa del previsto calendario dei lavori della Camera, io chiederei un rinvio dell'esame del provvedimento. Ciò perché, signor Presidente, il Comitato dei nove non si trova di fronte alla specifica questione posta da un singolo emendamento, ma davanti ad un problema che riguarda tutti gli emendamenti. Essendo venuto meno il motivo per il quale molti gruppi hanno dichiarato il loro «no» agli emendamenti, pur convenendo sugli stessi, è evidente che tutti si devono pronunciare nuovamente su ciascun emendamento. In tal modo si pone a noi la questione.

Non sono, quindi, nella condizione di chiedere una breve sospensione, perché essa non basterebbe.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Labriola, per queste precisazioni che sono importanti ai fini della scelta degli strumenti operativi e che ritengo, per quanto mi riguarda, fondate.

**GUIDO ALBORGHETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUIDO ALBORGHETTI.** Presidente, a noi sembra che, pur concordando sull'opportunità che il Comitato dei nove proceda ad un ulteriore esame degli articoli rimanenti, relativi alla Commissione inquirente, si possa nel contempo procedere all'esame della legge finanziaria, secondo quanto il Presidente della Camera ha avuto modo di dire ieri sera in chiusura di seduta.

Formalizzo quindi la proposta di dare la possibilità al Comitato dei nove di procedere nell'esame degli ulteriori emendamenti, nella situazione che si è determinata, e chiedo che nel frattempo l'Assemblea prosegua nell'esame della legge finanziaria.

**PRESIDENTE.** Onorevole Alborghetti, prendo atto della sua posizione non favorevole al rinvio della trattazione, ma solo alla sospensione.

**FRANCESCO RUTELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCESCO RUTELLI.** Presidente, mi pare che ci troviamo in una situazione piuttosto delicata ed importante per i nostri lavori. Mi sembra opportuno ottenere dalla Presidenza, dal Governo e dai gruppi un chiarimento, e possibilmente raggiungere un'intesa sul modo di procedere.

A nessuno è ignoto, infatti, che ci troviamo di fronte alla necessità di approvare la legge finanziaria ed il bilancio che rapidamente la Commissione bilancio della Camera ha licenziato questa mattina; dobbiamo altresì affrontare la questione, molto complicata, dell'Alto Adige su cui sono iscritti a parlare per la discussione generale oltre cinquanta colleghi (se non vado errato); abbiamo infine in sospenso la discussione delle proposte di legge costituzionale relative alla Commissione inquirente che è stata, su proposta del presidente della Commissione affari costituzionali, indirizzata verso il rinvio.

A me pare, signor Presidente, che non si possa procedere «a spicchi» nella programmazione dei nostri lavori, sui quali segnalo che incombe, anche, nella giornata di domani, la conclusione delle votazioni entro il limite massimo delle ore 13 (secondo gli impegni assunti e le comunicazioni del Presidente della Camera) e la coda delle interpellanze sulla cosiddetta vicenda delle «carceri d'oro» che dovrebbero essere svolte sempre domani mattina, se finissimo questa sera, o eventualmente nel prosieguo.

A me non pare che alle 17 del pomeriggio della giornata che originariamente doveva essere conclusiva si possa pensare di andare avanti a «spizzichi e bocconi», e non invece con una programmazione integrale dei nostri lavori che dia certezza agli stessi e un'assicurazione a tutti i colleghi sul modo in cui si svolgeranno.

Pertanto questa è la mia richiesta di chiarimento sull'ordine dei lavori perché si stabilisca con molta chiarezza ed assunzione di responsabilità da parte di cia-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

scuno quale sia il modo in cui si procede.

**PRESIDENTE.** Onorevole Rutelli, rispondo subito in modo che delle mie parole possa avvalersi anche il collega Pazzaglia che ha chiesto di intervenire.

Il problema non è, in questo momento, quello di procedere a «spizzichi» o «pezzi e bocconi», come si dice in Toscana, quanto piuttosto quello di dare corso ad una proposta formulata dal presidente Labriola in relazione ad un provvedimento che necessita di un rinvio per un esame che tenga conto di quanto emerso in questa fase. Subito dopo vi è una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Tutto ciò mi sembra pertanto coerente con un corso regolare dei nostri lavori, cosa che, naturalmente, presuppone il consenso.

Quanto si è detto attiene ad una serie di complessi problemi, ma se li analizziamo singolarmente ritengo che eviteremo di giungere alla commistione dei temi. In ogni caso, onorevole Rutelli, ho preso atto della sua richiesta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, nell'ultima seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo tenutasi lo scorso 8 marzo tutti i gruppi si sono resi conto che rispetto ai programmi originari risultava indispensabile introdurre talune modifiche e fare alcune rinunzie, altrimenti non sarebbe stato possibile esaminare la legge finanziaria ed il bilancio entro la mattinata di domani, termine ultimo per qualunque votazione.

Signor Presidente, desidero anche dire il motivo di ciò. Tutti i gruppi si sono resi conto del fatto che non è possibile rinviare l'esame di tali questioni alla prossima settimana, e che non era neppure accettabile che dovessero essere differiti gli impegni extraparlamentari, ma di carattere parlamentare, di un gruppo che erano stati annunciati da lungo tempo.

I fatti stanno dimostrando che le considerazioni svolte nella Conferenza dei presidenti di gruppo erano validissime. Desidero associarmi alla richiesta avanzata

dall'onorevole Rutelli che mi sembra debba avere la precedenza rispetto a qualunque altra attività della Camera.

Dobbiamo dare ordine ai nostri lavori non con votazioni, signor Presidente, ma prendendo atto della situazione esistente e convocando la Conferenza dei presidenti di gruppo. Vorrei rilevare, signor Presidente, che a questo punto tale convocazione diventa indispensabile anche perché le voglio far presente che fuori di qui, da diversi giorni, i precari della pubblica istruzione chiedono che la Camera decida sui provvedimenti che li riguardano. La Commissione ha licenziato per l'Assemblea il provvedimento in questione. Ne domandiamo, pertanto, un esame sollecito, indispensabile per soddisfare le esigenze dei precari.

Dobbiamo, quindi, dare ordine ai nostri lavori senza lasciare nulla al verificarsi di particolari eventi o di particolari maggo-

ranze.

In secondo luogo, attraverso la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si deve rimeditare su tutto ciò che è stato deciso, per procedere razionalmente.

Desidero rilevare, signor Presidente — e voglio che sia chiaro —, che non siamo pregiudizialmente contrari all'inizio del dibattito sulle comunicazioni del Governo concernenti l'Alto Adige. Siamo pregiudizialmente contrari a un dibattito che sostituisca la necessaria decisione dell'Assemblea. Non siamo disposti a surrogarla con un dibattito che esponga le posizioni dei vari gruppi, né ad accettare che si faccia uno di quei dibattiti finti, dove parla qualcuno che è contrario e gli altri lasciano che le cose vadano avanti.

Signor Presidente, le ho rubato qualche minuto per svolgere tali considerazioni in Assemblea. Credo che ciò serva anche a lei per sollecitare una nuova riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pazzaglia, la ringrazio per il contributo di chiarezza fornito. Prima di ogni altra considerazione, però, l'Assemblea, che ovviamente è sovrana deve valutare la richiesta del collega Pazzaglia in ordine alla prosecuzione o meno dei lavori sulla base delle osserva-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

zioni fatte e delle considerazioni svolte che la Presidenza condivide dal punto di vista della motivazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, mi pare che occorra fare chiarezza fra i gruppi politici su una questione che rimane alla porta, ma che, invece, ritengo condizioni pesantemente i nostri lavori.

Dobbiamo in primo luogo compiere un atto dovuto, quello dell'approvazione dei documenti finanziari provenienti dal Senato.

Sappiamo anche che dopo la votazione dei documenti finanziari si aprirà (pilotata e non pilotata) la fase del chiarimento e della crisi di Governo. Penso che responsabilmente, al di là di come la Presidenza intenderà decidere in ordine ai nostri lavori (se richiedere un voto dell'Assemblea per stabilire quali provvedimenti esaminare o convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo), non possiamo affrontare temi e discussioni che implicano decisioni che proiettino i loro effetti sul prossimo Governo (o su questo stesso, secondo come terminerà il chiarimento).

Mi pare, allora, Presidente, che per quanto riguarda la questione dell'Alto Adige non si possa giungere ad una decisione, tenendo anche conto del fatto che vi sono 50 iscritti a parlare.

Per quanto riguarda la riunione del Consiglio dei ministri, ritengo che la Camera dovrebbe lanciare un segnale, in quanto anche per questioni come quella di Montalto di Castro — su cui, giustamente, i colleghi del gruppo verde richiamano l'attenzione — bisognerebbe seguire lo stesso orientamento.

In conclusione, al fine di organizzare al meglio i nostri lavori propongo che l'Assemblea inizi l'esame dei documenti finanziari trasmessi dal Senato, e che nel frattempo si riunisca la Conferenza dei presidenti di gruppo per valutare la proposta testé avanzata dall'onorevole Pazzaglia, relativa all'esame del provvedimento sui precari della scuola (al fine anche di verificare effettivamente lo stato dei lavori in

materia). Successivamente, si potrebbe passare allo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni sugli appalti in materia di edilizia penitenziaria, anche in considerazione del fatto che la Camera non può sospendere i propri lavori senza aver prima affrontato questo argomento, pena il lasciare tutto nell'ombra o comunque il lasciare, per intero, l'esame della materia alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

In breve, la mia richiesta è di affrontare oggi pomeriggio l'esame delle modifiche apportate dal Senato ai documenti finanziari e, a seguire lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sulle cosiddette carceri d'oro.

Ciò detto, per il tempo che rimarrà a nostra disposizione il gruppo di democrazia proletaria non ha alcuna difficoltà a che l'Assemblea riprenda l'esame delle proposte di legge costituzionali concernente la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ed a valutare la proposta formulata dall'onorevole Pazzaglia in ordine alla questione dei precari della scuola.

PRESIDENTE. In relazione alla complessità dei problemi ed alla necessità di seguire un criterio organico sulla individuazione delle priorità che sono state evidenziate ritengo, anche a seguito dei contatti intercorsi con il Presidente della Camera, che sia opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per le 17,15.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta sospesa alle 17,5,  
è ripresa alle 18,25.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

**Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 febbraio 1988 è stato assegnato alla VI Commissione per-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

manente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2062.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi assegnate in sede legislativa anche le sottoindicate proposte di legge, vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato:

**BERSELLI:** «Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola» (592) *(con parere della I, della V, della VII e della X Commissione);*

**MICHELI:** «Istituzione per il triennio 1988-1990 della "Lotteria nazionale città di Foligno"» (714) *(con parere della I, della V, della VII e della X Commissione);*

**AULETA ed altri:** «Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi» (882) *(con parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione);*

**FERRARI MARTE ed altri:** «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro» (975) *(con parere della I, della V, della VII e della XII Commissione);*

**BRUZZANI ed altri:** «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa» (1381) *(con parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione);*

**BELLOCCHIO e FERRARA:** «Istituzione della lotteria di Caserta» (1383) *(con parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione);*

**CAMBER:** «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste» (1537) *(con parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

Avverto che si passerà ora alla discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

**Discussione congiunta dei disegni di legge: S. 470-B — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria**

**1988) (modificato dal Senato) (2043-bis-B); S. 471-B — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (modificato dal Senato) (2044-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge, già modificati dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, avvertendo che i presidenti dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria ne hanno chiesto l'ampliamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta odierna la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Aiardi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**ALBERTO AIARDI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame che questa Camera è chiamata nuovamente a svolgere sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1988, dopo l'approvazione da parte del Senato, concerne soltanto due modifiche apportate al testo già approvato da questo ramo del Parlamento.

La prima modifica riguarda lo stralcio dell'articolo 27, che tratta della regolamentazione dei trattamenti extrastipendio dei dipendenti pubblici; la seconda investe l'articolo 7, con la reintroduzione dell'aumento dal 25 al 30 per cento della ritenuta d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali.

Rispetto alla formulazione approvata a suo tempo in prima lettura dal Senato, sono stati introdotti nuovi criteri di determinazione di detto aumento, che si pos-

sono sintetizzare come segue: la temporaneità di tale aumento, che è previsto fino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge; la non applicabilità dell'aumento della ritenuta, che pertanto resta al 25 per cento, sugli interessi relativi ai certificati di deposito ed ai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché ai depositi a risparmio postale.

Il versamento di acconto da parte degli enti creditizi è portato, per le due scadenze previste, al 60 per cento solo per il 1988 e mantenuto al 50 per cento per gli anni 1989 e 1990, come previsto nel testo già approvato dalla Camera.

A seguito dell'approvazione di tale emendamento da parte del Senato, è stata predisposta dal Governo la relativa nota di variazione, che diminuisce di 400 miliardi la previsione di entrata del capitolo di bilancio 1026, relativo alla voce «ritenute su interessi premi, eccetera», in considerazione appunto della minore entrata conseguente al fatto che l'aumento della ritenuta d'imposta sugli interessi non viene applicata, come ho già rilevato, in maniera generalizzata non essendo applicabile, ai certificati di deposito, o ai depositi vincolati a non meno di tre mesi e ai depositi di risparmio postale.

La riduzione di previsione di 400 miliardi è in relazione, tra l'altro, al fatto che l'entrata connessa all'aumento della ritenuta di imposta era già contenuta nei saldi contabili approvati dalla Camera dove, con apposita nota alla tabella di bilancio, si recepiscono, in riferimento alla legislazione vigente, gli effetti già previsti da tale voce con il decreto fiscale approvato all'inizio dell'anno dal Governo.

Mentre pertanto esprimo parere favorevole sul nuovo testo della legge finanziaria con specifico riguardo all'argomento trattato, esprimo contestualmente parere favorevole alla variazione di bilancio, sulla base peraltro del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio, a maggioranza, in sede referente.

Tale giudizio favorevole si collega,

anche in termini di contenuto (e senza voler riprendere l'ampio dibattito svolto intorno alla legge finanziaria), a quella esigenza di recupero di risorse nella direzione di contenimento e riduzione del fabbisogno complessivo: obiettivo che si è manifestato ancor più improcrastinabile dopo gli ultimi dati consuntivi sul fabbisogno 1987, che si attestano sui 114 mila miliardi, e sulla base delle stime più precise per il 1988, che sono nell'ordine dei 122 mila miliardi.

Le iniziative per una manovra di rientro su livelli più compatibili, almeno non superiori a quelli del 1987 ed augurabilmente inferiori, dovranno essere alla base di un impegno deciso, serio e prioritario dell'azione governativa e trovare una rispondenza responsabile nello stesso Parlamento. Una gestione oculata delle risorse, con l'occhio costantemente rivolto al risanamento dei conti pubblici, può d'altronde rappresentare una condizione per rendere produttive al meglio le scelte di manovra economica contenuta nella legge finanziaria.

Avverto, nel concludere il mio intervento, che la Commissione finanze ha preliminarmente trasmesso alla Commissione bilancio la sua relazione favorevole sulle parti del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio di sua competenza modificate dal Senato.

Sulla base della motivazione che ho fin qui esposto, rivolgo pertanto un invito all'Assemblea a recepire le modifiche introdotte dal Senato, concludendo così, con l'approvazione definitiva della legge finanziaria e del bilancio 1988, una vicenda che tormentata questa volta come non mai, è stata comunque portatrice di molteplici ammaestramenti di cui dovremmo trarre profitto, al fine di percorrere sin dall'immediato futuro strade più agevoli e sicure (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, siamo qui a parlare ancora della legge finanziaria, e in maniera non positiva dal nostro punto di vista, perché la maggioranza e il Governo, al Senato, hanno ritenuto di apportare delle modifiche al testo licenziato dalla Camera; modifiche alle quali confermiamo la nostra avversione.

Il disegno di legge finanziaria non si è imposto alla ammirazione di nessuno per la sua qualità, per le sue dimensioni, per la patologia della finanza pubblica di cui si è fatto portatore; ma non si è imposto alla benevolenza di nessuno soprattutto per la maniera indiscriminata con cui ha voluto colpire i redditi e il risparmio. Ci riferiamo, innanzi tutto, alla riproduzione, che la maggioranza e il Governo al Senato hanno voluto realizzare, dei commi 8 e seguenti dell'articolo 7 della legge finanziaria, che elevano al 30 per cento l'aliquota dell'imposta sugli interessi, premi e altri frutti dei depositi, dei conti correnti bancari e postali, di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Siamo di fronte ad una ostinazione del Governo e della maggioranza, degna di miglior causa; un'ostinazione nei confronti della quale noi, con pari tenacia, riproponiamo un emendamento soppressivo di quanto è stato ripristinato al Senato in danno del risparmio.

È vero che la battaglia condotta dalle opposizioni contro il primitivo testo dell'articolo 8 della legge finanziaria ha dato qualche frutto, se è vero che la maggioranza ed il Governo hanno dovuto convenire con le opposizioni circa il fatto che era esso l'aumento al 30 per cento della tassazione degli interessi, premi ed altri frutti dei certificati di deposito e dei depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché dei depositi a risparmio postale. La maggioranza ed il Governo hanno dovuto

convenire con le opposizioni sul fatto che il risparmio postale e quello vincolato non meritassero questa ulteriore penalizzazione, tanto che si è stabilito che la relativa aliquota restasse ferma al 25 per cento (con una precisazione per altro inutile, anche sotto il profilo della tecnica legislativa, in quanto, non essendo questo tipo di depositi compresi tra quelli indicati dall'ottavo comma, era assolutamente superfluo farvi specifico riferimento).

Per queste ragioni, noi riproponiamo un emendamento in parte soppressivo ed in parte sostitutivo dei commi dall'ottavo al dodicesimo della norma in questione, intendendo con ciò ribadire la nostra convinzione che aumenti di risorse procurati in maniera avventuristica, temporanea, non razionale e non strutturale, con la solita promessa di rivederli in sede di riordinamento del regime fiscale sui redditi da capitale, sono aumenti che non si attagliano ad una manovra che abbia la pretesa di darsi un minimo di razionalità e che quindi non possono essere in alcun modo condivisi. Questi aumenti confermano la mancanza di indirizzi unitari e generali da parte della maggioranza e del Governo, che non sono stati in grado, dopo l'approvazione da parte della Camera della legge finanziaria, di determinare l'ammontare del disavanzo e del fabbisogno. Il fabbisogno è stato anzi interpretato diversamente da varie fonti, anche esterne al Governo. Un fabbisogno che si è formato non tanto per la mancata possibilità di procacciare nuove risorse, ma per l'incapacità di razionalizzare le tante, le troppe spese improduttive che sono presenti nei nostri documenti finanziari ed hanno caratterizzato le scelte del Governo e della maggioranza nel formulare il disegno di legge finanziaria.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento relativo al ripristino dell'articolo 27 del testo varato dalla Camera, articolo sul quale particolarmente insistiamo, perché prevede di devolvere allo Stato l'ottanta per cento dei compensi percepiti da funzionari e dirigenti pubblici per l'effettuazione di collaudi, arbitrari ed altre prestazioni che esulano dal rapporto di lavoro

con le amministrazioni di appartenenza. Ci sembra che l'approvazione di questa norma sia doverosa in un momento in cui si impone l'avvio di una battaglia per la trasparenza, che non può non avere come primi protagonisti i servitori dello Stato, coloro che sono titolari di un rapporto organico con lo Stato. È questa la ragione per la quale abbiamo riproposto insieme ad altri gruppi l'articolo 27 nel testo già approvato dalla Camera, sia pure con qualche alleggerimento, confidando che questo ramo del Parlamento lo accolga.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GERARDO BIANCO

RAFFAELE VALENSISE. Come si fa a rispondere alle preoccupazioni ed alle perplessità della pubblica opinione di fronte a fatti scandalosi come quelli venuti recentemente alla luce e che investono la classe politica ed anche, e non marginalmente, settori della dirigenza della pubblica amministrazione, senza un atteggiamento di rigore che faccia chiarezza sull'entità e la natura dei compensi spettanti a coloro che sono titolari di pubbliche funzioni, affinché tali compensi non possano essere veicoli prodromici di corruzione o di situazioni di irregolarità?

Non si può non dare una risposta di questo genere all'opinione pubblica, e quella della legge finanziaria è un'occasione unica, che il Parlamento non può lasciarsi sfuggire, perché l'opinione pubblica ha il diritto di avere dalle Camere, nel momento in cui licenziano i documenti di bilancio, un dato che non sia persecutorio nei confronti di nessuno, ma risulti ispirato dal necessario ed indispensabile rigore nei confronti di attività che devono essere giustamente remunerate, ma che non possono restare prive di disciplina come avviene attualmente, dando luogo a situazioni che fanno pensare molte volte a scandali o che concorrono a produrre un alone di sospetto o, quanto meno, di incertezza intorno all'immagine della pubblica amministrazione.

Sono passaggi necessari, questi, dai

quali noi riteniamo che il Parlamento e le singole forze politiche non possano esimersi.

Voglio spendere poche parole sulla volontà di rivedere quei meccanismi introdotti a suo tempo della legge n. 468 e che hanno dato vita all'istituto della legge finanziaria. Fin dal dibattito che avvenne in questo ramo del Parlamento nel luglio 1978, prevedemmo facilmente che una normativa come quella prefigurata dalla legge n. 468, di riforma della contabilità dello Stato, sebbene diventata uno strumento con il quale le maggioranze si sarebbero schierate a tutela di interessi non generali, bensì particolari. Oggi, a dieci anni di distanza, la riforma della legge n. 468 si impone, ed è commendevole lo sforzo che il Parlamento va facendo per correggerla, per dare luogo ad una procedura che sia veramente diretta ad allocare risorse in modo razionale.

Va detto tuttavia che Governo e maggioranza hanno il dovere di far precedere la legge finanziaria da un'attività programmatica, tenuto conto che invece il periodo che precede la legge finanziaria è stato sempre di grande incertezza, di approssimazione e di confusione. Avevamo già avanzato questa proposta in sede di Commissione; la riproponiamo qui per debito di completezza, perché l'opinione pubblica è rimasta perplessa in seguito alle campagne (giuste) di censura della legge finanziaria, ma anche in seguito a campagne allarmistiche, che talvolta sono state suscitate o stimolate da coloro che volevano proteggere determinate conversioni di marcia o determinate accelerazioni di spesa. Deve essere pertanto compiuto un tentativo di razionalizzazione di questa situazione, anche con i mezzi modesti che questo sistema appresta.

Come si sa, il Movimento sociale italiano è un partito che fa della proposta di alternativa, anche in termini istituzionali, uno dei suoi temi fondamentali di battaglia; noi riteniamo, però, che anche senza arrivare alla revisione della Costituzione si possa dare luogo a procedimenti virtuosi, che avvino un tentativo di programmazione. Ecco perché noi abbiamo proposto, e con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

tinueremo a proporre in dettaglio, che la sessione di bilancio sia preceduta, tre mesi prima, da una sessione di programma, nella quale possano confluire le istanze, possono essere chiarite e dibattute le richieste e le necessità del Governo e della maggioranza; una sessione di programma che si concluda con l'approvazione di un documento, che dovrebbe essere quello che in via ridotta e provvisoria è stato immaginato nelle procedure di indirizzo elaborate nel 1986 e utilizzate per la finanziaria 1987. In altre parole, in via più ampia e più formale noi, a conclusione della sessione di programma, avremmo un documento elaborato a discusso dall'aula, sul quale il Governo potrebbe anche porre la questione di fiducia: da quel documento poi la maggioranza non dovrebbe decampare, dovendosi in esso riconoscere totalmente.

È possibile che ci si attardi nella polemica a favore o contro l'abolizione del voto segreto, quando ci sono strumenti che possono essere utilizzati e vengono invece trascurati? Lo strumento principe è quello della chiarezza politica. Il fenomeno dei cosiddetti «franchi tiratori», che stravolge i progetti della maggioranza, trova la sua causa essenziale nel fatto che la maggioranza non si riconosce nei documenti che vengono sottoposti all'approvazione del Parlamento. Per questo noi proponiamo l'introduzione di un procedimento positivo, la sessione di programma, che permetta alla maggioranza di riconoscersi, non in modo approssimativo, ma in via analitica e in via programmatica, in uno specifico documento che serva poi di base per la legge finanziaria da presentarsi nel mese di settembre.

Signor Presidente, ho voluto accennare a questa nostra proposta per dare alla nostra critica e alla nostra battaglia di opposizione anche dei contenuti propositivi per il breve e medio periodo.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, consentite all'onorevole Valensise di svolgere il suo intervento.

**RAFFAELE VALENSISE.** La ringrazio, si-

gnor Presidente. Intendiamo infatti dare il nostro contributo per favorire l'uscita da una simile situazione.

Non vorremmo che il cattivo uso di uno strumento empirico di programmazione, quale è la legge finanziaria, prevista dalla legge n. 468 del 1968, giocasse come condanna della programmazione e finisse per farci tornare indietro, ai vecchi bilanci di una volta. La società moderna, le accresciute funzioni dello Stato e degli enti economici nella società stessa, l'estendersi del settore pubblico (che, per tale ragione, viene definito settore pubblico allargato) e il più considerevole peso che tale settore ha sulla finanza pubblica, impongono linee di programmazione, concertazioni e soprattutto obbedienza agli impegni concertati e programmati.

Devo poi aggiungere che nel testo della legge finanziaria al nostro esame si è verificata una danza delle cifre, in particolare sulla stima delle entrate. Tutto ciò, non è tollerabile. In sede di programmazione finanziaria, in sede di sessione di programma, come quella che noi proponiamo, la stima delle entrate previste per l'anno successivo si gioverebbe di una procedura che potrebbe prevedere la contemporaneità dello svolgimento dei lavori della sessione di programma con quelli inerenti alla formulazione del bilancio di assestamento, che, come è noto, rappresenta un'indicazione abbastanza precisa di quanto è accaduto nel campo delle uscite e delle entrate nel primo semestre dell'anno. Le proiezioni, quindi, sarebbero meno arbitrarie e le stime sarebbero meno avventurose o avventuristiche.

Non è possibile, infatti, precludere alle Camere la possibilità di esprimere un'opinione difforme da quella del Governo, con votazione a maggioranza, in ordine alla quantità e all'ammontare delle stime dei flussi di entrata, mentre è doveroso che il Parlamento, che si deve occupare dei documenti finanziari, venga messo in condizione di conoscere la reale consistenza di quei flussi, senza che questi siano caratterizzati dalla massima opinabilità e siano molte visibilmente contrastati dalle interpretazioni del Governo che variano in base

alle comodità, alle opportunità e convenienze che il Governo stesso e la maggioranza ritengono di ricavare nelle diverse fasi dell'*iter* dei documenti finanziari.

Signor Presidente, se questa è la situazione, confidiamo che la Camera voglia ristabilire il testo della finanziaria così come era stato licenziato mediante l'accoglimento dei nostri emendamenti, che sono simili, se non uguali, a quelli di altre forze politiche. Vogliamo ciò per ripristinare il principio della tutela del risparmio e per affermare il principio di trasparenza nei confronti di coloro che sono legati da rapporto organico alla pubblica amministrazione.

Nel concludere, auspico che la prossima legge finanziaria possa essere elaborata in una situazione normativa che non consenta al Governo di ricorrere a quella approssimazione empirica e dannosa per il paese che ha prodotto la legge finanziaria per il 1988 (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al prossimo iscritto a parlare vorrei chiarire brevemente una questione.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario dei lavori devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione, ma date le circostanze, la Presidenza consente che vengano effettuate le iscrizioni a parlare anche dopo l'inizio della discussione. Invito pertanto i colleghi che intendano parlare a segnalarlo subito alla Presidenza.

È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desidero commentare brevemente non solo la vicenda legata all'*iter* della legge finanziaria, ma anche quella politica generale. Ricordo che il Governo Gorla fu incaricato dal Presidente della Repubblica, dopo la crisi determinatasi nel novembre dello scorso anno, di seguire la legge finanziaria e quella di bilancio fino alla loro approva-

zione. Devo dire che l'*iter* di entrambi i provvedimenti è stato quest'anno particolarmente travagliato, non solo per i voti espressi dai cosiddetti franchi tiratori, i quali hanno ritenuto di votare a favore delle proposte formulate dall'opposizione su punti estremamente qualificanti, ma soprattutto per l'incalzare delle opposizioni fuori e dentro il Parlamento. Scioperi indetti dai sindacati, manifestazioni promosse da categorie particolarmente colpite come quella dei pensionati, hanno di fatto pesato sull'andamento della legge finanziaria.

Su parecchie questioni vi è stata un'ampia convergenza da parte delle forze della maggioranza, le quali hanno così dimostrato che il Governo Gorla non solo non aveva programma, ma non era in grado di commisurarsi lealmente con le opposizioni. Esso ha tentato di percorrere delle scorciatoie, ha tentato bracci di ferro in Parlamento senza averne la forza (in quanto non aveva dietro di sé una maggioranza compatta), né idee chiare da esporre.

All'interno del Governo Gorla sono scaturite proposte, quali quelle messe a punto dal ministro Ruffolo, nonché quelle sulle quali ha dovuto convenire il ministro Formica, in relazione al famoso «tetto» pensionistico, su cui la Confindustria ha praticato un fuoco di sbarramento in questi ultimi giorni.

La legge finanziaria ha dimostrato l'inconsistenza dell'attuale Governo che doveva essere di programma, ma che in realtà non lo è stato. Il Governo Gorla ha dovuto subire una «precrisi», per l'iniziativa di una forza della stessa maggioranza (il partito liberale) ed una vera crisi imposta dall'incalzare delle opposizioni.

Il Governo Gorla ha avuto la fiducia del Parlamento in quanto doveva assolvere un preciso incarico, quello di fare in modo che la legge più importante per la gestione della finanza pubblica fosse approvata. Questa sera, o al più tardi nella giornata di domani, la Camera dovrebbe approvare definitivamente la legge finanziaria.

Signor Presidente, abbiamo ripresentato alcuni emendamenti che si riferiscono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

alle due modifiche introdotte dal Senato e che non prolungherebbero di molto la vita dell'attuale Governo. In quarantott'ore esso dovrebbe aver concluso il suo compito, anche nel caso in cui i nostri emendamenti, come ci auguriamo, fossero approvati.

Ho voluto prendere la parola per ricordare che il Governo Gorla non aveva un termine di calendario, bensì politico, cioè l'esaurimento della discussione parlamentare sui documenti finanziari. Ciò sta avvenendo, per cui esso non può pretendere di intervenire su altre questioni rilevanti quali quella di Montalto di Castro e quella relativa al pacchetto delle norme riguardanti il Sud Tirolo.

Su Montalto di Castro noi, forze referendarie, unitamente al gruppo verde, alla sinistra indipendente, al gruppo federalista europeo ed a quello comunista abbiamo fatto presente in tutte queste settimane, con interventi svolti in Commissione industria ed in Assemblea, che il Governo Gorla non poteva assumere alcuna decisione al riguardo perché non si poteva fare altro che subordinarla alla discussione del piano energetico nazionale, le cui linee non sono definite. Soprattutto, desidero ribadire che un Governo senza spessore politico e privo di un indirizzo programmatico non poteva permettersi neppure di intervenire.

In particolare, desidero ricordare che in merito alle vicende legate alla centrale di Montalto di Castro esiste un voto espresso dalle popolazioni interessate, così come esiste un impegno dal sindaco e dalle forze sociali di Montalto contro la continuazione del cantiere e volto ad imporre la riconversione della centrale.

Il Governo inoltre si era impegnato a sentire il Parlamento su tali vicende; ritengo tuttavia che l'attuale compagine non abbia titolo nelle condizioni presenti, per decidere alcunché in merito alla centrale. Riteniamo pertanto che sia priva di qualsiasi supporto, e debba considerarsi una pura illazione, la voce, tra il provocatorio ed il fantomatico, secondo la quale il Consiglio dei ministri avrebbe all'ordine del giorno le vicende legate a Montalto di Ca-

stro. Desidero in questa sede rilevare che qualora Gorla intendesse porre all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tale problema, questo costituirebbe non soltanto uno schiaffo all'alleato socialista (cosa che è avvenuta altre volte) ma uno sgambetto al segretario politico di quel partito, che si accinge al chiarimento ed alla crisi cosiddetta pilotata.

Può Gorla far questo? Sarebbe magari una vendetta realizzata da un Presidente del Consiglio che forse ha il merito di essere il più giovane della storia italiana; ma riteniamo che in tal caso egli farebbe un ulteriore sbaglio, oltre ai tanti di cui si è reso responsabile nei pochi mesi in cui è stato a Palazzo Chigi. Non sarebbe un atto di saggezza nei confronti dei suoi alleati, né di gentilezza verso quel segretario politico, ma soltanto un affronto alle popolazioni interessate ed al voto referendario.

Desidero inoltre ricordare che anche in merito alla vicenda del Sud Tirolo, signor Presidente, è in corso una trattativa estremamente complessa con un partito che finora si è arrogato il diritto di rappresentare la minoranza tedesca. Ma nella zona non esiste soltanto questa minoranza! Del resto, il Sud Tirolo in tutti questi anni è stato l'interlocutore privilegiato del Governo. Noi intendiamo rispettare, anzi potenziare, i diritti delle minoranze etniche; tuttavia, il pacchetto presentatoci dal Governo ci appare estremamente complicato: attiene ad una trattativa che merita una discussione del Parlamento. La Camera si è fatta interprete di tale esigenza; ma anche su questo tema il Governo Gorla non ha i titoli per chiedere la trattativa avviata con la *Südtiroler Volkspartei*.

Per tale motivo, signor Presidente, credo che nel momento in cui sarà espresso il voto definitivo sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio dello Stato il Governo Gorla avrà esaurito il suo compito che, del resto, era limitato a tali impegni. Ho ritenuto opportuno ricordare pubblicamente, in quest'aula, tali impegni, ma anche quanto è stato affermato nella comunicazione ufficiale della Presidenza della Repubblica: in relazione alla legge finanziaria ed al bilancio, il Capo dello Stato ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

pregato il Presidente Gorla di tornare alle Camere per verificare il rapporto fiduciario del suo Governo con il Parlamento. Quest'ultimo ha rinnovato la fiducia per porre fine ad una legge finanziaria particolarmente travagliata (ma anche, mi si consenta particolarmente felice, poiché le opposizioni hanno saputo imporre modifiche di sostanza ad una legge che noi abbiamo comunque giudicato, e continuiamo a giudicare, negativamente).

Detto questo, Presidente, concludo ringraziando i colleghi e lei per l'attenzione dimostrata (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi che affollano il banco del Governo di lasciarlo, per consentire a tutti di ascoltare l'intervento dell'onorevole Mattioli.

**GIANNI MATTIOLI.** Signor Presidente, l'esame della legge finanziaria che la Camera si accinge a compiere questa sera conclude il lavoro di molte settimane; e credo che, in una certa misura, ognuno di noi oggi sia chiamato a trarre un bilancio del lavoro svolto e a riflettere sul proprio ruolo all'interno del Parlamento e sulle possibili aperture verso il futuro. Queste riflessioni, nei giorni — anzi direi nelle ore — in cui si conclude la vita del Governo, ci sembrano quanto mai appropriate, nel tentativo di disegnare un futuro, cominciando da quel famoso chiarimento che è atteso da più parti, nell'interesse del paese.

Abbiamo affrontato nel mese di dicembre l'esame della legge finanziaria per il 1988, prendendo atto che essa non è più quello strumento che alcuni anni fa il legislatore intendeva che fosse; non è più in grado cioè di formulare i grandi indirizzi della politica economica per l'anno in corso e, in misura sia pure meno dettagliata, per gli anni successivi.

Abbiamo preso atto che nel corso degli anni la legge finanziaria è stata colpita da una sorta di malattia degenerativa, per cui

è divenuta progressivamente quello che da vari banchi, nelle settimane scorse, molti colleghi, hanno definito, in modo più o meno colorito, «diligenza», «grande portafogli», «sportello».

Signor Presidente, come ultimi arrivati in questo Parlamento abbiamo cercato di mantenere, anche di fronte a questo aspetto, come dire?, disdicevole che la legge finanziaria veniva assumendo, la nostra fisionomia di gruppo particolarmente attento agli interessi generali.

Da questo punto di vista, con un atteggiamento iniziale che non faceva alcuna distinzione tra gruppi dei diversi schieramenti di opposizione e della maggioranza, abbiamo tentato di offrire a tutti la possibilità di trattare grandi questioni generali: per esempio, quella relativa alla salute e all'ambiente, in un paese in cui — lo abbiamo ricordato più volte — decine di migliaia di persone, a causa dell'avanzato grado di aggressione alle falde idriche, non bevono più acqua potabile, o il problema dell'aria inquinata che respiriamo e che genera tumori, così come anche gli stessi alimenti che siamo oggi costretti ad utilizzare.

Quale bilancio possiamo trarre alla fine di questa azione?

Innanzitutto dobbiamo dire che su questo terreno abbiamo trovato una convergenza, sia pure sofferta, da parte di forze di opposizione; su certi problemi abbiamo avuto una netta resistenza (basti pensare alle opere pubbliche o al sistema difensivo italiano); tuttavia possiamo affermare con grande onestà politica che un dialogo si è aperto.

Nonostante l'attenzione che singoli deputati o movimenti di opinione, soprattutto quello cattolico, ponevano su aspetti particolari, dobbiamo dire con un certo rammarico che i gruppi della maggioranza, al momento di tirare le somme, difficilmente riuscivano ad operare grandi scelte nell'interesse del paese.

Non crediamo, però, che questa sia una situazione cristallizzata; pensiamo che vi possa essere un futuro in cui la razionalità e la spinta morale consentano convergenze più ampie su problemi rispetto ai

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

quali credo si possa dire che il paese è oggi più avanti di questa Assemblea.

Mi riferisco all'attenzione e alla disponibilità manifestate dalla collettività, al senso del dramma oggi presente nel paese. Dico questo se non altro perché — mi si perdoni l'argomento patetico — quasi in ogni famiglia vi è una persona cara aggredita da malattie che non sarebbero inevitabili, ma che rappresentano il risultato della società che noi costruiamo, del modo selvaggio in cui tuttora concepiamo lo sviluppo. La società postindustriale — con le sue grandi competenze tecnologiche, con la maturità e le consapevolezze oggi esistenti e, soprattutto, con alcuni valori di carattere morale, nonché con la spinta ad una solidarietà collettiva — consentirebbe uno sviluppo diverso. Tutto questo non trova ancora riscontro in quest'aula.

Ritengo che ciò dovrebbe far riflettere la coscienza cristiana. L'attenzione del mondo cattolico per tematiche relative alla salute e all'ambiente non corrisponde agli atteggiamenti degli esponenti della democrazia cristiana. Ancora ieri, purtroppo, quando in Commissione sanità abbiamo posto il problema della riduzione dei limiti di dose di radiazione per i lavoratori degli ospedali, della radiodiagnostica e degli impianti nucleari, di fronte all'ampio consenso dei gruppi di opposizione e del partito socialista non vi è stata reazione, risposta né disponibilità da parte di quel gruppo che, se non altro per il suo riferimento costante ad una matrice religiosa, ci aspettavamo fosse più ricettivo su tale terreno.

Non è pensabile, colleghi della democrazia cristiana, che il vostro partito non debba essere aperto alle istanze di una società moderna, di una società che ha conosciuto e conosce lo sviluppo tecnologico. Ma a chi dovrebbe spettare la disciplina dello sviluppo tecnologico, per evitare che esso si rivolga contro l'uomo e contro la solidarietà collettiva, se non è quanti si riferiscono a questi aspetti di carattere morale, così presenti nelle istanze che pure sono state recepite dai gruppi dell'opposizione?

In questa direzione siamo stati finora

delusi; ci aspettavamo molto di più, ed oggi dobbiamo prendere atto che molta strada dev'essere ancora percorsa, affinché le istanze di carattere religioso, delle quali si sente parlare nelle campagne elettorali più spesso di quanto non si riscontrino nella pratica di Governo e del Parlamento, si traducano in atti concreti.

Abbiamo preso atto dei risultati diretti a soddisfare le attese del paese e finalizzati al benessere, obiettivi per i quali siamo stati eletti in Parlamento. Ci siamo inoltre resi conto che continuare ad allungare i tempi del dibattito sulla legge finanziaria avrebbe esposto le istituzioni ad un grave logoramento. Abbiamo ritenuto necessario che qualsiasi chiarimento avvenisse in modo trasparente, e non attraverso la brutta forma dei voti dei franchi tiratori.

Per tali motivi, affrontando il rischio di non essere compresi dal nostro stesso interlocutore elettorale, abbiamo detto al Presidente della Repubblica che era giusto ed utile il rinvio alle Camere del Governo; non potevamo infatti giudicare esauriente e politicamente significativo il chiarimento che avviene nel segreto del voto espresso dai franchi tiratori.

Sulla base di questa considerazione siamo favorevoli ad una rapida approvazione della legge finanziaria, sempre che vi sia lealtà di comportamento da parte del Governo. Se avvenisse quello che preventivavano le notizie di agenzia di oggi pomeriggio, e cioè se il Governo volesse mettere all'ordine del giorno la questione di Montalto di Castro, allora noi dovremmo rivedere il nostro atteggiamento, che finora è stato caratterizzato da senso di responsabilità e da buona volontà.

Noi siamo un piccolo gruppo; quali argomenti abbiamo per chiedere che la fedeltà al voto dell'8 novembre sia osservata e consolidata? Abbiamo l'appoggio leale dei gruppi di opposizione, che insieme con noi hanno considerato centrale, anche dal punto di vista della legittimità formale, la questione del nucleare.

Purtroppo, ho dovuto registrare un trattamento molto inurbano, al limite dell'insulto personale, poche decine di minuti fa, da parte dell'onorevole Martinazzoli. Un

comportamento simile è incredibile da parte di una persona generalmente così mite e così urbana: non riesco a capire perché l'onorevole Martinazzoli, proprio sulla questione di Montalto di Castro, abbia dovuto ricorrere, nei confronti del gruppo forse meno violento, anche per il suo programma culturale, ai toni appunto violenti ed inurbani che ha usato nei miei confronti.

L'onorevole Martinazzoli mi ha detto che spera che il Governo decida presto, in modo che noi la smettiamo di affermare che l'8 novembre la popolazione italiana ha votato sul nucleare. Spero che egli voglia rivedere questa sua affermazione, fatta forse in un momento di stanchezza. Per carità, non chiedo scuse per la sua violenza e inurbanità; bado al contenuto, e mi aspetterei che nel contenuto questo atteggiamento venisse cambiato. Dovremmo altrimenti pensare che il maggior partito presente nello scenario italiano ha ben scarsa attenzione per il parere che i cittadini hanno espresso l'8 novembre. Quando gli italiani sono andati a votare "sì" o "no" per il referendum sul nucleare non sapevano che il loro voto sarebbe stato interpretato in un certo modo per Montalto di Castro, in un altro per Trino Vercellese e in un altro ancora per la Puglia o la Lombardia.

Non siamo ipocriti! Ancora stamattina ho sentito l'onorevole Orsini ripetere che a novembre non si è votato sul nucleare, ma solo su alcune norme. Questa, mi dispiace, è ipocrisia politica, perché la gente l'8 novembre sapeva che la legislazione in vigore ci permetteva di porre soltanto in quelle forme la questione se si volesse o meno il proseguimento della politica nucleare.

BRUNO ORSINI. Si smetta di fare polemiche!

GIANNI MATTIOLI. Ci vengono in mente una pluralità enorme di immagini evangeliche: dobbiamo allora parlare di sepolcri imbiancati in presenza di una simile forzatura di un voto che ha visto i cittadini così ampiamente schierati!

Per noi tale questione è di grande importanza. Ricordo che agli inizi degli anni '60 due grandi paesi come la Svezia e il Giappone, rendendosi autonomi nel contesto internazionale, acquistarono le licenze americane sul nucleare e si misero in grado di produrre in proprio il nucleare. Di chi furono i voti con cui allora, colleghi democristiani, fu distrutta la nascente industria nucleare italiana, nel momento in cui nel nostro paese c'era una grande potenzialità e non si era ancora a rimorchio, come oggi, della *General Electric* o della *Westinghouse*? Allora furono i voti per la maggior parte democristiani, oltre che di altre forze politiche, a distruggere le possibilità che l'Italia aveva in quel settore. Altri paesi meno servili, come la Svezia, andarono avanti. Oggi però quel paese fa sapere addirittura di anticipare la chiusura degli impianti nucleari, già annunciata pochi mesi fa, dando una bella lezione ai portaborse dell'elettromeccanica statunitense, ai portaborse delle *lobbies* nucleari, a quelli che scambierebbero la leucemia di un bambino di Montalto di Castro contro quattro soldi, e per di più sulla base di una relazione così contraffatta come la relazione Spaventa.

Se il Governo vorrà ignorare la raccomandazione che tutti i capigruppo dell'opposizione, oltre a quello socialista, hanno rivolto questa mattina in sede di Commissione industria al ministro Battaglia; se il Governo vorrà ignorare la lettera che oggi gli ha scritto il vicepresidente del Consiglio; se il Governo vorrà ignorare la raccomandazione che il Presidente, della Camera, onorevole Iotti, pochi minuti fa ha rivolto al ministro per i rapporti con il Parlamento, allora ci troveremo di fronte ad una mancanza di rispetto grave nei confronti del Parlamento e dei cittadini.

Spero che non dovremo assistere a questo spettacolo, che sarebbe degradante. Non si potrebbe infatti parlare di avanzata tecnologica del paese rispetto alle strutture di venti anni fa, ma, si avrebbe la dimostrazione che dentro quest'aula le *lobbies* e la corruzione possono più della decisa volontà dei cittadini, della razionalità dell'appello rivolto anche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

da fonti autorevoli della stessa Chiesa cattolica in questi giorni, attraverso i vescovi, e in particolare quelli del Salento e della Maremma.

Potrà forse più qualche corruttore che la forza morale di questi appelli? Io spero di no, e sono sicuro che quest'Assemblea manterrà il suo decoro e la sua dignità.

È in questo senso che noi poniamo fine alla nostra presenza all'interno della legge finanziaria. È stata una esperienza dalla quale, con modestia, diciamo di aver appreso molto sul funzionamento delle istituzioni. Crediamo di aver reso qualche servizio a quei cittadini che si aspettano più aria pulita, più salute, un ambiente migliore.

Abbiamo anche capito che nel Parlamento ci sono forze immediatamente disponibili a muoversi in questa direzione. Anche da parte dei colleghi socialisti abbiamo avuto riscontri importanti: con loro, insieme alle altre forze, saranno possibili convergenze per il futuro.

Non sulla base della politica, ma soprattutto di istanze morali, ci aspetteremmo convergenze simili anche da altre forze politiche. Speriamo che i liberali sappiano assumere i toni di coraggio che tante volte ha avuto l'onorevole Biondi; che i colleghi repubblicani sappiano ritrovare quello splendore della razionalità che in altri tempi ha caratterizzato la loro presenza in quest'aula; che il partito che vanta la maggior presenza in questo paese sappia ricordare che il simbolo che porta nel suo stemma dovrebbe pur significare qualcosa dal punto di vista morale (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Ci auguriamo che questa sia l'ultima legge finanziaria approvata in questi termini e che il Parlamento sia posto nelle condizioni (da domani, con un nuovo Governo), di approvare una legge di radicale modifica dell'attuale legge n. 468, che regola la contabilità dello Stato e che introduca la legge finanziaria.

Sarà così possibile definire finalmente gli strumenti della programmazione pluriennale nel nostro paese e porre le condizioni minime per valutare la qualità della spesa e per mettere sotto controllo il disavanzo, in maniera da poter incidere, mediante un piano assunto responsabilmente da Governo e Parlamento, sullo spaventoso debito pubblico che grava sul nostro paese.

Il debito costituisce oramai una vera e propria ipoteca sul futuro democratico dell'Italia e sulla prospettiva che essa possa credibilmente partecipare all'unione politica ed economica europea cui noi aspiriamo, senza essere travolta in capo a pochi anni.

Questo è l'intervento che desideriamo svolgere in questa sede e l'auspicio che intendiamo esprimere, annunciando la battaglia e l'impegno che in questo senso il nostro gruppo svolgerà fin da domani (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Aiardi.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. Onorevole Presidente, non ritengo di dover aggiungere altro alle considerazioni già svolte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo esauriente la relazione svolta dal relatore Aiardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge finanziaria n. 2043-bis-B accettate dalla Commissione.

Ricordo che, rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha modificato l'articolo 7 e ha deliberato lo stralcio dell'articolo 27.

Procederemo pertanto alla discussione e alla votazione dell'articolo 7 e dei relativi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

emendamenti, nonché alla votazione degli articoli aggiuntivi che tendono a ripristinare l'articolo 27 stralciato dal Senato.

La prima modificazione è all'articolo 7 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previste nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.

2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento.

Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente”;

6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: “né delle plusvalenze” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annualmente per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

blica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:

«5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite».

Il Senato lo ha così modificato:

«1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsto negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi prece-

denti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.

2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. Gli interessi per la ricossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "né delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:

"5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-

*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10.

9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta, operata ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi da 8 a 12 con il seguente:*

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

\* 7. 1.

Garavini, Bellocchio, Bassanini,  
Visco, Macciotta.

*Sostituire i commi da 8 a 12 con il seguente:*

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

\* 7. 2.

Rutelli, Calderisi, d'Amato Luigi,  
Vesce.

*Sostituire i commi da 8 a 12 con il seguente:*

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

\* 7. 3.

Valensise, Parlato, Mennitti.

*Sostituire i commi da 8 a 12 con il seguente:*

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

\* 7. 4.

Tamino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti prescritti all'articolo 7, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Garavini 7.1, Rutelli 7.2, Valensise 7.3 e Tamino 7.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Garavini 7.1, Rutelli 7.2, Valensise 7.3 e Tamino 7.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, debbo qui ribadire le ragioni del voto favorevole del gruppo comunista alla soppressione dell'aumento dell'imposta sostitutiva dal 25 al 30 per cento.

È vero che siamo in presenza di una situazione diversa rispetto all'aumento generalizzato al 30 per cento. Questa volta, come ha sottolineato il relatore, l'aumento è limitato solo ai depositi ed ai conti correnti, mentre resta del 25 per cento quello sui certificati di deposito e sui depositi

nominativi vincolati a non meno di tre mesi.

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su un'altra modifica introdotta dal Governo, quella relativa ad una limitazione temporale. Si dispone cioè che la nuova disciplina resti in vigore fino al riordino del regime fiscale dei redditi da capitale e «comunque — recita l'emendamento proposto dal Governo — non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge finanziaria».

Infine, gli interessi sui depositi e sui conti correnti bancari e postali continueranno ad essere tassati al 30 per cento. Debbo ricordare ai colleghi, che certamente l'avranno letto, che nei confronti di tale emendamento è stato espresso parere contrario all'unanimità da parte dei colleghi del Senato membri della Commissione finanze e tesoro.

In pratica, onorevoli colleghi, con il voto favorevole sull'emendamento Garavini 7.1, che chiediamo a tutti i settori della Camera, si tratta di confermare quella maggioranza che si è espressa lo scorso mese in maniera convinta e consapevole. Si accolgono in tal modo, infatti, le istanze che provenivano e continuano a provenire soprattutto dai ceti più popolari.

Quel voto non fu, come si tenta di sostenere, un voto di franchi tiratori, ma un voto cosciente, consenziente, poiché tutti quanti sapevano che se fosse rimasta quella norma che aumentava *tout court* dal 25 al 30 per cento la ritenuta sugli interessi bancari si sarebbero lesi gli interessi delle categorie meno abbienti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

ANTONIO BELLOCCHIO. Il Governo, invece, introducendo la norma che prevede un limite di tre anni dalla entrata in vigore della legge finanziaria per le elevazione delle ritenute sugli interessi aggrava la situazione e dimostra soprattutto di non voler porre mano al riordino della tassazione sui redditi da capitale.

Debbo ricordare che il primo ordine del

giorno votato da questa Camera che impegnava il Governo al riordino della tassazione sui redditi da capitale risale addirittura al dicembre 1978. Si trattava di un ordine del giorno il cui primo firmatario era il collega Spaventa.

Un Governo sensibile al voto del Parlamento poteva attendere l'occasione dell'assestamento del bilancio e ponderare meglio le scelte da farsi per cercare di rimpinguare le entrate «sfondate», come si usa dire, per un ammontare di circa 2000 miliardi. Invece, l'esecutivo ricorre al mezzo più facile: anziché compiere le speculazioni in borsa, le «scalate» e le «controsalate» che tutti conosciamo, sceglie la strada che penalizza e colpisce ancora una volta le forme di risparmio cui ricorrono coloro che hanno i redditi più bassi (mi riferisco, in particolare, al libretto di risparmio al portatore).

Con l'emendamento Garavini 7.1 offriamo una copertura diversa, che non penalizza i piccoli risparmiatori.

Ritengo, pertanto, onorevoli colleghi (e termino), che, al di là della giusta esigenza politica, comune sia alla maggioranza sia alla opposizione, di liberarsi di questo Governo, morto e resuscitato, votando a favore della soppressione dell'aumento della ritenuta sugli interessi bancari, perseguiremmo il duplice scopo di riconfermare la dignità del Parlamento e di far dimettere il Governo (che ha già annunciato di volerlo fare dopo la visita del *premier* Gonzales, quindi non prima di giovedì). Il Senato, ove la Camera modificasse nuovamente il testo della legge finanziaria, avrebbe infatti tutto il tempo necessario a recepire la riconfermata volontà del Parlamento.

Sono questi i motivi per i quali invitiamo i colleghi a votare a favore dell'emendamento Garavini 7.1 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luigi d'Amato. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo con l'assistenza del presidente della Commissione bilancio, as-

sistenza autorevole, evidentemente. Intendo illustrare molto brevemente l'emendamento Rutelli 7.2 che ha il chiaro fine (come già il collega Bellocchio ha rilevato parlando dell'identico emendamento Garavini 7.1) di restituire valore e dignità alla decisione della Camera.

Ancora una volta siamo stati espropriati di una delibera che avevamo adottato. Il Governo l'ha fatto attraverso l'altro ramo del Parlamento (guarda caso il bicameralismo questa volta piace perché serve ad un certo scopo), giustificandosi con la solita storia secondo cui, altrimenti, verrebbero a mancare 2000 miliardi o giù di lì nelle casse dello Stato.

Ebbene, l'emendamento Rutelli 7.2 vuole creare una situazione di equilibrio — che è anche una situazione di giustizia — a favore dei piccoli risparmiatori. Tutto nasce con la storia dell'imposta elevata al 30 per cento e anche dall'assurda attuale concezione del risparmio, quasi che i piccoli risparmiatori italiani (che hanno il piccolo deposito postale o il piccolo conto corrente in banca) fossero quelli descritti dalla letteratura economica come i grandi *rentiers* dell'800. In questo caso non ci troviamo nelle stesse condizioni: gli attuali risparmiatori sono lavoratori, impiegati, operai, pensionati che cercano di «coprirsi» di fronte alla incertezza del futuro con un piccolo risparmio che possa consentire loro di fronteggiare esigenze straordinarie dell'esistenza.

Per questi motivi, non vedo come il Governo possa giustificare nuovamente questo «scippo» che la Camera dei deputati aveva per altro eliminato reintroducendo l'imposta del 25 per cento sugli interessi. Se il Governo ha necessità (e certamente ce l'ha) di reperire oltre 2000 miliardi, attinga ad altre voci, magari cercando di eliminare sprechi, privilegi, o i mille rivoli attraverso i quali il danaro pubblico, sia pure trasformato in tangenti o in altre cose del genere, finisce verso lidi dove non dovrebbe andare! Perché volere espropriare «rapinare» ancora una volta i risparmiatori? Non vi è alcuna giustificazione perché ciò avvenga.

Noi siamo del parere che il grosso capi-

tale, oggi, non rimanga fermo in banca ad aspettare che maturino gli interessi ma venga investito in altro modo ed abbia altre destinazioni. In banca e alla posta finisce il piccolo risparmio! Ed è proprio quel risparmio che noi dobbiamo tutelare sia in ossequio a quanto sancito in materia dalla Costituzione sia perché questo è un nostro compito primario, anche dal punto di vista sociale.

Signor Presidente, come si può pensare che una famiglia italiana riesca a risparmiare 10 milioni l'anno, percependo stipendi che sono da fame o salari che spesso sono anch'essi da fame? Potrà al massimo risparmiare 5 milioni. E, ammesso che quella famiglia riesca a tanto, calcolando su tale somma l'8 per cento lordo di interessi, essa potrà ottenere un interesse lordo di circa 400 mila lire: una cifra sulla quale per altro l'imposta dello Stato incide per 120 mila lire. Ne consegue che a quella stessa famiglia rimarrà a disposizione un interesse netto di 280 mila lire.

Dunque, questa imposta iniqua altro non è che un incentivo al non risparmio, un incentivo a «bruciare» oggi qualsiasi risorsa disponibile.

In altre parole, che cosa accade? Si colpisce il risparmio e, in qualche modo, si va contro la logica economica. Al riguardo, non posso non ricordare ciò che disse uno dei miei maestri. Noi, infatti, dobbiamo non solo venerare idealmente i nostri maestri ma anche ricordarli in queste aule (mi riferisco a maestri come Luigi Einaudi, Luigi Amoroso e Pasqua Jannaccone). Questi maestri ci hanno insegnato, e noi l'abbiamo trasmesso ai nostri studenti, che «il danaro ha l'astuzia della volpe e il coraggio del coniglio». Ora, se noi colpiamo in questo modo il piccolo risparmio, esso non potrà non trovare altre piccole collocazioni oppure — lo ripeto — si indirizzerà verso il consumo: non diventerà dunque mai un vero risparmio e non si potrà mai trasformare, in futuro, in un investimento, attraverso la mobilitazione delle risorse operata dalle banche.

Per tutti questi motivi e poiché Palazzo Chigi ha annunciato che le dimissioni formali del Governo non si avranno prima di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

mercoledì prossimo, nonostante il colpo di acceleratore che è stato impresso alla crisi, ritengo che vi sia ancora il tempo sufficiente affinché il Senato riesamini ulteriori modifiche al disegno di legge finanziaria. D'altra parte, i senatori ci hanno dato sempre il buon esempio sul lavoro! Ebbene, noi diciamo ai senatori: lavorate un altro po' e correggete questa «mostruosità» iniqua! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

**GIANNI TAMINO.** Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare ai colleghi come purtroppo al Senato, attraverso due sole modifiche, sia stato avallato proprio quel criterio che noi avevamo costantemente criticato nell'ambito della legge finanziaria: la scelta, cioè, di prendere da coloro che meno hanno per dare a chi più ha.

Infatti, ciò è esattamente quanto hanno comportato le due modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, il quale ha deciso di imporre una tassa sul risparmio, particolarmente pesante per le «tasche» della povera gente che mette i propri risparmi in banca (penso ai pensionati ed a tutti i piccoli risparmiatori). Tutti costoro correranno il rischio di godere di un interesse bancario netto inferiore al tasso di inflazione!

Inoltre e per converso, il Senato ha compiuto la scelta di stralciare un articolo le cui disposizioni colpivano rendite assolutamente ingiustificate da parte di soggetti che già godono di ampi privilegi.

Ancora una volta, dunque, si è deciso — occorre ripeterlo — di colpire i più deboli e indifesi nella società. Ci auguriamo che la Camera, che in precedenza ha mostrato sensibilità per questi problemi, altrettanto faccia oggi, nonostante i tempi troppo lunghi di questa legge finanziaria e nonostante la sua caratteristica di legge *omnibus*, da noi sempre denunciata. Queste considerazioni non possono, comunque impedirci di compiere un atto di ripara-

zione di una decisione, imposta al Senato dalla maggioranza e dal Governo, ma che non aveva, e mi auguro non abbia oggi, il consenso della Camera (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Avverto che sugli identici emendamenti Garavini 7.1, Rutelli 7.2, Valensise 7.3 e Tamino 7.4 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Garavini 7.1, Rutelli 7.2, Valensise 7.3 e Tamino 7.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 429 |
| Votanti .....         | 428 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 215 |
| Voti favorevoli ..... | 165 |
| Voti contrari .....   | 263 |

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi*)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aglietta Maria Adelaide  
Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Alpini Renato  
Altissimo Renato  
Amalfitano Domenico  
Amato Giuliano  
Andreis Sergio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Giordano  
Angelini Piero  
Angeloni Luana  
Aniasi Aldo  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Arnaboldi Patrizia  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Avellone Giuseppe  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Baruffi Luigi  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonetti Andrea  
Bonfatti Paimi Marisa  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito

Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Bruzzani Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabarri Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Cirino Pomicino Paolo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
d'Amato Luigi  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
De Michelis Gianni  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Di Donato Giulio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Francesse Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Garavini Andrea Sergio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grippa Ugo  
Guarino Giuseppe  
Guarra Antonio  
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lo Porto Guido  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico

Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
  
Nania Domenico  
Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Parlato Antonio  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Poti Damiano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rossi Alberto  
Rotiroti Raffaele  
Russo Franco  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio

Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna  
Stanzani Ghedini Sergio Augusto  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tempestini Francesco  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Testa Enrico  
Tiezzi Enzo  
Tognoli Carlo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Vazzoler Sergio  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vesce Emilio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo  
 Viti Vincenzo  
 Vito Alfredo  
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zolla Michele  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Rosini Giacomo

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Boniver Margherita  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappiello Agata Alma  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia  
 Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michelini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

### Si riprende la discussione.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. Chiedo di parlare per proporre una correzione al testo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero segnalare che occorre inserire, all'ultimo periodo del decimo comma del testo stampato, la parola: «non» prima della parola: «si applica». Pertanto tale periodo deve leggersi: «Il presente comma non si applica...», così come d'altro canto risulta dai documenti correttamente stampati, trasmessi dal Senato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Aiardi.

Pongo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato, con la correzione testé indicata dal relatore.

*(È approvato).*

Dobbiamo ora passare alla votazione degli articoli aggiuntivi che tendono a ripristinare l'articolo 27, stralciato dal Senato, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge prevede l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comuni-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

cazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritto di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, e prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto».

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi che tendono a ripristinare l'articolo 27 stralciato dal Senato:

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a

commissioni di collaudo di opere pubbliche, compensi per l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società o enti, nonché per attività di consulenza, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono comunque esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente, i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore, i compensi o le indennità corrisposti ai componenti delle commissioni tributarie, nonché quelli corrisposti al personale tecnico dello Stato o di enti locali per la partecipazione a commissioni di collaudo.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari e amministrativi a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

26. 03.

Valensise, Parlato, Mennitti.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

## ART. 26-bis.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, compensi per l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società o enti, nonché per attività di consulenza, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono comunque esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente, i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore, i compensi o le indennità corrisposti ai componenti delle commissioni tributarie, nonché quelli corrisposti al personale tecnico dello Stato o di enti locali per la partecipazione a commissioni di collaudo.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari e amministrativi a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente

che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

26. 01.

Bassanini, Violante, Garavini,  
Macciotta, Becchi, Visco.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

## ART. 26-bis.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali e attività di consulenza, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Le somme complessivamente versate non debbono comunque superare nell'anno l'importo equivalente al doppio della retribuzione lorda annua dei soggetti interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

5. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

26. 02.

Rutelli, Mellini, d'Amato Luigi,  
Vesce

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali e attività di consulenza, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Le somme complessivamente versate non debbono comunque superare nell'anno l'importo equivalente al doppio della retribuzione lorda annua dei soggetti interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

5. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

26. 04.

Tamino.

Qual è il parere della Commissione su tali articoli aggiuntivi?

ALBERTO AIARDI, *Relatore*, Signor Presidente, in riferimento ai quattro articoli aggiuntivi presentati vorrei pregare i presentatori di ritirarli, rinnovando l'invito a suo tempo già rivolto in sede di primo esame di questo argomento.

Con molta serenità vorrei dire che rivolgo tale invito in quanto la norma non può essere considerata del tutto congrua con la legge finanziaria solo perché attiva risorse per il bilancio dello Stato; la materia richiede piuttosto una vera e propria normativa sostanziale, con adeguati ed opportuni approfondimenti.

Tutto ciò, signor Presidente, onorevoli colleghi non significa che manchi la doverosa attenzione ai problemi posti, che comunque devono trovare eque e sollecite risposte superando gli indubbi inconvenienti che spesso si sono verificati e di fronte ai quali si è manifestata spesso la sensibilità dell'opinione pubblica.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

D'altro canto, l'articolo in questione non è stato *sic et simpliciter* soppresso dal Senato, ma per esso si è operato uno stralcio, che testimonia la volontà politica di compiere un esame specifico delle materie con apposito provvedimento e con gli approfondimenti necessari.

Rinnovo quindi il mio invito ai presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi proposti; nel caso in cui l'invito non sia accolto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo si associa all'invito rivolto dal relatore ai presentatori degli articoli aggiuntivi.

Desidero aggiungere che nelle intenzioni del Governo la richiesta di stralcio operata ieri al Senato non era una richiesta di archiviazione. Ricordo per tutti l'intervento svolto dal senatore Elia, presidente della I Commissione dell'altro ramo del Parlamento, il quale ha anche affermato la volontà di affrontare, partendo dal testo stralciato, l'esame e l'approfondimento del problema nella competente Commissione del Senato, ritenendo che il nocciolo dell'articolo che veniva stralciato avesse una sua particolare importanza.

Desidero ricordare che al Senato la richiesta di stralcio non è avvenuta su richiesta del Governo, che però, per quanto è in suo potere, asseconderà un lavoro che — ripeto — non sarà di archiviazione ma di approfondimento e di positiva soluzione di questi problemi.

D'altro canto, vorrei ricordare che i testi presentati sono tra loro parzialmente difformi, il che conferma che vi è la necessità di ulteriori approfondimenti, come del resto lo stesso onorevole Bassanini ha riconosciuto, riformulando in parte l'ultima stesura dell'articolo aggiuntivo presentato (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, chiedo ai presentatori degli articoli aggiuntivi se intendano aderire all'invito che è stato loro rivolto dal relatore,

onorevole Aiardi, e dal rappresentante del Governo, onorevole Gitti.

Onorevole Garavini, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Bassanini 26.01, di cui ella è cofirmataria?

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor Presidente, non accettiamo l'invito a ritirare il nostro articolo aggiuntivo, perché il problema trattato non è nuovo, in quanto avrebbe dovuto già essere risolto da parecchio tempo, essendo da anni all'attenzione delle forze politiche e del Governo.

Se si voleva introdurre una normativa che tenesse conto di preoccupazioni diverse da quelle che hanno dettato l'articolo aggiuntivo, si sarebbe potuta concordare, nello spazio di tempo che c'è stato, una nuova soluzione ed adottarla in un testo che avrebbe potuto trovare il consenso di tutte le parti politiche. Purtroppo, ciò non è stato fatto.

Noi abbiamo apportato qualche marginale correzione al testo per tenere conto della discussione e delle critiche sollevate, ma a questo punto insistiamo affinché il nostro articolo aggiuntivo sia posto in votazione, ritenendo che il problema debba trovare tempestiva soluzione: e sappiamo bene che non c'è nulla di più definitivo del rinvio!

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 26.03, di cui è primo firmatario?

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, noi insistiamo per la votazione del nostro articolo aggiuntivo 26.03, per le ragioni esposte nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, l'articolo della legge finanziaria cui si riferisce l'articolo aggiuntivo 26.01 da noi presentato ha suscitato discussioni forse supe-

riori alla sua portata. Come i colleghi sanno, si trattava di un articolo che tendeva a ristabilire alcuni principi che nel corso degli anni erano stati erosi: quello dell'onnicomprendività dello stipendio del dipendente pubblico; quello della inopportunità di distrarre il dipendente pubblico (innanzitutto magistrati ed alti funzionari) dall'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attraverso il conferimento di incarichi extra istituzionali che comportano talora appannaggi o compensi assai elevati; infine, quello di evitare l'intreccio che può crearsi, con il conferimento di incarichi in questione, tra l'attività istituzionale e quella extra istituzionale, fino al punto di mettere a rischio l'indipendenza della magistratura e l'imparzialità della pubblica amministrazione, attraverso l'instaurarsi di situazioni, frequenti, nelle quali il controllore e giudice viene a trovarsi nella posizione del controllo o di colui che dovrebbe essere giudicato. I casi delle Commissioni di collaudo di Napoli, ma non solo di Napoli, sono molto significativi al riguardo.

Vorrei ricordare che vi sono state polemiche sulla questione e che noi abbiamo, attraverso alcune modeste ma significative modifiche al testo originario dell'articolo aggiuntivo, inteso risolvere i problemi di applicazione della norma, volendo così anche dimostrare che il Governo e la maggioranza, se avessero voluto, avrebbero potuto, esercitando il potere di emendamento o di subemendamento, evitare gli inconvenienti denunciati.

Desidero inoltre ricordare che vi sono stati significativi ed autorevoli consensi. Il procuratore generale della Repubblica di Milano, Adolfo Beria d'Argentine, ex presidente della Associazione magistrati, ha detto che «nel caso del coinvolgimento di magistrati negli arbitrati è in ballo l'indipendenza morale del giudice, un valore che è l'essenza stessa della figura del magistrato» e che «nel caso della partecipazione dei giudici alle commissioni di collaudo, il rischio di corruzione è tale da sconsigliare nel modo più radicale la presenza in simili organismi di chi domani potrebbe essere chiamato a giudicare in sede penale su

scorrettezze contabili nell'esecuzione dei lavori».

Quarnatotto magistrati della Corte dei conti hanno scritto ai Presidenti delle Camere una lettera in cui dicono che «l'articolo in oggetto, reintroducendo il giusto principio della onnicomprensività degli stipendi, tutela l'indipendenza, l'imparzialità e l'apparenza della imparzialità della magistratura, nonché l'imparzialità dell'amministrazione e concorre, in ultima analisi, all'attuazione degli articoli 97, 100 e 104 della Costituzione».

L'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi ha scritto ai Presidenti delle Camere una lettera in cui afferma che «l'Associazione ha da tempo chiaramente preso una posizione coincidente con la filosofia ispiratrice della norma».

Anche chi ha espresso perplessità — come nel caso del giudice Coiro — sulla formulazione originaria del testo ha però detto che «la partecipazione alle commissioni di collaudo da parte di magistrati è una assurdità in termini, perché rappresenta la partecipazione del giudice ad un'amministrazione attiva, mentre la gravità degli arbitrati consiste nei compensi troppo elevati (80-100 milioni a prestazione) e solo per pochi giudici, quelli delle Corti d'appello di Roma e di Napoli».

Abbiamo quindi ripresentato la disposizione, con alcune correzioni significative, per escludere dall'ambito di applicazione della norma le commissioni di concorso, le commissioni d'esame, l'attività nei collaudi svolta dal personale tecnico dello Stato; per ridefinire in maniera più precisa le attività per le quali si applica la disposizione e per escludere quelle di tutti i dipendenti dello Stato con rapporto che non comporti il tempo pieno e l'incompatibilità con l'attività professionale.

In questi termini, abbiamo ritenuto di poter riproporre una disposizione che è stata definita, anche dai suoi avversari, moralizzatrice: sarebbe curioso che l'unica disposizione moralizzatrice di questa legge finanziaria fosse bocciata!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

dichiarazione di voto, in dissenso dal suo gruppo, l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Annuncio di essere d'accordo con le ragioni che ispirano l'articolo aggiuntivo 26.01 presentato dal collega Bassanini. Vi sono esigenze di moralizzazione che meritano di essere salvaguardate al massimo. Ritengo quindi, assai opportuno quanto, in particolare, stabilito al primo comma dell'articolo aggiuntivo Bassanini 26.01...

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, lei appartiene alla sinistra indipendente come l'onorevole Bassanini: parla in dissenso dal suo gruppo?

ALDO RIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non me n'ero accorto! (*Commenti*).

ALDO RIZZO. Stavo appunto per dire che sono invece contrario nutrendo alcune perplessità in proposito alla disposizione contenuta nel quarto comma dello stesso articolo aggiuntivo, in base al quale «sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari e amministrativi a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo,» — quindi anche a titolo gratuito — «presso amministratori pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo». La conseguenza è che, in base a tale disposizione, si perviene all'assurdo che i magistrati ordinari non potrebbero essere chiamati a svolgere corsi a titolo gratuito presso la stessa amministrazione di grazia e giustizia o presso altre amministrazioni, ad esempio per funzionari di polizia o carabinieri. Per le ragioni che ho esposto vorrei chiederle, signor Presidente, di porre in votazione l'articolo aggiuntivo per parti separate.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, vorrei farle notare che, poiché i successivi identici articoli aggiuntivi Rutelli 26.02 e Tamino 26.04 non contengono quel comma, lei potrà ottenere lo stesso risultato che si propone con la richiesta di votazione per

parti separate dell'articolo aggiuntivo Bassanini 26.01, votando a favore di questi ultimi. Pertanto, gli identici articoli aggiuntivi Bassanini 26.01 e Valensise 26.03, sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto, potranno essere posti in votazione integralmente.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Bassanini 26.01 e Valensise 26.03, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 428 |
| Maggioranza .....        | 215 |
| Voti favorevoli .....    | 155 |
| Voti contrari .....      | 273 |

(*La Camera respinge*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Rutelli 26.02 e Tamino 26.04. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signori ministri, poco fa in Commissione giustizia, in sede legislativa, abbiamo discusso la legge sulla responsabilità civile dei giudici ed abbiamo aggiunto, alla norma che limita ad un terzo dello stipendio il risarcimento allo Stato, altra norma che stabilisce che, in sede di esecuzione anche per più azioni di rivalsa dello Stato, per più danni arrecati a cittadini per i quali lo Stato abbia pagato interamente il risarcimento dovuto, il magistrato non possa subire che un pignoramento che cor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

risponda ad un quinto dello stipendio. Si è limitata in tal modo l'azione esecutiva ad un quinto dello stipendio!

Non vogliamo limitare, in questa sede, le attività *extra* ed i guadagni conseguenti a tali attività? Secondo il Consiglio superiore della magistratura, per poter escludere che venga concessa l'autorizzazione a ricoprire ulteriori incarichi retribuiti, si deve aver raggiunto, nel biennio precedente, il limite di due miliardi. Di fronte a tale situazione dobbiamo preoccuparci, nel caso di magistrati che si siano resi colpevoli di atti di colpa grave, di non superare, per il risarcimento di cui sopra, l'ammontare di un terzo dello stipendio e di non superare pure in presenza di più azioni dannose, il quinto dello stipendio, nell'azione di esecuzione?

Volete, però, respingere l'articolo aggiuntivo Rutelli 26.02 che, oltre alle considerazioni svolte dal collega Bassanini, tende a escludere le ragioni che sono alla base dell'assegnazione di altri incarichi e di altre occupazioni, che costituiscono poi i veri motivi per cui molto spesso l'attività istituzionale di giustizia viene trascurata, a beneficio di attività più lucrose, il cui introito, per altro, non deve essere limitato e non deve essere toccato qualora il magistrato sia chiamato a rispondere di azioni da cui derivino danni per il cittadino e per lo Stato...

Si è già parlato di norma moralizzatrice. Credo che se respingeremo, operando così in modo difforme da quanto è stato fatto nella precedente discussione, queste norme, rinunzieremo ad un importante momento di moralizzazione della vita pubblica del paese. Faccio presente che l'articolo aggiuntivo Rutelli 26.02 pone il limite massimo dei compensi *extra* a due annualità, cioè al doppio dello stipendio annuo che viene percepito dal magistrato. Aggiungo, qualora si ritenesse di poter giustificare la reiezione di tale articolo aggiuntivo con lo stralcio, che la legge finanziaria esiste proprio per questo: per introdurre, cioè, a fronte di esigenze finanziarie dello Stato (e la finanziaria è stata usata ampiamente a tale scopo), scadenze che non consistano nel rinviare le questioni alle ca-

lende greche, come spesso accade quando si procede per stralci.

Votando a favore di questo articolo aggiuntivo la Camera potrà, in un momento in cui si parla tanto di moralizzazione, dire una parola che lasci intendere che, non si cede alle *lobbies* e che, anche in merito a tali questioni, si profilano situazioni di *do ut des*, che certamente non onorerebbero il Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

**GIANNI TAMINO.** Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che non è un problema di soldi quello che ha indotto il Governo e la maggioranza a scegliere quali emendamenti apportare al testo della legge finanziaria, tanto che la proposta di cui ora si discute mirava proprio a fare entrare denaro nelle casse dello Stato.

La verità è che non si vogliono mettere in discussione i privilegi che poche persone hanno all'interno dell'apparato dello Stato, proprio nel momento in cui invece il ministro Galloni deve ammettere che non ci sono i soldi per far fronte ai contratti del personale della scuola.

A coloro che si trovano in condizioni di sottosalario (da tutti riconosciute) rispetto alla qualità del lavoro svolto, si risponde che non vi sono soldi, mentre non si vogliono intaccare i privilegi (che spesso sono ben superiori allo stesso salario) di alti funzionari dello Stato, i quali in questo modo vengono tra l'altro incentivati a fare di meno il loro lavoro e a fare di più quello svolto fuori dal loro ufficio, visto che così facendo possono ottenere una remunerazione ben più alta di quella, di per sé già alta, che viene loro corrisposta dallo Stato.

Si tratta quindi di un problema di moralità e di giustizia e occorre dare indicazioni precise su dove intervenire per risanare le casse dello Stato, non prelevando sempre a coloro che meno hanno, ma incominciando a porre in discussione i privilegi di

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

quelle persone che sono sempre state favorite dal Governo e dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sugli identici articoli aggiuntivi Rutelli 26.02 e Tamino 26.04 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Rutelli 26.02 e Tamino 26.04, non accettati dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 398 |
| Votanti .....         | 397 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 199 |
| Voti favorevoli ..... | 145 |
| Voti contrari .....   | 252 |

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Aglietta Maria Adelaide  
Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Altissimo Renato  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Giordano  
Angelini Piero  
Aniasi Aldo  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino

Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Baruffi Luigi  
Bassanini Franco  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortuato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonetti Andrea  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brnetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno tonio  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capaci Renato  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
d'Amato Luigi  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
de Luca Stefano  
De Michelis Gianni  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Di Donato Giulio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Fiorino Filippo  
Forlani Arnaldo  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Franchi Franco  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Garavini Andrea Sergio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinaami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippò Ugo  
Guarino Giuseppe  
Guarra Antonio  
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
la Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino

Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nania Domenico  
Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Romita Pier Luigi

Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rotiroti Raffaele  
Russo Franco  
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Tempestini Francesco  
 Teodori Massimo  
 Tesini Giancarlo  
 Tiezzi Enzo  
 Tognoli Carlo  
 Toma Mario  
 Torchio Giuseppe  
 Trabacchini Quarto  
 Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vairo Gaetano  
 Valensise Raffaele  
 Vazzoler Sergio  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vesce Emilio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo  
 Viti Vincenzo  
 Viti Alfredo  
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zaniboni Antonino  
 Zanone Valerio  
 Zarro Giovanni  
 Zolla Michele  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Mannino Antonino

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Bianco Gerardo  
 Boniver Margherita  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappiello Agata Alma  
 Casini Carlo

Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Fiandrotti Filippo  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia  
 Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michelini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera

al fine di avviare concretamente un programma pluriennale di risanamento della finanza pubblica e di ridurre nel medio periodo il disavanzo di parte corrente e, in particolare, l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico;

ritenendo che, per favorire una crescita equilibrata della nostra economia, sia necessario evitare che si verificano nuovi impulsi inflazionistici e che si deteriorino i rapporti di cambio della nostra moneta su mercati internazionali; ritenendo anche che è assolutamente urgente contenere entro limiti compatibili con la crescita della nostra economia il fabbisogno dello Stato, il disavanzo, il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato finanziario;

nella convinzione che tutti questi obiettivi si devono conseguire con una sostanziale equità fiscale e con una equa distribuzione dei pesi e degli oneri del risanamento della finanza su tutti i ceti sociali e su tutte le parti geografiche del nostro paese;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

gramma pluriennale e organico di risanamento della finanza pubblica;

a presentare tempestivamente al Parlamento le conclusioni della Commissione appositamente costituita per la verifica delle spese eliminabili dal bilancio dello Stato;

a incaricare la stessa Commissione di formulare proposte in ordine alle spese pubbliche nonché sul fronte delle entrate, e in particolare:

a perseguire un razionale equilibrio fra imposte, tasse e contributi;

a individuare i meccanismi che consentano di dare al nostro ordinamento fiscale maggiore equità;

a formulare proposte concrete che, indipendentemente dall'andamento della pressione fiscale rappresentata dagli attuali tributi, facciano aumentare il gettito fiscale con la riduzione della evasione, della elusione e della erosione fiscale.

9/2043 Bis-B/1

Fracanzani, Cristofori, Carrus, Coloni, Battaglia Pietro, Monaci, Tarabini.

Avverto che i presentatori dell'ordine del giorno Fracanzani n. 9-2043-bis-B/1 hanno fatto sapere che rinunziano a svolgerlo.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Fracanzani n. 9-2043-bis-B/1, ma fa presente che non può essere accolta la parte relativa all'assegnazione, alla Commissione costituita per la verifica delle spese eliminabili dal bilancio dello Stato dell'incarico volto a «formulare proposte in ordine alle spese pubbliche, nonché sul fronte delle entrate», proprio perchè tale Commissione ha il compito precipuo di ridurre la spesa pubblica. Occorrerà perciò assumere altre iniziative al riguardo.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

CARLO FRACANZANI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2043-bis-B, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 470-B — «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (modificato dal Senato) (2043-bis-B).

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 421 |
| Maggioranza .....        | 211 |
| Voti favorevoli .....    | 272 |
| Voti contrari .....      | 149 |

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide  
Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Altissimo Renato  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Giordano  
Angelini Piero  
Aniasi Aldo  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Arnaboldi Patrizia  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Avellone Giuseppe  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Barbieri Silvia  
Baruffi Luigi  
Bassanini Franco  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonetti Andrea  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco

Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Luciano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
d'Amato Luigi  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
de Luca Stefano  
De Michelis Gianni  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Di Donato Giulio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno

Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Fiorino Filippo  
Firpo Luigi  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Francesse Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Garavini Andrea Sergio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippa Ugo  
Guarino Giuseppe  
Guarra Antonio  
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nania Domenico  
Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rotiroti Raffaele  
Rubbi Emilio  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo

Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tempestini Francesco  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo  
Testa Enrico  
Tiezzi Enzo  
Tognoli Carlo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zaniboni Antonino  
 Zanone Valerio  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Boniver Margherita  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappiello Agata Alma  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Fiandrotti Filippo  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia  
 Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michelini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge di bilancio (n. 2044-B).

Avverto che si dovrà procedere alla votazione dell'articolo 1, che risulta modificato rispetto al testo approvato dalla Camera a seguito della nota di variazione alla tabella 1 recepita nel testo del Senato.

Si dovrà parimenti procedere alla vota-

zione degli articoli 25 e 27, che approvano i quadri generali riassuntivi del bilancio di competenza e di cassa nonché il quadro generale riassuntivo del bilancio triennale, risultando tali quadri modificati rispetto al testo approvato dalla Camera a seguito della terza nota di variazione recepita nel testo del Senato (di cui allo stampato n. 2044/1-*quater*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato ed accettato dalla Commissione, e all'allegata tabella n. 1.

Do lettura dell'articolo 1:

*(Stato di previsione dell'entrata).*

«1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1988, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno».

*(Per la tabella n. 1 vedi lo stampato n. 2044-B).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 25, nel testo approvato dal Senato ed accettato dalla Commissione, e alle tabelle allegate.

Do lettura dell'articolo 25:

*(Quadro generale riassuntivo).*

«1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello stato per l'anno finanziario 1988, con le tabelle allegata».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

(Per le tabelle allegate vedi lo stampato n. 2044-B).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo approvato dal Senato ed accettato dalla Commissione, e alle tabelle allegate.

Do lettura dell'articolo 27:

(Bilancio pluriennale).

«1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1988-1990, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge».

(Per le tabelle allegate vedi lo stampato n. 2044-B).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione segreta finale del disegno di legge.

#### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2044-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 471-B. — «Bilancio di revisione dello

stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (modificato dal Senato) (2044-B).

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 429 |
| Maggioranza .....        | 215 |
| Voti favorevoli .....    | 277 |
| Voti contrari .....      | 152 |

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide  
Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Altissimo Renato  
Amalfitano Domenico  
Amato Giuliano  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Giordano  
Angelini Piero  
Aniasi Aldo  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Arnaboldi Patrizia  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Avellone Giuseppe  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Barbieri Silvia  
Baruffi Luigi  
Bassanini Franco  
Bassi Montanari Franca

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertoli Danilo  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonetti Andrea  
Bonfatti Paini Marisa  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borrri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo  
  
Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa

Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare  
  
D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

D'Amato Carlo  
d'Amato Luigi  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
de Luca Stefano  
De Michelis Gianni  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Di Donato Giulio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Faccio Adele  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Fiorino Filippo  
Firpo Luigi  
Forlani Arnaldo  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepez Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo

Gangi Giorgio  
Garavini Andrea Sergio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippio Ugo  
Guarino Giuseppe  
Guarra Antonio  
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mattarella Sergio  
Mattioli Gianni  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzone Antonio  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Minozzi Rosanna  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nania Domenico  
Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Paoli Gino  
Parigi Gastone  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

Rocchi Rolando  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rotiroti Raffaele  
Rubbi Emilio  
Russo Franco  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scarlatto Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Staller Elena Anna

Stanzani Ghedini Sergio Augusto  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tempestini Francesco  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo  
Testa Enrico  
Tiezzi Enzo  
Tognoli Carlo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
 Anselmi Tina  
 Becchi Ada  
 Boniver Margherita  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cappiello Agata Alma  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Cherchi Salvatore  
 Faraguti Luciano  
 Fiandrotti Filippo  
 Galante Michele  
 Galasso Giuseppe  
 Garavaglia Mariapia  
 Gasparotto Isaia  
 Marzo Biagio  
 Michelini Alberto  
 Pellegatta Giovanni  
 Polidori Enzo  
 Russo Vincenzo  
 Sanguineti Mauro  
 Silvestri Giuliano  
 Stegagnini Bruno

**Assegnazione di progetti di legge  
 a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

COSTA SILVIA ed altri: «Istituzione del difensore civico nei comuni» (858) *(con parere della V e della XI Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALMIRANTE ed altri: «Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione» (1076) *(con parere della II Commissione);*

SAMÀ ed altri: «Istituzione della provincia di Crotona» (1406) *(con parere della II, della V, della VI e della XI Commissione);*

CRISTONI ed altri: «Tutela e valorizza-

zione dei dialetti delle regioni italiane» (1954) *(con parere della V e della VII Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTISTUZZI ed altri: «Nuove norme sulle funzioni delle Camere e in materia di formazione delle leggi, decretazione d'urgenza e delegificazione» (2027)

*XI Commissione (Lavoro):*

CARIA ed altri: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (150) *(con parere della I, della V, della VII e della XII Commissione);*

DE LORENZO ed altri: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'istituto Mario Negri di Milano» (2080) *(con parere della I, della V, della VII e della XII Commissione);*

CASATI ed altri: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (2100) *(con parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).*

**Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, per il quale la VII Commissione permanente (Cultura), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

TAGLIABUE ed altri: «Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici della legge 3 marzo 1971, n. 153, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche» (755).

**Stralcio di disposizioni di proposte di legge da parte di una Commissione in sede legislativa e approvazione di una proposta di legge da parte della Commissione medesima.**

PRESIDENTE. Comunico che la IX Commissione permanente (Trasporti), esaminando in sede legislativa le proposte di legge LUCCHESI ed altri: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale: obbligo delle cinture, adozione della patente di guida in attuazione della direttiva 80/1263 della CEE e controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti d'auto» (710); TAGLIABUE ed altri: «Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali, Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (1021), nonché le concorrenti proposte di legge nn. 134, 173, 363, 864, 1216, 1293, 1650 e 2450, ha deliberato lo stralcio degli articoli 4 e 6 della proposta di legge n. 710, con il nuovo titolo «Modifica di taluni articoli del codice della strada» (710-ter), nonché dell'articolo 7 della proposta di legge n. 1021, con il nuovo titolo «Modifica dell'articolo 81 del codice della strada» (1021-ter).

I rimanenti articoli della proposta di legge n. 710 assumono il nuovo titolo «Disposizioni in materia di sicurezza stradale, di patente a punti e di controlli delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto» (710-bis).

I rimanenti articoli della proposta di legge n. 1021 assumono il nuovo titolo «Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti

stradali e modifiche a taluni articoli del codice della strada» (1021-bis).

La Commissione ha successivamente approvato la proposta di legge LUCCHESI ed altri: «Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (2450), con l'assorbimento delle suindicate proposte di legge n. 710-ter e n. 1021-ter, che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 25 febbraio 1988 copia delle sentenze 206 e 207, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)» (doc. VII, n. 204);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24);

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516;

la illegittimità costituzionale dell'articolo 58, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene, o il committente del servizio, può beneficiare della conciliazione amministrativa versando all'ufficio finanziario una somma pari ad

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione» (doc. VII, n. 205).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 25 febbraio 1988 le sentenze nn. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 e 221, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari)» (doc. VII, n. 206);

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni)» (doc. VII, n. 207);

«cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposta dallo Stato nei confronti della Regione Puglia» (doc. VII, n. 208);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti sanitari volontari e obbligatori)» (doc. VII, n. 209);

«non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)» (doc. VII, n. 210);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana)» (doc. VII, n. 211);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 (Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari, di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna)» (doc. VII, n. 212);

«inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione Trentino-Alto Adige a seguito del decreto 30 luglio 1981 recante modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità» (doc. VII, n. 213);

«che spettano allo Stato le funzioni amministrative relative all'autorizzazione e all'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, come esercitate dal decreto del ministro della sanità del 29 novembre 1985» (doc. VII, n. 214);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891 (Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa)» (doc. VII, n. 215);

«che spettano alle regioni le competenze di cui agli articoli 112, 124 e seguenti, 296 e seguenti, 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

annulla, di conseguenza, i provvedimenti adottati dai funzionari del Corpo delle miniere e dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova» (doc. VII, n. 216);

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 23-ter del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 (Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali), 12 e 15 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474» (doc. VII, n. 217);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, così come modificati dall'articolo 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennità di buona

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

uscita dei dipendenti statali» (doc. VII, n. 218);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12» (doc. VII, n. 219).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla II (doc. VII, n. 206), alla VI (doc. VII, nn. 205 e 207), alla X (doc. VII, n. 219), alla XI (doc. VII, nn. 204 e 218), alla XII (doc. VII, nn. 209, 210, 211 e 212), alla I e alla VI (doc. VII, n. 213), alla I e alla X (doc. VII, n. 216), alla I e alla XII (doc. VII, nn. 208 e 214), alla II e alla VI (doc. VII, n. 217), alla VI e alla VIII (doc. VII, n. 215), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Per la risposta scritta ad una interrogazione.**

FLORA CALVANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORA CALVANESE. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare il Governo, in particolare il Ministro dell'interno, affinché risponda alla mia interrogazione n. 4-01683, sottoscritta anche dai colleghi Violante ed Auleta, relativa alla posizione del presidente del consorzio dei trasporti salernitani, già sindaco di Fisciano, il quale è stato condannato a dieci mesi di reclusione per il reato di falso ideologico commesso nella qualità di pubblico ufficiale.

Sollecito la risposta a tale interrogazione perché, successivamente alla sua presentazione (avvenuta il primo ottobre 1987), è intervenuto un fatto nuovo: la sentenza della Corte di Cassazione.

Poiché la sentenza è definitiva, non si capisce per quale motivo il Sessa continui ad essere presidente del consorzio dei trasporti salernitani.

PRESIDENTE. Onorevole Calvanese, mi

farò interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta all'interrogazione da lei indicata.

**Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.**

PRESIDENTE. Sono state presene alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di una risoluzione.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 11 marzo 1988, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*
2. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sugli appalti in materia di edilizia penitenziaria.*

**La seduta termina alle 20,10.**

**Ritiro di documento del sindacato ispettivo.**

*Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta orale d'Amato Luigi n. 3-00695 del 29 febbraio 1988.*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

---

**Apposizione di firme  
ad una interpellanza.**

*L'interpellanza dei deputati Zevi ed altri n. 2-00239, pubblicata sul resoconto sommario di mercoledì 9 marzo 1988, a pagina XXXI, seconda colonna, è stata sottoscritta anche dal deputato Cederna.*

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22,50.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

ALLEGATO ALLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO,  
RESE DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
ARISTIDE GUNNELLA,  
SULLE INTESI CONCERNENTI L'ALTO ADIGE

*SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO SPECIALE DEL TREN-  
TINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI USO  
DELLA LINGUA TEDESCA E DI QUELLA  
LADINA NEI RAPPORTI DEI CITTADINI  
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI*

## CAPO I

*Campo di applicazione*

## ART. 1

Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel Titolo XI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca, parificata nella Regione a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato:

1) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;

2) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;

3) nei rapporti con la Corte d'appello, la Corte di assise d'appello, la sezione della Corte d'appello per i minorenni, la Procura generale presso la Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza, il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro uf-

ficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario con sede in provincia di Trento con competenza anche in provincia di Bolzano;

4) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nei precedenti numeri;

5) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;

6) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze Armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

## ART. 2

Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto.

Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

Nei formulari e negli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

## CAPO II

*Disposizioni generali*

## ART. 3

Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'articolo 1.

Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

## ART. 4

A norma dell'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto della lingua italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'articolo 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

A tal fine sono considerati:

1) atti destinati alla generalità dei cittadini, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

2) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abili-

tazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;

3) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui al numero 2 del precedente comma, non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

## ART. 5

Gli atti e i provvedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'articolo 1, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle società, dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della Regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta ufficiale nel quale è pubblicato l'atto nel testo italiano.

L'Ufficio della Gazzetta ufficiale cura le pubblicazioni dell'avviso su richiesta della provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale.

L'esame degli atti in pubblicazione, ai

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

fini di cui ai due precedenti commi, è compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia da un incaricato della Provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la Provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.

La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella Gazzetta ufficiale viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ferma la loro entrata in vigore.

Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino ufficiale della regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti ai fini delle pubblicazioni indicate nel primo e nel sesto comma del presente articolo, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.

Le spese, dovute dai soggetti privati, per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

## ART. 6

Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca, designati dalla giunta provinciale:

1) determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'articolo 1, al fine di assicurarne la cor-

rispondenza nelle lingue italiana e tedesca;

2) cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.

Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo ed alla giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi, senza osservazioni, il testo si intende approvato.

I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui al primo, secondo e sesto comma del precedente articolo 5, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

La commissione determina le modalità per l'assolvimento dei suoi compiti e può proporre alla provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico.

Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla provincia di Bolzano.

Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della Provincia, che viene corrisposto dalla Provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.

## CAPO III

*Rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse.*

## ART. 7

Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti ed i prov-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

vedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.

Ove l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.

Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al primo comma usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.

Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al primo comma, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.

## ART. 8

I cittadini della provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'articolo 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni del precedente articolo 7.

L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di 10 giorni da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.

L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità,

davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.

L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.

L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.

L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.

In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di cui sopra, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.

L'inutile decorso del termine di 10 giorni indicato nei due commi precedenti determina comunque la inefficacia dell'atto.

## ART. 9

Nei casi previsti dall'articolo precedente e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia già accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

La produzione del certificato deve avvenire

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

nire nel termine di 10 giorni di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 7, l'interessato è esentato dal fornire la prova di cui al precedente comma.

In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.

## ART. 10

In caso di rigetto della eccezione di cui al precedente articolo 8, l'interessato può ricorrere entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullità dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Il ricorso può essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sarà trattato il ricorso.

Il ricorso può essere proposto, con le stesse modalità, anche dai soggetti contemplati nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e alle condizioni ivi stabilite.

Il ricorso, con il pedissequo decreto, è comunicato almeno 10 giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonché all'istante.

Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i 5 giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse.

La sezione, quando pronuncia la nullità

dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.

Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie.

Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.

## ART. 11

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 7, nonché dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'articolo 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facoltà di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, compresi i corsi di addestramento che si svolgono nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli può essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando è prescritto da leggi o regolamenti.

La stessa facoltà spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni limitatamente alle funzioni e attività destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.

Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al primo comma sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'articolo 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interes-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

sato è appartenente al gruppo linguistico tedesco.

## ART. 12

Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.

## CAPO IV

*Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali*

## ART. 13

Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

## ART. 14

In caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia, l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali, è tenuto a chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua materna.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 32, l'interrogatorio ed ogni altro atto processuale si svolgono nella lingua dichiarata.

Se l'arrestato o il fermato si rifiuta di rispondere, se ne dà atto nel verbale e si procede nella lingua presunta ai sensi del successivo articolo 15.

Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al primo,

secondo e terzo comma sono nulli ai sensi del capoverso dell'articolo 185 del codice di procedura penale.

## ART. 15

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, l'autorità giudiziaria, che deve procedere alla formulazione di un atto processuale da comunicare o da notificare all'indiziato o all'imputato, usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti al processo.

L'imputato o l'indiziato entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del primo atto processuale può contestare la lingua usata a norma del primo comma da parte dell'organo giudiziario con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo giudiziario procedente.

L'autorità giudiziaria, constatata l'eccezione e accertata la regolarità, dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento siano tradotti e che gli atti successivi siano formati nella lingua dichiarata come materna dall'imputato o indiziato.

L'audizione dei testi è svolta nella lingua materna italiana o tedesca ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

Gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese indirizzati al giudice, svolti dai difensori di fiducia di madre lingua diversa dalla lingua del processo, possono essere svolti nella lingua italiana o tedesca e sono verbalizzati nella lingua del processo.

La presenza in giudizio del querelante, del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello dell'imputato, non ha effetto sull'uso della lingua nel processo. Essi vengono sentiti nella loro lingua con verbalizzazione nella lingua del processo.

Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma terzo, sono nulli ai sensi del

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

capoverso dell'articolo 185 del Codice di procedura penale.

## ART. 16

Fuori della ipotesi di flagranza di reato o di fermo di polizia, all'imputato che non abbia in precedenza contestato l'uso, da parte dell'organo procedente, della lingua presunta e che debba essere per la prima volta interrogato, il giudice rivolge la domanda prevista dall'articolo 14 e procede all'interrogatorio a norma dello stesso articolo.

Gli atti precedenti formati in lingua diversa restano validi, salva la immediata traduzione della sola imputazione; gli atti successivi sono formati, a pena di nullità, nella lingua usata nell'interrogatorio.

## ART. 17

L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche nel caso di esercizio della facoltà di non rispondere prevista dall'articolo 78 del codice di procedura penale, può decidere che il processo prosegua nell'altra lingua, con dichiarazione da lui sottoscritta, resa personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il suo difensore.

Tale dichiarazione può essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado. Parimenti essa può essere per una sola volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado.

In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento.

Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 14 e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione di cui sopra non può essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo. In nessun caso essa può essere fatta durante il fermo di polizia.

La facoltà di cui al primo comma può essere altresì esercitata: a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non sia stato ancora interrogato, mediante di-

chiarazione dell'imputato stesso, fatta comunque pervenire al giudice fino a che non siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento; b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente alla proposizione dei motivi di opposizione.

A seguito della dichiarazione di cui sopra gli atti successivi vengono formulati nell'altra lingua a pena di nullità ai sensi del capoverso dell'articolo 185 del codice di procedura penale.

La dichiarazione prevista dal presente articolo non determina alcuna interruzione dei termini processuali né può causare ritardi nello svolgimento del processo. Essa non comporta, altresì, la traduzione d'ufficio degli atti precedenti.

## ART. 18

Quando nel giudizio penale si procede contro più imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma dei precedenti articoli 14, 15 e 16 che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguono:

1) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalità indicate nei precedenti articoli 14 e 16;

2) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo;

3) i testimoni, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna;

4) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua;

5) le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate;

6) le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue;

7) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

8) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue;

9) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui al precedente articolo 17 da parte di uno o più imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua.

## ART. 19

Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.

Negli elenchi per la Corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento, viene indicato per i singoli nominativi l'eventuale possesso del requisito di cui al primo comma.

I giudizi di appello avverso le sentenze della Corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui sopra.

A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui sopra, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

## ART. 20

Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la reda-

zione dei rispettivi atti processuali. La lingua così prescelta rimane immutata per l'intero grado del giudizio.

Quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell'Ufficio e con verbalizzazione contestuale nelle due lingue.

Gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro 8 giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi 8 giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo.

I testimoni vengono interrogati e rispondono nella loro madrelingua.

Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma secondo e dalla seconda parte del terzo comma dell'articolo 22 della disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella sua madrelingua.

Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.

## ART. 21

Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice è tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.

Il processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'Amministrazione, producendo nella stessa udienza il certificato di cui

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni.

L'istruttore, verificata la fondatezza della eccezione, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova prima udienza di trattazione.

La pubblica amministrazione convenuta in giudizio è tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

## ART. 22

Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente Capo IV si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile, nonché nei giudizi di rimessione previsti dal codice di procedura penale.

## ART. 23

Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e tributari di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21 in quanto applicabili.

## ART. 24

Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.

## ART. 25

Gli atti processuali e i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della re-

gione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.

Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione e quelli a cui si deve dare esecuzione fuori regione devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura e spese dell'ufficio.

## ART. 26

Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatta in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

## ART. 27

Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'Ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

## ART. 28

Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la Procura della Repubblica di Bolzano.

I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

I cittadini residenti in provincia di Bolzano possono chiedere all'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

di Bolzano richiede detto certificato alla Procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.

## CAPO V

*Uffici di stato civile, uffici tavolari  
ed atti notarili*

## ART. 29

Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, gli estratti di cui all'articolo 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

## ART. 30

Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.

Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.

I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al primo comma, non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti.

Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.

## ART. 31

Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle norme di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

## CAPO VI

*Disposizioni varie*

## ART. 32

I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia autonoma che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con l'intendenza scolastica ladina.

Le amministrazioni di cui sopra sono tenute a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.

Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni di cui sopra sono redatti in italiano e tedesco seguiti dal testo in ladino.

Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato ed interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca.

Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

interventi orali, e a richiesta con immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca.

## ART. 33

Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, n. 752 e successive modificazioni.

Gli arruolati a norma del primo comma vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

Ove non venga coperta l'aliquota di cui al primo comma, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al citato primo comma.

Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a

far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

## ART. 34

Le società, le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali rappresentanti.

## ART. 35

L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano è redatto, a norma dell'articolo 287 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume.

Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni relative agli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale.

## ART. 36

Le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nell'assistenza farmaceutica prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatte congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.

La suddetta disposizione viene applicata dopo un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 37

L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.

## ART. 38

Tutte le traduzioni previste dagli articoli precedenti sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'Ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'Ufficio.

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

## ART. 39

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, ultimo comma, e nel Capo IV del presente decreto entreranno in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E  
MOZIONI ANNUNZIATE**

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La X Commissione,  
premessò che

1) l'AGIP PETROLI ha preannunciato un piano di ristrutturazione aziendale che prevede un consistente numero di esuberi tra i dipendenti;

2) tale piano di ristrutturazione non può essere disgiunto da valutazioni di in-

teresse generale per il paese, come il futuro degli approvvigionamenti, della raffinazione e dei consumi di petrolio, che saranno indicati nel prossimo PEN;

3) le eventuali difficoltà dell'azienda derivano, oltre che dalla situazione internazionale, più da errori gestionali che non dal costo del lavoro o dal numero di lavoratori,

impegna il Governo

a non approvare alcun piano di ristrutturazione dell'AGIP PETROLI prima di aver sottoposto al Parlamento precise proposte sulla riorganizzazione e sul rilancio dell'ENI e comunque non prima che sia stato approvato il nuovo piano energetico nazionale.

(7-00110) « Tamino, Ronchi, Russo  
Franco ».

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**RUSSO FRANCO, CIPRIANI, TAMINO E RUSSO SPENA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero che da alcune settimane il coordinamento macchinisti uniti delle FS viene sottoposto ad un'indagine di polizia, con convocazioni presso l'ufficio politico della questura di Roma e interrogatori vertenti intorno ai nomi dei promotori del movimento, al ruolo svolto da alcuni lavoratori, alle fonti di finanziamento, all'organizzazione e finanziamento di un'assemblea sindacale, alla raccolta dei contributi sindacali, al nome dei più attivi, alle motivazioni degli scioperi, alle modalità di indizione e al loro carattere, alle ragioni di dissenso con i sindacati confederali e altri argomenti analoghi.

Rilevato che tutte le attività del suddetto coordinamento sono state svolte in forma pubblica e legittima, nel caso quanto affermato risponda al vero, quali siano le motivazioni di tali indagini ed interrogatori e se non ritenga che tutto ciò possa suonare come una sorta di intimidazione e di ritorsione nei confronti di lavoratori nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti quali quello di organizzarsi e quello di scioperare.

(5-00592)

**MASINI, ANGELINI GIORDANO E RIDI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

diversi organi di stampa hanno riportato la notizia che un ATR 42 in servizio da Forlì a Roma, durante il volo del 24 febbraio ha registrato un'avaria: i comandi dell'aereo in fase di atterraggio all'aeroporto di Fiumicino, secondo le dichiarazioni rese dal comandante dell'aeromobile, non avrebbero risposto nel modo dovuto e l'aereo avrebbe teso ad alzarsi anziché scendere inducendo il coman-

dante a ristabilire il baricentro facendo spostare i passeggeri a prua. Tale accorgimento per altro effettuato senza alcuna comunicazione di emergenza alla torre di controllo dell'aeroporto di Fiumicino avrebbe consentito il perfetto atterraggio dell'aereo;

dai controlli effettuati a terra sarebbe risultato che tale inconveniente sarebbe dipeso da uno strato di ghiaccio formatosi sull'aletta compensatrice del timone di coda dell'aereo;

tale inconveniente sarebbe attribuibile all'incompleta irrorazione del liquido anti ghiaccio effettuata prima della partenza dell'aereo da Forlì;

la compagnia Avianova avrebbe richiamato la responsabilità dell'imperfetta irrorazione del liquido anti ghiaccio sui servizi dello scalo forlivese;

i tecnici del RAI avrebbero effettuato un controllo dell'ATR 42 a seguito del quale non risulterebbero confermati dalla lettura della scatola nera le anomalie denunciate dal comandante;

dopo un richiamo alla compagnia Avianova per la corretta applicazione delle norme di sicurezza, il RAI avrebbe autorizzato la ripresa dei voli dell'ATR 42 —:

quali informazioni sono in possesso del Ministero sull'accaduto;

se risulta che le società Avianova e di gestione dell'aeroporto Forlivese dispongano delle adeguate attrezzature tecniche per gli interventi prescritti dalle norme del RAI e quali misure si intende assumere per ovviare agli inconvenienti e garantire il massimo di sicurezza ai servizi di linea. (5-00593)

**PROVANTINI, MARRI, QUERCINI E LORENZETTI PASQUALE.** — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

se rispondono a verità le notizie apparse sulla stampa relative alla vendita

della Perugina ad una multinazionale straniera da parte dell'attuale Gruppo proprietario guidata dall'ingegner De Benedetti impegnato nella conquista di una grande società belga;

quali atti il Governo intenda compiere per impedire che ci si trovi dinanzi ad un nuovo fatto compiuto di trasferimento di una grande, storica, importante azienda italiana in mano a potentanti stranieri, riferendo immediatamente in Parlamento le proprie valutazioni e sulle iniziative assunte perché si possano determinare in modo trasparente e puntuale gli indirizzi di Parlamento e Governo, di politica industriale, con particolare riferimento al ruolo di uno dei maggiori gruppi industriali italiani e per avere garanzia sul futuro della Perugina.

(5-00594)

**PACETTI, PROVANTINI, QUERCINI, MONTESSORO, CAPRILI, SANNELLA, RIDI, ANGELONI, BORDON, MANNINO ANTONINO, STRUMENDO, CICERONE E STEFANINI.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che

la FINCANTIERI ha annunciato una drastica riduzione degli organici che prevede la perdita di circa 4.500 posti di lavoro nei vari stabilimenti italiani;

la strategia definita dalla FINCANTIERI tesa alla trasformazione del ciclo industriale della impresa cantieristica, privilegiando la fase dell'assemblaggio e della costruzione del solo scafo porta ad una costante perdita della capacità produttiva della « Cantieri Navali italiani » che si affida così sempre più, per quanto concerne la offerta, al rinnovo delle leggi di settore che assegnano contributi;

le conseguenze di tali erronee scelte finiscono con l'avere anche una pesante ricaduta negativa in termini occupazionali;

l'industria cantieristica dovrebbe essere in tutti i segmenti produttivi un processo integrato con il trasporto e non intesa come industria matura ed assistita —:

se il Governo non intende intervenire immediatamente presso l'IRI e la FINCANTIERI per impedire ogni ipotesi di ridimensionamento degli organici;

quali interventi intenda proporre per modificare la strategia economica e produttiva dell'IRI e della FINCANTIERI;

se il Governo non ritenga di dover investire il Parlamento del problema relativo allo sviluppo dell'industria cantieristica attraverso iniziative legislative di settore tese ad acquisire nuove quote di mercato nelle costruzioni ad alto contenuto tecnologico. (5-00595)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**MATTEOLI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

l'Ispettorato della Motorizzazione civile di Livorno, nonostante che da parte del Governo in occasione del dibattito sulla legge finanziaria siano state date assicurazioni che il servizio sarebbe stato potenziato apportando anche migliorie strutturali, ha disposto che la revisione ed i collaudi dei cittadini residenti all'isola d'Elba vengano effettuati a Livorno;

spesso i cittadini residenti all'isola d'Elba sono costretti a recarsi a Livorno, perdendo una giornata lavorativa, e poiché gli uffici non accettano prenotazioni, tornare indietro senza poter collaudare o revisionare il mezzo;

nei mesi estivi la scarsa disponibilità di posti macchina sui traghetti crea enormi problemi a coloro che devono raggiungere Livorno per gli obbligatori collaudi e revisioni —:

se non ritenga di dover ripristinare immediatamente il servizio di revisione e collaudo all'isola d'Elba oggi, assurdamente, interrotto. (4-05131)

**CICERONE, LORENZETTI PASQUALE, CIAFARDINI, DI PIETRO, ORLANDI, SAPIO E PETROCELLI.** — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 3, comma 9, della legge n. 730 del 4 novembre 1986 autorizza a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 40.000.000.000 da utilizzare per gli interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio del 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte;

l'ordinanza n. 959 del 10 aprile 1987, a firma del ministro della prote-

zione civile, detta le disposizioni per l'attivazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 9 della legge n. 730; in particolare, l'articolo 2 dell'ordinanza dispone che gli aventi diritto possano presentare la domanda per accedere al contributo entro il 10 giugno 1986;

con riferimento a queste norme, sono state presentate 2.500 domande, di cui 90 per edifici di proprietà comunale, così ripartiti: L'Aquila circa 1.300 domande; Lucoli circa 600 domande; Tornimparte circa 600 domande;

allo stato attuale, solo il comune di Lucoli ha effettuato gli adempimenti previsti dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 959 necessari per la concessione del contributo, mentre i comuni di L'Aquila e Tornimparte sono del tutto inadempienti; di conseguenza, il servizio di protezione civile della Regione ha iniziato le indagini preliminari per il rilievo dei danni soltanto per il comune di Lucoli, mentre ha inviato note di sollecito ai due comuni che non mostrano alcun interesse alla soluzione del problema;

l'articolo 7 dell'ordinanza n. 959 prevede che « la verifica del danno e delle condizioni generali di stabilità » degli edifici sia eseguita attraverso apposite squadre tecniche, indicando genericamente che le spese sono a carico della protezione civile senza, tuttavia, definire una precisa copertura finanziaria; ciò ha determinato grandissime difficoltà per il pagamento dei tecnici che hanno eseguito i rilievi e che hanno gestito la fase di riattazione ed adeguamento sismico per conto dei comuni;

la somma stanziata di 40 miliardi è da considerarsi esigua in riferimento alle domande presentate, consentendo l'assegnazione di un contributo medio per ogni domanda di lire 16.000.000, insufficiente alla riattazione degli edifici privati ed ancor più degli edifici pubblici —:

1) quali iniziative intenda assumere nei confronti dei comuni di L'Aquila e di Tornimparte affinché diano corso agli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

adempimenti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 959, premessa necessaria alla concessione del contributo, anche attraverso l'anticipazione delle spese da parte dei comuni stessi;

2) se non ritenga di dover far carico alla protezione civile delle spese tecniche, così come prevede l'articolo 7 dell'ordinanza n. 959, stabilendo un'adeguato *plafond* finanziario e provvedendo alla sua sollecita erogazione;

3) se non intenda provvedere all'aumento della somma stanziata al fine di dare adeguata copertura alla domanda reale di contributo;

4) se non intenda, altresì, provvedere a definire norme che prevedano interventi più consistenti e comprensivi per quanto riguarda gli edifici pubblici che vanno intesi come edifici strategici necessari alla prevenzione ed all'adeguamento sismico.

(4-05132)

MELLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali valutazioni intenda dare dell'intervista concessa dal questore di Frosinone dottor Giuseppe De Marino al quotidiano *Ciociaria Oggi* in cui fa l'apologia delle misure di prevenzione ed in particolare della diffida e del foglio di via obbligatorio, in un servizio in cui viene esaltato l'alto numero di tali provvedimenti, nonché delle proposte di sorveglianza speciale, nella provincia di Frosinone, che pure viene definita a basso indice di criminalità.

Si chiede di conoscere se non ritenga che tali dichiarazioni suonino in qualche modo in polemica con le proposte ed i disegni di legge di abolizione e di modifica di siffatte misure di polizia.

(4-05133)

CERUTI, ANDREIS, GROSSO E SALVOLDI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

dal 1967 in comune di Ostiglia, lungo il corso del Po, è in funzione una

centrale termoelettrica alimentata a petrolio greggio della potenza di 1320 megawatt;

a Sermide (Mantova) a distanza di pochi chilometri in linea d'aria e sempre lungo il corso del maggiore fiume italiano, opera un'altra centrale termoelettrica pure alimentata a petrolio;

tali concentrazioni: a) arrecano tangibili danni alla salute, all'agricoltura, ai beni e in generale all'ambiente; b) surriscaldano in maniera anomala le acque del Po;

L'Enel a più riprese, pur avendo attuato la riconversione a metano di entrambi gli impianti suddetti, continua ad impiegare normalmente greggio, nonostante le promesse di uso permanente del metano —:

se risponda a verità che l'Enel sta progettando la costruzione in comune di Ostiglia di una nuova centrale a carbone che produrrebbe effetti rovinosi in un ambiente, che, già così compromesso, è densamente abitato;

in caso affermativo, se non ritengano gli interrogati ministri di evitare una tale sfida al più elementare buon senso.

(4-05134)

LAMORTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

a seguito del terremoto del 1980 la linea ferroviaria Potenza-Bari delle ferrovie Calabro Lucane risultò danneggiate con conseguente interruzione;

i danni si rivelarono particolarmente pesanti nella tratta Irsina-Gravina a causa di un ponte pericolante;

seppure dopo 8 anni, i lavori di riparazione del predetto ponte risultano recentemente ultimati, senza che sia ripresa la circolazione dei treni, costringendo i viaggiatori al disagio del doppio trasporto treno-autobus-treno —:

i motivi per i quali la linea ferroviaria non viene nuovamente attivata e quali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

provvedimenti si ritiene di adottare per eliminare in tempi brevi l'inspiegabile interruzione. (4-05135)

**TIRABOSCHI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali sarebbe stato deciso di inficiare la flessibilità del rapporto già in atto per quanto riguarda il sostegno scolastico dei soggetti di *handicap*.

L'interrogante essendo a conoscenza che, specie nelle Marche, gli interventi del ministro della pubblica istruzione hanno portato alla riduzione di circa 70 posti del personale di ruolo impiegato nell'attività di sostegno con conseguente grave disagio per i soggetti handicappati, chiede di sapere se il ministro non intenda riesaminare tutto il problema e ripristinare la flessibilità già acquisita.

Infine, chiede di conoscere le ragioni che ispirerebbero il Ministero a svolgere una politica di tagli di ridimensionamenti proprio in un settore e in una attività scolastica che ha tanto rilievo sociale, umano ed educativo e che riguarda soggetti che più di altri meritano ed abbisognano della massima attenzione da parte dello Stato. (4-05136)

**CIAFARDINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sospendere per il prossimo anno scolastico la decisione di sopprimere — sulla base della avvenuta ristrutturazione dei distretti sanitari — il circolo didattico di Catignano (PE), anche in considerazione delle sue peculiarità sociali e ambientali. (4-05137)

**CIAFARDINI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative si intenda mettere in atto per impedire il licenziamento annunciato dalla ditta ENNERRE di Ascoli Piceno nei confronti di 39 operaie dello stabilimento di Montesilvano (Pescara) per le quali era stata avviata la procedura per

la cassa integrazione, tenendo conto che questo sarebbe un ulteriore gravissimo colpo alla occupazione, soprattutto nel settore tessile in cui è impegnato personale prevalentemente femminile, in una situazione già drammatica quale quella della provincia di Pescara. (4-05138)

**CRISTONI E FERRARINI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali siano le direttive del Ministero in materia di prevenzione nelle malattie della bocca e, nei confronti della carie dentale e delle parodontopatie;

se ci sono direttive per la fluoroprofilassi dell'acqua e del sale;

se è a conoscenza dell'opuscolo redatto dall'associazione medici dentisti italiani e quali misure, tra quelle suggerite, intenda adottare e quali iniziative ed indirizzi si intendano rivolgere alle strutture pubbliche. (4-05139)

**CRISTONI.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

la stampa e le organizzazioni sindacali di rilevanza locale hanno dato a più riprese notizia che a Modena e provincia vi è una grave carenza di personale nel settore postale che provoca disservizi sempre più dannosi ed evidenti per la comunità;

in particolare in tre uffici di importanza strategica per l'economia modenese quali Sassuolo, Carpi e Mirandola tale carenza assume delle connotazioni ormai croniche;

a Modena città su un organico globale di 869 unità sono in servizio solo 701 addetti di cui 67 con contratto di durata trimestrale;

nonostante l'assunzione di 66 UP e 38 ULA (lavoratori postali negli uffici centrali e periferici che hanno preso servizio a decorrere dal 1° marzo 1988) il

problema è ancora lungi dal trovare una soddisfacente soluzione se si considera che mancano ancora 253 impiegati sportellisti, 47 portalettere e che 40 zone di recapito risultano ancora scoperte;

trattasi di una carenza che riguarda anche gli uffici direzionali e non solo quelli della provincia -:

se non ritiene che sia necessario dare risposta positiva alla richiesta di personale avanzata al Ministero dalle organizzazioni sindacali di categoria con scioperi ed altre iniziative sindacali per ovviare a tali disservizi e disfunzioni e dare efficienza ad un servizio che è di vitale importanza non solo per gli addetti ma per tutta la società civile e produttiva. (4-05140)

**CRISTONI, FERRARINI, D'ADDARIO, MAZZA E LODIGIANI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è vero che il Presidente del Consiglio dei ministri ha messo a disposizione degli enti territoriali e non che operano nel Mezzogiorno (in attuazione della legge n. 64) servizi di ingegneria da parte del Consorzio CONSUD costituito dalla FIAT ENGINEERING, dalla ITALCONSULT, dalla ITALTEKNA e dalla TECNICH;

se non ritiene che gli interventi straordinari per il Mezzogiorno dovrebbero essere effettuati con criteri di massima trasparenza senza discriminazioni tra le migliori forze professionali tecniche ed evitando di creare regimi di monopolio, comunque dando direttive che creino pari opportunità fra gli addetti ai lavori di tutta la nazione. (4-05141)

**TAMINO E RONCHI.** — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

un'indagine dell'Università Cattolica di Roma, dell'ottobre 1987, effettuata presso lo stabilimento « Isochimica » di

Pianodardine (AV), stabilisce che l'amianto presente nell'ambiente di lavoro di detta fabbrica, durante la scoibentazione delle carrozze ferroviarie, supera la soglia dello 0,2 f.f./c.c. prevista dalle norme in vigore e precisamente:

a) nella fase di montaggio, all'interno dei vagoni ferroviari sono stati notati valori di amianto che arrivano fino a 2,44 f.f./c.c. (10 volte in più del valore limite). Durante questa fase gli operai respirano amianto per un 75 per cento in più del limite previsto;

b) la scoibentazione provoca nell'ambiente esterno alle carrozze ferroviarie una presenza di amianto fino a 200 f.f./c.c.;

c) i caschi usati dagli operai sono risultati contaminati al di sopra dei valori limiti e l'insufficienza del sistema di decontaminazione obbliga gli operai a usare caschi contenente amianto;

d) il sistema di decontaminazione e di depolverazione è inidoneo, tanto che gli operai trasportano amianto nelle loro case;

e) l'amianto è presente perfino negli spogliatoi e nel deposito dei caschi ed è al di sopra del limite prescritto;

f) anche chi lavora all'esterno e in prossimità dei reparti respira amianto 3 volte il limite fissato;

g) lo stabilimento non ha reparti per la decontaminazione delle carrozze scoibentate -:

se non si ritiene di richiedere un'indagine approfondita da parte dell'Istituto superiore di sanità e di accertare le omissioni finora attuate dall'USL n. 4 di Avellino per non aver mai applicato nei confronti dell'Isochimica gli articoli 20, 21 e 24 della legge n. 833;

se sono stati accertati i requisiti d'idoneità alla scoibentazione delle carrozze ferroviarie prima di concedere a detta azienda una simile lavorazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

se sono stati concessi all'Isochimica i contributi previsti dall'articolo 32 della legge n. 219.

Si fa presente che in data 26 febbraio 1986 fu presentata al Ministro della sanità un'interrogazione parlamentare che non ha mai avuto risposta. (4-05142)

**STRUMENDO E BOSELLI.** — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che

il comune di Iesolo (Venezia) con deliberazione n. 65 del 21 gennaio 1988, immediatamente esecutiva, decideva la cessazione del diritto all'aspettativa sindacale, del dipendente di ruolo Villa Sante, che ne godeva dal 17 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa siglata il 5 marzo 1974 fra ANCI e organizzazioni sindacali, richiamata ripetutamente e da ultimo dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1983, n. 347, con la motivazione che il dipendente non riveste più la qualifica di segretario territoriale della categoria del pubblico impiego e svolge attività sindacale in settori diversi da quello di appartenenza;

nel comportamento del comune di Iesolo si appalesano violazione ed errata applicazione dell'Intesa ANCI/organizzazioni sindacali del 1974 e successive integrazioni, sia perché viola l'autonomia della organizzazione sindacale, sia perché il signor Villa continua ad occupare incarichi sindacali dirigenziali nella categoria del pubblico impiego, sia perché non attiene al comune di appartenenza sindacare le modalità di utilizzazione delle aspettative concordate e concesse con criteri definiti in sede di contrattazione nazionale;

le eccezioni, ricorsi e opposizioni argomentate, finora avanzate dalla organizzazioni sindacali interessate a livello nazionale e locale in diverse sedi di controllo e giurisdizionali, non hanno prodotto alcun risultato e non hanno ancora

indotto il comune a recedere dalla posizione originaria —:

se non ritengano necessario ed opportuno acquisire precise e specifiche informazioni in ordine al comportamento del comune di Iesolo;

se non ritengano — ove condividesero giudizio di un comportamento ispirato ad eccesso di potere — di intervenire presso il comune per sollecitarlo a modificare il proprio avviso anche in considerazione della competenza propria dell'ANCI e del ministro per la funzione pubblica in materia di disciplina delle aspettative e permessi sindacali.

(4-05143)

**CAPACCI.** — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se corrisponde a verità quanto riportato recentemente in un articolo de *Il Resto del Carlino* nelle settimane scorse sulle pagine locali della città di Forlì a firma di Bruno Traversari, dal titolo « Inquinamento, rischi per l'agricoltura — acqua del Po? Non per gli ortaggi — Il suo uso è sconsigliato. I "veleni" che contiene potrebbero entrare nel circuito alimentare » e precisamente se risulta vero, come sostiene un agronomo intervistato, che le acque del fiume Po addotte a fini irrigui dal canale Emiliano Romagnolo siano equiparabili alle acque reflue dei depuratori e pertanto che non sia consigliabile il loro scarico finale in mare in quanto fattore di eutrofizzazione.

La veridicità di queste affermazioni comporterebbe gravi conseguenze al circondario riminese, dove le acque del CER sono attese come importante risorsa irrigua da utilizzare in particolare per le colture ortive, capace quindi di ridurre considerevolmente il prelievo da falda, garantendo conseguentemente a quest'ultima sia una minore concentrazione di nitrati che una migliore difesa dall'ingresso di acqua marina.

Essendo poi il circondario riminese ultimo recapito delle acque del CER, risulterebbe altresì inaccettabile che il surplus

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

di acque, naturalmente scaricato in mare, aggravasse la già critica situazione dell'Adriatico (inquinamento acque di balneazione ed eutrofizzazione) in una zona dove l'attività economica preminente è costituita dal turismo balneare. (4-05144)

**TOMA.** — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi è stato arrestato dalla magistratura di Lecce tal Antonio Polito, consigliere comunale DC di Squinzano (LE), accusato di favoreggiamento e ricettazione di auto rubate;

contemporaneamente altri magistrati stanno indagando sui rapporti del Polito con un altro oscuro personaggio, certo Garelli, collegato ad un traffico d'armi scoperto su una nave fermata a Salerno;

nel passato il Polito aveva stabilito un legame con un altro personaggio ambiguo, ex iscritto alla Loggia P2 (tal avv. Elio Sacchetto) e con altri personaggi politici salentini, per problemi riguardanti crediti verso la Libia e/o altri paesi africani —:

se risulta al ministro che tali crediti erano relativi ad altri traffici internazionali poco leciti, anche questi di armi;

se tali crediti sono stati riscossi attraverso autorevoli interventi ministeriali, come vantato dai personaggi sopraindicati.

(4-05145)

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il nuovo carcere di Livorno iniziato a costruire nel 1977 con un costo previsto inferiore a sette miliardi è terminato nel 1984 con un costo finale di circa 32 miliardi con un incremento di costo pari al 369,24 per cento;

le costruzioni delle carceri sono ora oggetto di esame giudiziario anche in or-

dine all'operato di tre ministri della Repubblica —:

i motivi che hanno determinato il mega-aumento del 369,24 per cento;

i nomi delle imprese che hanno costruito il carcere; il nome dei tecnici che hanno effettuato i collaudi; il nome del progettista che ha redatto il progetto iniziale. (4-05146)

**BERSELLI.** — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che il Ministero della sanità è già in possesso dei dati elaborati di concerto da tecnici della regione Emilia-Romagna, dello stesso Ministero e dell'USL 23 che documentano la spesa necessaria per la realizzazione del centro nazionale per la riabilitazione in Montecatone di Imola —:

se intenda assumere le opportune iniziative per reperire i fondi necessari per Montecatone. (4-05147)

**CICONTE, LAVORATO E SAMÀ.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che a Pizzoni (Catanzaro) ignoti hanno esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro l'abitazione del vice sindaco di quel comune;

quali azioni hanno svolto le locali forze dell'ordine per accertare le cause che hanno determinato tale episodio criminoso e per assicurare alla giustizia l'autore materiale e l'eventuale mandante;

se si ritiene l'episodio collegato all'attività professionale della vittima, a tentativi estorsivi o intimidatori, e quali valutazioni si fanno circa la natura di tale azione delittuosa;

se non ritiene di dover rafforzare — con i provvedimenti più opportuni — l'azione investigativa delle locali forze dell'ordine al fine di ridare serenità alla popolazione profondamente turbata da quanto è accaduto. (4-05148)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

**CEROFOLINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

1) da tempo viene fortemente sollecitata la realizzazione di un nuovo collegamento stradale fra il Piemonte e la Liguria ed esattamente nella tratta Ceva-Albenga;

2) nella proposta di piano triennale per la grande viabilità sono previsti contributi per la Ceva-Albenga-Sanremo senza definirne con precisione il suo completo tracciato;

3) il progetto sempre sostenuto dalle autorità locali e dai parlamentari piemontesi e liguri riguarda il collegamento Ceva-Albenga via Garessio-San Bernardo —:

i concreti intendimenti della amministrazione circa la reale destinazione dei contributi previsti nella proposta di piano stralcio triennale per la grande viabilità e, più in generale, la valutazione complessiva sul richiesto collegamento Ceva-Albenga via Garessio. (4-05149)

**BERNOCCO GARZANTI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali motivi si possono addurre per giustificare lo stato di incuria e di abbandono in cui versa la Pinacoteca di Brera, che risulta priva di autonomia amministrativa, mancante dei più elementari strumenti utili alla tutela ed alla conservazione dell'ingente patrimonio artistico, senza un laboratorio — progettato e mai realizzato — e senza una adeguata *équipe* tecnica destinata al restauro di opere insigni che vanno deperendo anche per una mancata climatizzazione dei locali di Palazzo Citterio;

quali iniziative urgenti, pertanto, intende assumere il ministro per salvare dalla rovina la Pinacoteca, aumentando, ad esempio, il personale tecnico e di custodia e assegnando il finanziamento promesso e mai concesso (nel dicembre 1987 si assicurava lo stanziamento di do-

dici miliardi che non si sono mai visti) che consenta una gestione autonoma e indipendente da sponsorizzazioni private, pur meritevoli di elogio, ma spesso tese ad imporre scelte espositive di facciata che non tengono conto delle reali esigenze di conservazione del prezioso patrimonio affidato a questa importante Istituzione. (4-05150)

**GROSSO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che

come riportato da *Il Corriere della Sera* del 30 gennaio 1988 nel comune di Turbigo (MI), nelle acque degli affluenti del Ticino, è stata riscontrata, a partire dal 1983 (studio dell'Istituto Superiore di Ricerca sulle Acque) la presenza di DDT ed altri pesticidi clorurati vietati in Italia;

tali sostanze sono liberate nell'ambiente dagli scarichi dei poli di industrie conciarie che utilizzano pellami provenienti dall'Africa, dove il DDT viene ancora, purtroppo, massicciamente impiegato;

è probabile che tale inquinamento si ripeta in altre situazioni industriali simili (Arzignano in provincia di Vicenza, Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, Solofra in provincia di Avellino) —:

come il Governo intenda intervenire per istituire controlli sui pellami da concia provenienti dai paesi in cui ancora si usa il DDT, che come è noto si concentra nei tessuti organici e rimane strutturalmente inalterato per tempi lunghissimi. (4-05151)

**GROSSO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

in data 22 novembre 1987 i signori Riccardo e Patrizia Scalabrino, residenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

a Mentana (Roma), sono stati minacciati e aggrediti da cacciatori che esponevano, uccisi e sanguinanti, alcuni capi di cinghiali sul cofano dei loro fuoristrada, cosa illegale;

i carabinieri in seguito intervenuti intimavano la consegna della macchina fotografica con la quale era stata ripresa la scena —:

quali iniziative abbia preso il Governo per accertare se il fatto, riportato su *Venerdì* di *La Repubblica* il 29 gennaio 1988 corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali misure siano state adottate nei confronti dei cacciatori in questione e nei confronti dei militi che con il loro comportamento hanno intimidito cittadini che cercavano di far rispettare le leggi dello Stato. (4-05152)

**GROSSO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 tra i rifiuti tossici e nocivi sono contemplati i cloruri;

la società Autostrade e le altre concessionarie usano cloruro di calcio e di sodio tutti gli inverni in quantità enormi per mantenere libere dal ghiaccio le autostrade e tali sostanze provocano notevoli danni all'ambiente anche in parchi naturali come ad esempio la foresta di Tarvisio nel tratto attraversato dalla A23 Udine-Tarvisio —:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per conoscere l'effettivo quantitativo di cloruri usati, per evitare l'impiego di detti sali almeno nelle aree di interesse naturale e per stimolare la ricerca di soluzioni alternative per la sicurezza sulle autostrade. (4-05153)

**GROSSO.** — *Ai Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.* — Per conoscere — premesso che

gli inquilini dell'Istituto Case Popolari via Vigne Nuove, 43 (Tufello) -

Roma - hanno realizzato giardini a suo tempo premiati dall'Istituto stesso;

l'Istituto ha ora vietato di innaffiare i suddetti giardini;

la mancanza d'acqua condanna ovviamente tutte le piante a morte sicura —:

i motivi e le ragioni di tanto accanimento contro una delle zone verdi urbane superstiti. (4-05154)

**TAGLIABUE, MAINARDI FAVA E MONTANARI FORNARI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

i contenuti della circolare del ministro della sanità contenente disposizioni riguardanti la disciplina della vendita promiscua di prodotti ittici — pesci — nei negozi adibiti a macelleria e a vendita delle carni;

quali sono le disposizioni che nella circolare ministeriale devono garantire sotto gli aspetti igienici e sanitari la vendita promiscua di prodotti, quali: il pesce e la carne, nello stesso negozio di macelleria, anche a tutela dei consumatori e dell'attività commerciale. (4-05155)

**BRESCIA, ANGIUS, SCHETTINI, SOLAROLI, NOVELLI, SERRA, TADDEI, CIVITA, BULLERI, BRUZZANI, BARGONE E MACCIOTTA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la situazione di grave e accertato dissesto finanziario strutturale in cui versano alcuni comuni lucani non può essere risolta con le normali provvidenze di ripiano adottate nel passato dal Governo;

la gravità dello stato della finanza locale è tale da richiedere con maggiore vigore l'approvazione delle leggi di ripiano della finanza locale e della legge di riforma delle autonomie locali;

per alcuni comuni della Basilicata — Viggianello, Vaglio di Lucania, Sant'Angelo Le Fratte, ecc. — non solo è impossibile la formulazione del bilancio ed il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

minimo di attività amministrativa in quanto il deficit è ormai strutturale, ma addirittura ci si trova di fronte ad una vera e propria emergenza istituzionale;

la situazione in questo ultimo periodo si è ulteriormente aggravata al punto tale che nel comune di Vaglio i dipendenti comunali non percepiscono da due mesi lo stipendio, è stato sospeso il servizio di nettezza urbana, non viene più assicurato il trasporto degli alunni, esistono seri problemi per il riscaldamento nelle scuole, l'ENEL ha richiesto il pignoramento degli immobili comunali per un debito non saldato di 200 milioni di lire;

gli amministratori, riuniti tutti in seduta permanente, hanno chiesto un incontro urgente con il presidente della Giunta regionale di Basilicata e col prefetto di Potenza per la « consegna » delle chiavi delle rispettive comunità —:

1) se non ritenga urgente e necessario convocare gli amministratori interessati per una conoscenza più approfondita della situazione;

2) quali iniziative intenda assumere perché ai comuni in accertata condizione di dissesto finanziario si assicuri, anche attraverso provvedimenti di carattere legislativo, la continuazione dell'attività istituzionale e l'erogazione dei servizi ai cittadini. (4-05156)

**RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il segretario generale del comune di Roma ha, il 1° novembre 1987, compiuto 65 anni e deve quindi essere posto in pensione;

attualmente, a causa della mancata indizione, da parte del Ministero dell'interno, del concorso per titoli necessario per la nomina del nuovo segretario generale, il comune di Roma è costretto ad operare con un segretario generale in regime di proroga (6 mesi);

data l'importanza del comune in questione e la delicatezza degli atti da esso emessi sia il consiglio comunale che la Giunta municipale necessitano di un segretario generale nel pieno delle proprie funzioni e non di un « reggente » —:

i motivi che hanno determinato il ritardo nell'indizione del concorso;

se detto concorso è stato, ad oggi, indetto e quali sono i tempi previsti per la nomina del nuovo segretario generale del comune di Roma. (4-05157)

**CICONTE, LAVORATO E SAMÀ.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che a Soverato (Catanzaro) un ordigno esplosivo di notevole potenza ha distrutto una gioielleria e provocato enormi danni a negozi adiacenti. Negli ultimi mesi erano stati incendiati un negozio di abbigliamento e un ristorante;

quali ipotesi vengono avanzate per spiegare la natura di tali fatti e se non ritiene che queste azioni criminose siano direttamente collegate ad un intensificarsi della presenza e dell'attività di organizzazioni mafiose, locali od operanti nel circondario, fattesi più aggressive negli ultimi mesi;

se risulta vero il notevole spaccio di droga che viene venduta agli studenti che a migliaia, provenienti dai paesi vicini, si concentrano ogni giorno in detta cittadina;

quali misure si intendono adottare per potenziare, a livello operativo, la locale stazione dei carabinieri al fine di assicurare una incisiva azione in grado di impedire una ulteriore penetrazione delle organizzazioni mafiose e quale coordinamento si intende assicurare per accertare la presenza in Soverato di elementi di cosche mafiose operanti nel circondario. (4-05158)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

**MOMBELLI E CRIPPA.** — *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se e in quale misura corrispondano al vero le notizie di stampa secondo cui la città di Brindisi sarebbe il crocevia di un possibile traffico di armi e scorie industriali (anche radioattive) provenienti da diversi paesi e destinate al Sahara occidentale;

se corrisponde al vero che in tale traffico sarebbero coinvolti servizi di vari paesi;

se infine risulta esistere un « Progetto Urano » nome in codice che corrisponderebbe a tali traffici, in cui, dietro il paravento di alcune imprese multinazionali, sarebbero presenti paesi occidentali interessati allo smaltimento di rifiuti industriali anche radioattivi. (4-05159)

**NAPOLI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — tenuto conto

1) che la società SIV (Società italiana vetro) del gruppo EFIM, ha in atto investimenti sia per la costruzione che per l'acquisizione di impianti;

2) dell'esigenza di un serio impegno delle società EFIM, ed in particolare della SIV, nel Mezzogiorno;

3) che non esistono impianti per la produzione di contenitori di vetro al di sotto del centro-Italia in presenza di un mercato in espansione nel Mezzogiorno;

4) che in territorio di Davoli (Catanzaro) esiste un grande giacimento quarzifero (64 per cento di purezza) la cui utilizzazione è stata bloccata nel passato a causa del costo dei trasporti verso il nord del paese dove operavano gli impianti di produzione;

5) che si è alla ricerca in Calabria di nuove attività produttive anche in previsione della nuova legge a favore di quella regione che prevede forti incentivi finanziari e di servizi —

se ritenga il Governo di mettere allo studio un progetto di utilizzazione delle

risorse minerarie calabresi da parte della SIV (EFIM) anche per rispettare le percentuali d'investimento previste dalle leggi a favore del Mezzogiorno. (4-05160)

**QUERCIOLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che l'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 al comma 23 prevede che « nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento » —

quali amministrazioni hanno utilizzato la disponibilità finanziaria presso la cassa depositi e prestiti e per quale entità, quale era la disponibilità totale e quale disponibilità è stata complessivamente utilizzata. (4-05161)

**QUERCIOLO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'articolo 32 della legge n. 41/1986 prevede:

a) al comma 20 che « Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto »;

b) al comma 25 che « Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo » -:

se l'Ente Autonomo Ferrovie dello Stato si è avvalso della disponibilità finanziaria di cui ai predetti commi, in quale misura e per quali scopi, quali sono stati i risultati conseguiti e se intendano i ministri, stante il rilievo sociale di tale questione, richiedere alle Ferrovie dello Stato di utilizzare a pieno tale disponibilità finanziaria, definendo un programma triennale d'intervento con criteri di priorità chiari per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni e nel materiale rotabile, in base a quanto prescrive l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 348/1978 e per conoscere quali disposizioni sono state emanate per rendere fattivamente applicative le norme dei commi 20 e 25 dell'articolo 32 della legge n. 41/1986.

(4-05162)

QUERCIOLO. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere -

premessi che l'articolo 32 della legge n. 41/1986 prevede:

a) al comma 22 che « Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione »;

b) al comma 23 che « Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad intervento di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni suc-

cessivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento » -:

quali regioni hanno condotto una indagine conoscitiva sull'utilizzo della disponibilità finanziaria da parte delle amministrazioni competenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Essendo trascorsi i termini di cui al comma 22 (il 28 febbraio 1987), se non ritiene il ministro di intervenire presso le Giunte regionali e delle province di Bolzano e Trento, affinché nominino i commissari *ad acta*, per predisporre i piani, possibilmente pluriennali, di eliminazione delle barriere architettoniche. (4-05163)

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è conoscenza di quanto si è verificato e si sta verificando nella città di Reggio Calabria in ordine ad un duplice problema che riguarda i locali di una ex caserma sita nel popoloso rione Sbarre. La ex caserma è composta di quattro grandi padiglioni, di un locale ex refettorio e di un'altra palazzina comando e uffici amministrativi. In uno di questi padiglioni è da anni sistemato un ospedale zonale, in un altro padiglione sono sistemati uffici e servizi della polizia di Stato. Negli altri due padiglioni, fatiscenti, sono occupati uno da alcune famiglie abusive e in un altro numerose famiglie di nomadi alloggiati sin dal 1971, quando sono state tolte dalle arcate di un ponte cittadino per il rischio che correavano d'essere travolte dalle acque torrentizie in piena durante un'alluvione. Per uno scontro verificatosi recentemente tra forze dell'ordine e alcuni nomadi e per l'acquisizione da parte del prefetto della provincia dell'ex padiglione-refettorio, per la sistemazione della crescente presenza di agenti di polizia, per la doverosa lotta contro il fenomeno mafioso che i poteri dello Stato e che il Ministero degli interni conducono quotidianamente si è costruito un muro, in elementi prefabbricati con il quale si è creato un grave disagio alla funzionalità dell'ospedale zonale la cui espansione ap-

pare compromessa. Sembra tra l'altro che la concessione edilizia rilasciata dal sindaco di Reggio Calabria per la costruzione del muro sia subordinata all'apertura di una nuova strada di accesso allo stesso ospedale che se non risolve in modo ottimale il problema, comunque risulta necessaria. Tutto ciò ha sollevato forti malcontenti, non solo a livello istituzionale, ma soprattutto tra la popolazione della grande zona urbana che vede compromessa una struttura sanitaria che così tenacemente aveva ottenuto nel recente passato. Il secondo problema che si innesta è l'approccio che le forze dell'ordine, subito dopo l'episodio dello scontro, avrebbero avuto con tutti i nomadi residenti nell'ambito della ex caserma. Sembra che tutti sarebbero stati schedati con impronte digitali prelevate, con l'interruzione della corrente elettrica e l'erogazione dell'acqua potabile con evidente decisione discriminatoria verso una comunità che seppure costretta a vivere in condizioni disumane è da anni integrata, con regolare residenza anagrafica nella comunità cittadina in aperta divaricazione con quanto affermato dalle stesse circolari che il ministro dell'interno ha emanato recentemente e che mirano all'inserimento dei nomadi nella vita economico-sociale del paese.

L'interrogante chiede di sapere, anche alla luce di un contributo straordinario erogato dalla regione Calabria nel suo bilancio 1985 per un miliardo di lire al comune di Reggio Calabria e purtroppo finora non utilizzato, quali precise disposizioni il ministro dell'interno intende impartire alle competenti autorità periferiche perché si definisca la temporanea convivenza tra reparti di polizia e struttura ospedaliera con senso di reciproca comprensione e soddisfazione, rimuovendo le misure restrittive che sono state realizzate e se intende intervenire, anche con uno sforzo finanziario dello stesso Ministero che sommato a quello, finora non utilizzato, della regione Calabria, dia la possibilità al comune per una urgente sistemazione dei nomadi in sito diverso.

All'interrogante sembra doveroso un urgente intervento del ministro anche a supporto della difficile e meritoria azione che il prefetto e il questore della provincia stanno portando avanti per assicurare l'ordine pubblico nella città di Reggio e nella sua provincia. (4-05164)

**RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

a Roma, in via della Polveriera ai numeri 10, 14 e 17, un vecchio immobile, in cui alloggiano 40 famiglie è stato venduto dal Collegio Marronito del Libano (ad un prezzo di circa 4 miliardi nel 1987) ad una società denominata « Spazio-Ambiente » (dietro cui probabilmente si cela una finanziaria);

la società « Spazio-Ambiente » ha offerto alla Facoltà d'ingegneria (ubicata nelle vicinanze) la vendita dell'immobile al prezzo di 28 miliardi;

la facoltà sembra disponibile all'acquisizione dell'edificio;

ciò comporterebbe l'espulsione delle famiglie che attualmente abitano l'immobile di via della Polveriera ed il cambio di destinazione d'uso;

fermo restando che obiettivamente occorre trovare soluzioni per la facoltà di ingegneria, attualmente stracolma, con il potenziamento della facoltà già presente a Tor Vergata e, eventualmente, con l'istituzione di altri poli sul territorio della regione Lazio (anche all'interno del progetto Roma capitale) —:

1) quali iniziative intenda prendere per evitare una colossale speculazione (28 miliardi a fronte dei 4 pagati dalla società « Spazio-Ambiente » solo un anno fa) e lo sfratto di 40 famiglie;

2) quali iniziative intenda intraprendere per favorire il decentramento della Facoltà d'ingegneria sul territorio dell'intera regione (potenziamento della facoltà di Tor Vergata e istituzione di nuovi poli). (4-05165)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per conoscere:

se sia informato dello sconcertante ed esilarante contenuto della delibera di G.M. n. 913 del 12 novembre 1987 del comune di Volla dal titolo « presa d'atto relazione del segretario capo e che qui di seguito si trascrive »: « Viene data lettura della relazione del segretario capo che si riporta: "Riferendomi a quanto già varie volte lamentato verbalmente, ricordo che l'Amministrazione comunale ha declassato la funzione del segretario capo a quella di semplice verbalizzante della Giunta e del Consiglio, dato che è messo in condizione di fare le corse col tempo per evitare la decadenza delle numerose deliberazioni. Queste ultime vengono portate in Giunta in assoluto dispregio di quanto in precedenza stabilì la Giunta stessa, cioè senza che le pratiche siano preventivamente istruite e ciò comporta accertamenti diretti sempre, nei 10 giorni, per evitare le responsabilità di doppiioni o eventuali illegittimità. Il segretario capo, oltre a non aver più il tempo di documentarsi sulle continue disposizioni, è tenuto allo scuro delle fissazioni di gare, per cui spesso ne viene a conoscenza nella stessa giornata in cui si devono svolgere senza che abbia avuto possibilità di leggere lettere d'invito ed approfondirne il contenuto. Invito a lasciare questa strada dell'approssimazione e della cieca fretta per evitare l'incorrere in errori che possono comportare responsabilità di tutti. Richiamo l'accettazione sulle molteplici funzioni del segretario capo di un Comune che, purtroppo, vengono sacrificate per consentire la verbalizzazione delle delibere" la Giunta municipale, a voti unanimi, delibera: Prendere atto della riportata relazione del segretario capo. Impegnare gli assessori ad istruire le pratiche prima di sottoporle al vaglio della Giunta evidenziando almeno i precedenti e lo stanziamento di bilancio. Precisare che gli atti devono essere consegnati almeno 24 ore prima della Giunta al segretario per il controllo »;

se ritenga di dover far disporre un'inchiesta amministrativa sui contenuti e le procedure deliberative della Giunta municipale e del consiglio comunale di Volla, al fine di verificare effettivamente che in passato in tutte le deliberazioni pregresse al 12 novembre 1987, nessuno sia incorso « in errori che possano comportare responsabilità di tutti »; che le prerogative e le funzioni del segretario comunale siano effettivamente rispettate e che le procedure fissate con il richiamato atto deliberativo siano non solo realmente seguite ma aderenti alle norme di legge ed alla prassi più corrente. (4-05166)

LUCENTI E FINOCCHIARO FIDELBO.  
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

appena nel gennaio 1988, dopo mesi di difficile trattativa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stato firmato un verbale di accordo per la gestione dei problemi connessi alla riorganizzazione e ristrutturazione della FATME;

tale complesso accordo, ruota essenzialmente sulla gestione della CIGS a rotazione con modalità di attuazione in sede locale;

a Catania l'azienda sembra impegnata al non rispetto di questo punto dell'accordo ed in qualche caso ad un utilizzo discriminante della rotazione;

questo atteggiamento dell'azienda rischia di fare saltare tutto il delicato equilibrio dell'accordo —:

se non ritenga di dover intervenire al fine di rimuovere tale atteggiamento della FATME a Catania e determinare le condizioni per il pieno rispetto dell'accordo su richiamato. (4-05167)

TAMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il 25 maggio 1987 il rettore dell'università di Palermo ha attivato con pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

prio decreto il nuovo istituto « Farmaco-Chimico » senza avere prima sentito la Commissione di ateneo e senza avere preventivamente acquisito il parere del consiglio di amministrazione;

la circolare ministeriale n. 1436 del 14 aprile 1984 espressamente invece prevedeva che « nuovi istituti possono costituirsi sulla base della richiesta dei docenti interessati, con decreto del rettore, su pareri conformi del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di ateneo e le facoltà interessate »;

il 19 giugno i rappresentanti dei ricercatori dell'università di Palermo hanno denunciato l'illegittimità costituzionale da parte del rettore del suddetto nuovo istituto inviando tutta la documentazione al Ministro e al Consiglio universitario nazionale;

il 17 luglio 1987 il CUN ha riconfermato il proprio precedente parere recepito integralmente dalla citata circolare ministeriale n. 1436 del 14 aprile 1984 e ha trasmesso al ministro sia tale parere di « riconferma » che tutta la documentazione sul caso « per i più opportuni provvedimenti »;

il 26 settembre 1987 il Ministero ha inviato al rettore dell'università di Palermo una richiesta di chiarimenti rivolta soprattutto ad accertare se nella costituzione del nuovo istituto sono stati coinvolti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di ateneo;

fino ad oggi il rettore dell'università di Palermo non ha revocato l'illegittimo decreto con cui ha attivato il nuovo istituto e non ha ancora risposto alla richiesta di informazioni da parte del Ministero sulle procedure adottate per la costituzione dello stesso istituto -:

per quale motivo il Ministro della pubblica istruzione, pur avendo da molto tempo (giugno 1987) tutta la documentazione sulle procedure adottate per la costituzione del nuovo istituto da cui risulta con estrema chiarezza l'illegittimità

del provvedimento del rettore dell'università di Palermo, non ha ancora preso nessuna concreta iniziativa perché venga revocato il predetto arbitrario provvedimento che rappresenta un gravissimo attacco al processo di dipartimentalizzazione dell'ateneo palermitano e potrebbe costituire un pericoloso precedente per altri illegittimi atti nell'ateneo di Palermo e in altri atenei. (4-05168)

**PARLATO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

con un vistoso annuncio pubblicitario apparso sulla stampa il 4 febbraio 1988 la CONFAPI-ANIEM si è rivolta agli imprenditori edili di Napoli e della Campania (ma implicitamente anche, e forse soprattutto, ai rappresentanti istituzionali) per denunciare che « una decina di imprese edili, sotto sigle diverse, presenti dappertutto, hanno assorbito tutto lo spazio vitale. Hanno appaltato tutto ciò che vi era da appaltare. Si sono organizzate per poter appaltare anche il resto e per poter gestire completamente il tuo futuro. Per te, nonostante ci siano in corso migliaia di miliardi di lavoro in commesse pubbliche, c'è solo spazio nel subappalto per conto di queste ditte per cui se vuoi lavorare devi accettare ribassi imponenti. Difficilmente potrai emergere dal ghetto dove ti hanno messo. Ormai avere un aumento d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è diventato difficilissimo. Lo Stato e la comunità si apprestano a spendere nella nostra città e nella regione Campania centinaia di migliaia di miliardi per opere edili; facciamo in modo di poter partecipare tutti insieme come soggetti attivi alla trasformazione del nostro territorio. Non lasciamo a pochi gruppi imprenditoriali le decisioni del nostro futuro a loro unico vantaggio. Uni-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

sciti a noi per poter dare alle nostre imprese un sicuro ed equo collocamento... »;

il durissimo quanto chiaro annuncio si completava con un duplice invito: iscriversi all'ANIEM onde potersi difendere dalla « camorristica » occupazione di spazi imprenditoriali da parte di altre imprese e partecipare al convegno che il successivo 15 febbraio si sarebbe tenuto alla villa Pignatelli;

nel convegno tenutosi alla data fissata è emerso che (almeno secondo i resoconti della stampa) effettivamente alcune grandi imprese edili sarebbero state (ad arte o « per caso » non si dice) favorite dai meccanismi di appalto delle opere previste dalla legge 80 che prevede uno stanziamento di circa tremila miliardi in tre anni per completare la ricostruzione post-sismica, estromettendo di fatto le piccole e medie imprese, mentre su 661 ditte impegnate nel programma di ricostruzione a Napoli solo 424 sono iscritte all'ANC e solo 67, pari al 10 per cento, fanno parte dei consorzi concessionari, con la conseguenza di assegnare attraverso le concessioni stesse alle imprese egemoni il ruolo di una mera e lucrosissima intermediazione finanziaria;

per battere queste logiche l'ANIEM ha proposto che fosse vietata per legge la trattativa privata fra concessionari ed appaltatori per l'affidamento dei lavori appaltandoli invece mediante apposite gare che i grandi consorzi dovrebbero bandire tempestivamente e pubblicizzare adeguatamente in modo che vi partecipino tutte le 670 imprese pre-qualificate dal bando previsto nella legge 80, come ha riconosciuto doveroso anche il sottosegretario al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, onorevole Sanza, intervenuto alla conclusione dei lavori;

su un quotidiano napoletano il 26 febbraio 1988 il costruttore Gennaro Corsicato ha però duramente polemizzato con le piccole imprese rilevando da un lato come il bando contenesse solo aspetti positivi, dall'altro la inaffidabilità e la

parzialità delle piccole imprese, e rigettando l'accusa del ruolo di intermediazione finanziaria parassitaria svolta dalle imprese « imputate » con la affermazione che si trattava « delle maggiori e più prestigiose (per fatturato, per numero di dipendenti, per organizzazione e per capacità finanziaria) imprese napoletane » mentre quelle minori premevano per una « deregulation selvaggia » a beneficio di limitati interessi ed a detrimento della pubblica utilità;

a tali gravissime affermazioni del Corsicato — che sarebbe uno dei titolari di quelle dieci grandi imprese « imputate » — ed a quanto precedentemente esposto ha fatto seguito un ulteriore vistoso comunicato della CONFAPI-ANIEM apparso sulla stampa il 4 marzo e nel quale (senza che per le dure, ed offensive se non rispondenti a verità, affermazioni del Corsicato questi risulti querelato) ha ringraziato varie « autorità » tra le quali la Regione per la temporanea sospensione del « fondo per il piano triennale » onde poter verificare con una apposita commissione giuridica, la posizione delle piccole imprese « C » e « D » in seno al bando stesso; il comune di Napoli per la prossima fissazione di un « incontro collegiale con gli assessori del ramo per discutere dell'appalto di 82 scuole, legge Falcucci, ammontanti a circa trecento miliardi e per la ristrutturazione degli altri 1.900 fabbricati che hanno fatto richiesta di 219 siti nel territorio urbano » nonché per l'impegno con « un atto deliberativo di prossima approvazione a modificare il sistema di gara per gli appalti di manutenzione ormai soggetti a ribassi annuali » ed infine tutte le amministrazioni ed enti della regione Campania che hanno raccolto « il nostro invito a pubblicare i bandi di lavoro già da tempo deliberati e a non introdurre negli stessi "griglie" non richieste dalla legge, quali iscrizioni ANC maggiori di quelle necessarie, fatturati notevolissimi al posto di semplici referenze bancarie ed altre artificiosità »;

il quadro sia d'insieme che di dettaglio che si ricava dalla vicenda ad apparente lieto fine è tutt'altro che chiaro —:

se il « ricorso a sigle diverse » da parte di grandi imprese edili, denunciato dall'ANIEM nel primo annuncio sia rispondente a verità, quando abbia ed in quali casi avuto luogo e se sia stato o sia legittimo o meno ed ancora se, per aver coperto tutto il mercato ne abbia concretato la turbativa, anche attraverso un comune concerto tra di esse;

quali imprese abbiano costituito la « decina di imprese edili » che hanno fatto ricorso a « sigle diverse » e quali siano queste ultime;

perché l'unico spazio possibile era quello del subappalto, perché taluno sia stato costretto ad accettare ribassi « impossibili », se rispondano a verità le accuse di un ruolo di mera intermediazione finanziaria svolto dalle grandi imprese e perché queste avessero il potere di decidere — a loro unico vantaggio — anche del futuro di quelle minori;

perché è diventato « difficilissimo » ottenere un aumento dell'iscrizione all'ANC;

da quali precise leggi ed impegni di spesa derivi il programma di spendere « nella nostra città e nella regione Campania centinaia di migliaia di miliardi in opere edili »;

se la proposta ANIEM per la risoluzione del problema e condivisa anche dal sottosegretario presente, sia stata accolta o se si sia pervenuti ad un più o meno disonorevole compromesso, avuto riguardo a quanto affermato dal costruttore Corsicato che sarebbe uno degli « imputati »;

di quale precisa e dettagliata natura sia in tale ipotesi il compromesso al quale si è giunti sia in generale che caso per caso;

ove si fosse pervenuti ad una soluzione legislativa della vicenda o ad una « interpretazione giuridica » favorevole o

anche ad un compromesso se ciò significhi che dunque sono state ritenute come infondate e prive di ogni pregio le infamanti accuse all'ANIEM di ottenere una *deregulation* selvaggia a beneficio di interessi che per essere stati qualificati « limitati ed a detrimento della pubblica utilità » sono illegittimi;

se in alternativa le intese raggiunte, le scelte compiute e le decisioni assunte, non qualificando come « selvaggia » la *deregulation*, consentano di conseguire interessi generali con vantaggio per la pubblica utilità e quindi le affermazioni del Corsicato siano state solo pronunciate *ab irato* e comunque con avventatezza e superficialità;

a quali conclusioni sia giunta la commissione giuridica, costituita presso la regione, se il bando sospeso sia stato rinnovato e quali ritardi abbia comportato l'erronea o comunque controversa sua formulazione;

se abbia avuto luogo l'incontro collegiale con gli assessori del comune di Napoli ed a cosa abbia successivamente portato la discussione sull'appalto delle 82 scuole e sull'affidamento delle ristrutturazioni e con quali garanzie per le grandi imprese e quelle medie e minori, associate all'ANIEM oppure no;

quali contenuti abbia l'atto deliberativo che nel frattempo sarà stato assunto dal comune (dalla G.M. o dal Consiglio) in ordine ad un nuovo sistema di gara per la manutenzione e se le imprese grandi, o medie e minori, iscritte o no all'ANIEM, risultino garantite;

quale sia la casistica e la consistenza dei « ribassi anomali » sin qui registrata, chi se ne sia avvantaggiato e se legittimamente o no, se risultino essere stati prodotti danni alla pubblica amministrazione;

quali amministrazioni ed enti della regione non hanno pubblicato tempestivamente i bandi di lavoro deliberati da tempo e perché hanno introdotto nei bandi « griglie » non richieste dalle legge

quali iscrizioni ANC maggiori di quelle necessarie e fatturati notevolissimi e se in tali comportamenti risultino illegittimità poste in essere per escludere talune imprese concorrenti e favorirne altre;

se in ordine ai fatti anzidetti denunciati dagli organi di stampa, sia stato aperto procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Napoli e con quale esito. (4-05169)

**TAMINO, TESTA ENRICO, CEDERNA E RONCHI.** — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

l'Amministrazione comunale di Buia (Udine) ha approvato il progetto esecutivo generale dei lavori di ricalibratura e sistemazione idraulica del fiume Ledra, corso d'acqua di risorgiva completamente integro e dalle caratteristiche ecologiche di eccezionale interesse;

tale progetto comporterà una radicale modificazione di carattere dimensionale rispetto alla situazione attuale, con conseguente totale rifacimento delle sponde, attualmente alberate e caratterizzanti un ambiente fluviale di assoluta particolarità e rarità nella zona, tramite la loro parziale cementificazione e rettificazione, modificando il regime idraulico ed alterando irreversibilmente la struttura originaria delle comunità acquatiche con la compromissione definitiva della risorsa;

a supporto di tale intervento non è stata condotta alcuna indagine globale, approfondita ed attendibile su scala di bacino ad aggiornare le conoscenze su di una situazione idrografica in costante evoluzione che ha risentito profondamente di fenomeni naturali e di interventi condotti di recente a monte e a valle, in superficie come in profondità (il terremoto del 1976, con i suoi effetti sulle caratteristiche strutturali e dinamiche del suolo; la costruzione dell'autostrada Udine-Tarvisio, barriera artificiale, ad im-

pedire scoli e drenaggi dei ristagni superficiali; le sistemazioni degli affluenti Orvenco e Vegliato, « irrigiditi » dall'opera dell'uomo, privati di varici naturali, e che hanno perso ogni flessibilità, creando deflussi improvvisi e cospicui, assolutamente deleteri per l'intero sistema idrografico; i molti canali e rogge sussidiari di un reticolo straordinariamente fitto e intelligente, ora chiusi od interrati arbitrariamente, e che un tempo consentivano una scolmatura graduale delle piene; il massiccio attingimento dell'acqua di falda da parte del Consorzio acquedotti Friuli centrale presso il Molino del Bosso che ha di certo provocato un suo abbassamento progressivo);

non esiste per il Ledra alcun servizio di informazione idrologica che raccolga ed elabori costantemente i dati di base sui livelli idrici, sulle portate, sul trasporto solido, sulle falde sotterranee;

rilevato che è stato disposto da parte della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia l'affidamento alla Naturstudio srl di Trieste l'incarico di uno « studio per il ripristino ambientale e di salvaguardia sul progetto di ricalibratura del fiume Ledra in Comune di Buia », comprendente una valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento finalizzata alla redazione di un progetto di ripristino paesaggistico, che comporterà la risistemazione vegetazionale ai margini del canale, assolutamente insufficiente poiché la canalizzazione provocherà sul corso del fiume, danni ed alterazioni irreversibili cui non si potrà più porre rimedio da un punto di vista biologico;

tale orientamento nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, che si dimostra « guidata » e con un grave vizio di contenuto in chiaro contrasto con lo spirito della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, si riconduce ad uno studio di per sé equivoco e parziale, quando invece essa dovrebbe semplicemente e preventivamente verificare l'effettiva compatibilità del progetto con l'ambiente e con il territorio, rigettandolo nel caso le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

previsioni contenute nella valutazione si dimostrassero negative —:

quali iniziative intendono intraprendere affinché anche adottando i poteri di intervento sostitutivo di cui alla leggi nn. 349/86, 59/87 e 431/85:

1) venga dato inizio alla redazione di un piano aggiornato di bacino che, condotto con competenza e perizia tecnico-scientifica, ponga fine ad interventi maldestri e inadeguati, proprio perché parziali e superati, analoghi a quello oggetto dell'interrogazione;

2) successivamente sia dato seguito ad una valutazione di impatto ambientale atta a definire una soluzione progettuale ottimale, in base alla verifica di ogni ipotesi di intervento possibile o prevista, informando debitamente la popolazione delle implicazioni legate alla realizzazione dei progetti. (4-05170)

ANDREIS, NOVELLI E CARDETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

molte domande di ammissione al concorso di vigile urbano, da parte di obiettori di coscienza, vengono respinte da diverse amministrazioni comunali;

constatato che alla base della decisione sussiste lettera interpretativa n. 850008/SAM/87/3 di Levadife e ripresa dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

constatato che è lecito supporre quale motivazione a sostegno dell'interpretazione di incompatibilità tra l'articolo 9 della legge 772/72 (che vieta la detenzione e l'uso delle armi da parte di chi ha svolto sostitutivo civile) e la qualifica di vigile urbano, che ai sensi della legge 65/86, svolge anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e pertanto abilitato all'uso delle armi;

constatato però che il vigile urbano svolge in prevalenza mansioni come controllo del territorio e dell'ambiente in

senso lato, le quali non comportano affatto l'utilizzo di armi, e che in sostanza le funzioni di pubblica sicurezza sono assolutamente marginali in quanto esistono Corpi armati dello Stato preposti a tale compito;

rilevato che il T.U. di pubblica sicurezza non pone incompatibilità tra obiezione di coscienza e rilascio di licenza di porto d'armi alle guardie particolari giurate, creando una palese contraddizione —:

si chiede se il Ministro non intenda emanare una circolare interpretativa che modifichi la precedente, facendo riferimento soltanto al divieto relativo alle mansioni che comportino l'utilizzo di armi e non già alla qualifica *tout court* di vigile urbano. (4-05171)

ANDREOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che tra le dichiarazioni programmatiche del Governo vi è l'impegno di riconoscere finalmente alle Università una reale condizione di autonomia;

che il richiamato impegno dovrebbe necessariamente comprendere la facoltà da parte delle Università di poter provvedere direttamente alle proprie esigenze di personale docente e non docente —:

se non ritiene coerente assumere le iniziative opportune, anche di ordine legislativo, perché questi presupposti vengano realizzati sospendendo, intanto, le procedure già avviate per concorsi a posti di professori. (4-05172)

PIRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli affari speciali.* — Per sapere — premesso che

il professor Mauro Puppini residente a Silea (TV) insegnante di ruolo nella scuola media statale, 10 anni di anzianità di servizio, dallo scorso anno scolastico ottenne il trasferimento nel comune di residenza, grazie all'articolo 61 della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

legge n. 270/82 che assegna precedenza assoluta ad alcune categorie nelle quali rientra, essendo portatore di protesi agli arti inferiori con invalidità riconosciuta del 70 per cento;

per una diminuzione delle classi con il nuovo anno scolastico, il professor Puppin sarà « perdente posto » in quanto ultimo nelle graduatorie di istituto, avendo avuto l'incarico solo quest'anno;

la prospettiva è quella di una nuova sede tra quelle disponibili in provincia, anzi vi è la possibilità di avere il completamento dell'incarico in due scuole diverse e si troverebbe così a dover correre nella stessa mattina da un istituto all'altro —:

quali provvedimenti intendono assumere affinché lo spirito della legge che agevola i portatori di *handicap* nei trasferimenti del personale docente su scala provinciale e interprovinciale possa essere applicato anche all'interno di ogni singolo istituto. (4-05173)

TRABACCHINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

la legge n. 656 del 6 ottobre 1986 che disciplina le pensioni di guerra e ricompense al valor militare stabilisce che per avere l'indennità di medaglia spettante ai congiunti di decorati occorre che questi siano dichiarati inabili a proficuo lavoro;

detta sussistenza di inabilità equipara di fatto una ricompensa alla pensione indiretta di guerra che è altra cosa;

la vecchia normativa presumeva almeno inabile chi aveva compiuto il 65° anno di età, e quindi vi è stato addirittura un ritorno indietro;

così il riconoscimento viene a perdere tutto il suo valore per assumere una mera forma assistenziale —:

se non si ritiene opportuno e giusto, trattandosi peraltro di cifre irrisorie, che venga rivista tale normativa che costringe

i congiunti di decorati al valor militare a complesse procedure e a visite mediche come se si trattasse di un qualsiasi trattamento pensionistico. (4-05174)

TRABACCHINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

è a tutti tristemente noto il grave pericolo costituito dalla statale Aurelia in molti suoi tratti;

per quanto riguarda il territorio viterbese tale pericolo è soprattutto presente in località « Posto di Blocco » al km. 118.00 che si trova nelle vicinanze di Pescia Romana;

in detta località si immettono sull'Aurelia due strade ad incrocio, una proveniente dal mare (molto transitata soprattutto d'estate), e l'altra proveniente da una zona densamente appoderata e ugualmente molto utilizzata;

da tempo è stato sollevato il problema della costruzione di un cavalcavia che ovviasse una volta per tutte ai pericoli sempre presenti;

a sollecitazione di tale pressante richiesta è stata sottoscritta una petizione a Lima di centinaia e centinaia di cittadini —:

quali sono gli intendimenti dell'ANAS e del Ministero in ordine al problema;

se non si ritiene opportuno, prima di altri incidenti e vittime, intervenire con urgenza su un'opera i cui costi sarebbero relativamente ridotti rispetto all'assurda idea di costruire una nuova autostrada senza voler mettere mano a un vero e prioritario ammodernamento dell'Aurelia. (4-05175)

GEI E FERRARI BRUNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Collebeato (BS) il segnale televisivo di RAI 2 viene cancel-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

lato sovente sul canale 43 UHF dall'emittente francese Antenne 2;

il segnale televisivo di RAI 3, sul canale 40 UHF è occupato dall'emittente locale RTB e non è visibile;

le stazioni radiofoniche, RAI 1, RAI 2 e RAI 3 in FM non sono udibili da più di otto anni —:

quali provvedimenti intende prendere per garantire agli abitanti di questo comune che pagano regolarmente il canone una corretta ricezione dei programmi radiotelevisivi della RAI.

(4-05176)

RIGHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali sono i motivi che ritardano la messa in esercizio dei vagoni ferroviari appositamente predisposti ed attrezzati per il trasporto delle persone portatrici di *handicap* e se ritenga di sollecitare l'Ente ferroviario a superare rapidamente perplessità e tentennamenti per dare a questi particolari utenti un servizio da lungo tempo invocato.

(4-05177)

DI PIETRO E D'ADDARIO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

dai giornali si è appreso di un incontro convocato dal ministro della protezione civile Gaspari presso la sede dell'amministrazione della protezione civile al quale hanno preso parte il senatore De Cinque (DC), il deputato Nenna D'Antonio (DC), un assessore provinciale DC, e solo i sindaci DC di alcuni comuni colpiti dal sisma del 1984;

nella riunione si sarebbero affrontati i problemi ancora aperti nei comuni terremotati in assenza dei sindaci socialisti e comunisti di alcuni di questi comuni;

l'amministrazione della protezione civile non è una sezione staccata dalla democrazia cristiana —:

se non ritenga di dover convocare tutti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma dal momento che i terremoti, con i problemi che ne conseguono, non tengono conto del colore delle amministrazioni.

(4-05178)

LODI FAUSTINI FUSTINI, MASINI E MACCIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle notizie che circolano all'interno dell'ENAM (Ente nazionale assistenza magistrale) secondo le quali sarebbero state sottratte somme nel primo semestre 1986 per oltre un miliardo dal c/c postale della Cassa Mutua di Piccolo Credito gestita dall'ENAM e di oltre 500 milioni, nel secondo semestre 1987, dal c/c postale dell'ENAM stesso;

se risulti che l'ENAM abbia provveduto a sporgere regolare denuncia alle competenti autorità e ad assumere i provvedimenti amministrativi di competenza —:

quali eventuali provvedimenti per quanto di competenza intendano assumere;

se, a fronte di tale situazione determinatasi anche per effetto del mantenimento del regime di *prorogatio* nell'amministrazione dell'ente in atto dal 1978, non ritengano di dovere intervenire con urgenza affinché venga emanato il decreto di scioglimento dell'ente medesimo già predisposto dalla Commissione tecnica fin dal 1978 ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

(4-05179)

MAMMONE E SAPIO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Pontecorvo (FR) opera la coop. edilizia « Pontecorvo 80 »

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

la quale ha realizzato un programma di circa 120 alloggi nel piano di zona del comune;

circa la metà dei suddetti alloggi non sono stati mai assegnati, non risultano prenotati e pertanto restano liberi e di esclusiva proprietà della coop.;

gli assegnatari dei rimanenti alloggi hanno versato dai 16 ai 20 milioni, quale anticipo, o non sono mai diventati soci ed anzi molti aspiranti hanno perso nel frattempo i requisiti per essere assegnatari di un alloggio di edilizia economica e popolare;

da molto tempo sono insorte tra gli inquilini e le strutture di gestione della coop., che risulterebbe essere una immobiliare, controversie di varia natura;

il consiglio comunale di Pontecorvo nel 1983 con atto n. 135 del 26 maggio richiedeva al competente Ministero la nomina di un commissario per provvedere al compimento degli atti necessari alla salvaguardia degli interessi del comune e degli assegnatari;

dietro la cooperativa « Pontecorvo 80 » figurerebbe il costruttore Enrico Nicoletti del quale si interessarono le cronache giudiziarie all'epoca del cosiddetto « affare Tor Vergata »;

il 21 novembre 1987 è pervenuta al comune di Pontecorvo una lettera di tale Enrico Sagnotti di Roma il quale afferma di essere rappresentante di un non bene identificato gruppo che avrebbe in corso con la coop. « Pontecorvo 80 » trattative per la cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale;

conseguentemente il gruppo cessionario verrebbe ad acquistare l'intero complesso edilizio « Sud Fornelle » realizzato dalla coop. « Pontecorvo 80 »;

la condizione essenziale per la definizione della trattativa dovrebbe essere la possibilità di « mettere a disposizione del Ministero degli Interni » gli alloggi liberi

per ospitare a tempo indeterminato profughi di nazionalità diversa —:

quali iniziative ha preso il ministro dei lavori pubblici a seguito della richiesta del consiglio comunale di Pontecorvo di commissariamento della coop.;

quali accertamenti ha effettuato o intende effettuare il Ministro dei lavori pubblici al fine di controllare la regolarità degli atti amministrativi della cooperativa;

quali finanziamenti sono stati erogati a favore della Coop. per l'attuazione del programma;

se risulta al ministro dell'interno in corso una trattativa con imprese o società immobiliari, intesa a reperire alloggi, nel comune di Pontecorvo o in altri comuni della provincia di Frosinone, da destinare a profughi di nazionalità straniera;

se non ritiene, il ministro dei lavori pubblici, che dietro la trattativa notificata al comune di Pontecorvo si possa intravedere una vera e propria speculazione immobiliare. (4-05180)

**BOATO, SALVOLDI, DONATI E BASSI MONTANARI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

chi conosce il Friuli sa della bellezza serena dei suoi campi cinti da siepi vive, dei suoi boschetti di pianura, dei sentieri e dei corsi d'acqua limpidi, accompagnati da filari di pioppi. Questo paesaggio creato da millenni di coltivazioni, da una sapiente e tradizionale aderenza alle situazioni climatiche e geografiche, da centinaia di frazionamenti, livellamenti, passaggi di proprietà, costituisce un tessuto inimitabile e splendido. Qui, accanto ad una agricoltura avanzata, si mantiene ancora una ottima presenza di flora e fauna selvatiche, molto più che in altre regioni d'Italia;

su questo delicato e funzionale microcosmo sta per abbattersi la legge nu-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

mero 380-bis del 10 febbraio 1988 della regione Friuli-Venezia Giulia intitolata: « Norme in materia giuridica di riordino fondiario ». Con una ideologia e procedimenti mutuati dall'epoca della battaglia del grano e della bonifica integrale di buona memoria, la regione persegue una totale trasformazione dell'antico tradizionale paesaggio agricolo per ottenere le solite, amorfe, geometriche aree di monocoltura ove ogni traccia di natura è scomparsa e la terra viene ridotta ad una fabbrica di derrate eccedentarie e sovvenzionate (i silos, i frigoriferi e i magazzini della Comunità economica europea rigurgitano di prodotti esuberanti). E in una fonte permanente di inquinamenti a base di diserbanti e insetticidi che finiscono nelle falde e negli acquedotti;

come dichiarano i proponenti, si elimineranno i viottoli e al loro posto si tratteranno strade diritte, larghe sei metri. Con spirito cartesiano e mentalità produttivistica si ricreerà un paesaggio nuovo costituito da campi tutti della stessa grandezza, canali squadrati e cementati al posto dei ruscelli, riquadri di boschi artificiali in sostituzione degli antichi insostituibili boschi naturali. Un panorama amorfo, insomma, fatto di « loculi » fondiari al posto del *patchwork* creato da millenni: il deserto chimico e culturale al posto della antica natura rurale. Il tutto per far sopravvivere i Consorzi di bonifica anche a danno degli agricoltori;

il Consiglio dei ministri ha già respinto un progetto di legge con gli stessi contenuti, il 380 del 17 novembre 1987, per palese incostituzionalità di più articoli;

il nuovo progetto 380-bis è stato solo formalmente emendato ma nella sostanza ripropone la stessa distruzione del paesaggio agricolo per lasciare il passo alla più ottusa agricoltura chimica;

contro tale nuovo progetto sono stati depositati numerosi ricorsi di privati cittadini, comitati locali, e associazioni am-

bientali, oltre che di vari gruppi del Consiglio regionale del Friuli —:

se i ministri interrogati non ritengono di proporre il Consiglio dei ministri di accogliere tali ricorsi, opponendosi, prima che decorrano i termini di 30 giorni per il visto del Commissario di governo, che scadono il prossimo 18 marzo 1988.  
(4-05181)

PETROCELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la strada statale a scorrimento veloce n. 17, nel tratto che congiunge Bolognano a Campobasso, attraversa il comune di Vinchiaturo;

negli ultimi 4 anni si sono registrati numerosissimi incidenti in cui sono morte circa 15 persone;

la gran parte di tali incidenti si è verificata in un tratto della citata strada lungo circa Km. 4, che vanno dallo svincolo di Vinchiaturo al bivio per Guardiaregia;

il tratto più pericoloso (ove più alto è stato il sacrificio di vite umane, ultima delle quali una bimba di 7 anni stroncata il 20 novembre 1987) è quello delimitato dalla contrada Cannete su cui sorge la zona artigianale del comune di Vinchiaturo ed un gruppo di abitazioni civili (servite da negozio per alimentari, da ristorante e stazione per rifornimenti di carburanti), oltre ad aziende agricole e ad un complesso agrituristico di notevole dimensione;

in seguito all'ultimo richiamato incidente mortale, che ha turbato l'opinione pubblica, anche la vigilanza della polizia stradale si è fatta più costante —:

quali iniziative intendono assumere, ognuno per la propria competenza, per porre fine al sacrificio di vite umane attraverso non solo l'azione preventiva della polizia stradale, ma anche attraverso soluzioni alternative rivolte a creare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

assi viari di servizio, separati dall'arteria statale a scorrimento veloce n. 17, con opportune opere di sottopassaggio o sopraelevazione, capaci di garantire l'incolumità dei cittadini residenti e degli utenti le attività artigianali, commerciali e turistiche presenti nella zona. (4-05182)

CAPRILI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che durante la 31ª sessione dell'Organizzazione mondiale del turismo (Madrid 22 settembre-1º ottobre 1987) venne deciso di indire una Conferenza parlamentare sul turismo al fine di promuovere una maggiore attenzione dei Parlamenti Nazionali ai problemi dello sviluppo turistico —:

a quale livello di preparazione sia detta Conferenza e quale sia il grado di partecipazione dell'Italia. (4-05183)

VALENSISE. — *Al Governo.* — Per conoscere:

quali urgenti misure siano state adottate o si intendano adottare per fronteggiare la situazione creatasi in Calabria in conseguenza dell'ondata di maltempo abbattutasi sull'intera Calabria e, in particolare, sulle province di Catanzaro e Reggio Calabria tra il 4 e l'8 marzo, situazione per la quale appare dovuta la dichiarazione di calamità naturale;

altresì, quali responsabilità siano state accertate in ordine alle denunce di molte amministrazioni locali relative al mancato tempestivo intervento di tecnici e uomini della protezione civile;

in particolare, quali iniziative siano state assunte dall'autorità competente in ordine alla grave denuncia circa la prevedibilità dello straripamento del fiume Novito presentata alla procura della Repubblica di Locri dal segretario della Legione del MSI-destra nazionale di Siderno Antonio Audino il quale si è riferito non solo ad un suo precedente esposto all'autorità giudiziaria, ma anche ad un'interroga-

zione del consigliere regionale del MSI-destra nazionale Meduri ed alle segnalazioni ai sindaci di Siderno e Locri ed alle autorità provinciali e regionali dell'ingegnere capo del genio civile, relative a discariche abusive da rifiuti solidi accertate dal suo ufficio nel greto del fiume, invadenti detto greto sino a 500 metri a monte del ponte sulla strada statale n. 106;

ancora, quale sia la situazione igienico-sanitaria e del rifornimento idrico nei comuni di Locri e Siderno, di Antonimina, Benestare, Bianco, Bovalino, Careri, Plati, Ciminà, Mammola, Grotteria, Martone, San Giovanni di Gerace, Marina di Gioiosa, Caulonia, Stignano, Bivongi, Pazzano e Stilo;

infine, le iniziative assunte per ripristinare la viabilità sulle strade statali e provinciali e le misure adottate a favore dei centri abitati rimasti isolati, come le frazioni dei comuni di Condofuri e Cardeto, o in pericolo di isolamento come Galatro. (4-05184)

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che

è apparsa con grande risalto sulla stampa nazionale la notizia che è stato insediato il 18 febbraio 1988 il Comitato tecnico scientifico di esperti per l'esame dei progetti consortili di ricerca ed adeguamento tecnologico, ex articolo 12, comma 13, della legge n. 64, destinato ad avviare la realizzazione di progetti consortili di ricerca scientifica già pervenuti per ben 360 miliardi di lire;

non viene tuttavia data informazione del fatto che già in data 16 gennaio 1987 il ministro in carica aveva nominato il Comitato in questione, senza termini di scadenza del mandato, su designazione dei ministri interessati;

il Comitato aveva già avviato il lavoro impostando criteri ed indirizzi dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

progetti in gran parte già pervenuti a quella data, allorché le nuove elezioni (giugno 1987) portarono all'istituzione del nuovo Governo Goria;

il Comitato non venne più convocato ed anzi tra novembre e dicembre 1987 venne (inspiegabilmente) deciso di procedere alla sua ricostituzione richiedendo conferma o sostituzioni dei componenti ai nuovi ministri interessati;

il Comitato è stato ricostituito con decreto ministeriale del 21 gennaio 1988, con sostituzione totale della rappresentanza MISM designata dal ministro *pro tempore* De Vito; la sostituzione del designato MIND; la sostituzione del designato PP.SS.; la sostituzione di uno dei tre esperti del MRST; la conferma dell'esperto del bilancio (dottor Nunzio Amato) e di due esperti del MRST (professor Brancati e dottor Aquino), dell'esperto del Ministero dell'agricoltura (dottor Lo Piparo) —:

perché nella situazione di grave ritardo dell'attuazione della legge n. 64, il ministro *ad interim*, anziché utilizzare il Comitato di esperti nominato dal suo predecessore e già insediato e funzionante, abbia proceduto ad una ricostituzione *ex novo* di tale organo;

se tale operazione, riguardante esperti del settore scientifico, in assenza di inadempienze o di vizi procedurali originari, possa ritenersi conforme ad una prassi politica che tenga conto dell'interesse e dell'urgenza della nuova azione meridionalistica;

in base a quali criteri sia stata spezzata ogni soluzione di continuità sostituendo l'intera rappresentanza del MISM designata e nominata dal precedente ministro per il Mezzogiorno, e in particolare la ragione per cui è stato escluso il responsabile per l'Agenzia del progetto speciale ricerca applicata fin dalle sue origini. (4-05185)

AZZOLINI, BALESTRACCI, CARRUS E FRONZA CREPAZ. — Ai Ministri delle fi-

nanze e dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere — premesso che:

la legge n. 215 del 1933, che disciplina i consorzi di miglioramento fondiario ha avuto larga applicazione, integrazioni e interpretazioni per cui è da ritenere che non dovrebbero sussistere dubbi sulla finalità della legge stessa, sulle sue implicazioni, nonché sugli aspetti fiscali connessi;

con legge n. 53 del 28 febbraio 1983 il Parlamento ha ritenuto di fugare ogni dubbio sugli aspetti fiscali dopo le modifiche a tutta la normativa fiscale e sul valore aggiunto;

ritenendo in seguito l'associazione nazionale delle bonifiche e tutti i consorzi di bonifica di essere perfettamente in linea con la citata legge 53 del 1983, non si spiega come la Guardia di finanza di Trento, facendo riferimento ad una risoluzione ministeriale contesti ai consorzi irrigui la mancata applicazione dell'IVA sui contributi consortili, in chiaro contrasto con lo spirito e la lettera della legge;

la risoluzione ministeriale a cui la Guardia di finanza di Trento fa riferimento è la n. 323765 del 3 ottobre 1985, ed è stata emessa come risposta ad un quesito formulato da un consorzio la cui fattispecie non può essere per nulla assimilabile a quella dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi irrigui istituiti con la legge n. 215 del 1933 e le loro attività istituzionali;

tutte le controversie discusse fino ad oggi nelle diverse commissioni tributarie e nei tribunali italiani in primo e secondo grado si sono risolte con il riconoscimento della corretta applicazione da parte dei consorzi della normativa e in un secco rigetto delle tesi della Guardia di finanza —:

se è ammissibile che si insista a contestare dei reati che non sussistono e si costringa il cittadino a ricercare per sé e per la Guardia di finanza le motivazioni a giustificazione del proprio corretto comportamento;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

se non ritengano urgente intervenire per porre fine ad un'azione che potrebbe anche essere connotata come vessatrice;

ancora se i su richiamati Ministri non ritengano di prendere posizione di fronte a queste palesi contraddizioni e a questi comportamenti pregiudizievoli ad un corretto rapporto fra cittadino e amministrazione e interpretabili come azioni autonome condotte con « eccesso di zelo » da Corpi dello Stato. (4-05186)

FERRARI WILMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che

il nucleo operativo di Verona del Magistrato alle acque ha predisposto un progetto per la sistemazione degli argini dell'Adige nel territorio del comune di Verona nel tratto fra Ponte Catena e località Chievo;

la sua realizzazione prevederebbe l'edificazione di muraglioni, con il conseguente abbattimento di alberi, l'eliminazione della vegetazione, e soprattutto con una modificazione sostanziale del contesto ambientale, nel cui ambito trovano attualmente espressione iniziative e manifestazioni, legate al tempo libero, di associazioni e cittadini;

il comune di Verona ha espresso parere negativo a tale progetto, proponendo in alternativa una sistemazione che mantenga e valorizzi tali attività e tuteli l'attuale situazione territoriale;

il primo lotto dei lavori sarebbe già finanziato, sussistendo motivazioni di sicurezza legate soprattutto alla protezione della scuola media « Dante Alighieri » —;

se tali informazioni corrispondano a realtà;

quali iniziative urgenti intenda prendere affinché la realizzazione di questo progetto sia congelata, al fine di consentire un esame più approfondito della questione;

se non ritenga opportuno e doveroso promuovere un incontro, che coinvolgendo i parlamentari veronesi, dia modo al comune, alla provincia e alle associazioni ambientaliste di attuare un confronto approfondito ed incisivo con il nucleo operativo del Magistrato alle acque, e di fornire nel contempo contributi e proposte risolutive che consentano di contemperare sicurezza e tutela ambientale. (4-05187)

FAGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

tra il 1979 e il 1983 vennero banditi tre concorsi pubblici aperti a tutti (O.E. - U.P.: portalettere per uffici provinciali; O.S.E. - U.P.: impiegato per uffici provinciali; O.S.E. - U.L.A.: impiegato per uffici locali) e tre concorsi analoghi riservati ai precari;

in base all'articolo 15, secondo comma, della legge 797 del 1981 i posti resisi disponibili nel periodo 1979-1983 dovevano essere ricoperti attingendo per metà dalle graduatorie dei concorsi pubblici e per metà dai concorsi riservati ai precari;

che a tutt'oggi le assunzioni dai concorsi dei precari sono avvenute solo per i vincitori, mentre per gli altri concorsi sono avvenute anche per gli idonei non rispettando quindi la proporzione del 50 per cento prevista dalla legge;

vi è carenza di personale soprattutto nel settore dei portalettere; molto personale precario ha un rapporto lavorativo avviato da anni con la conseguente acquisizione di professionalità;

si pensa, se non lo si è già fatto, a indire nuovi concorsi pubblici per portalettere —;

se non intende applicare il dettato dell'articolo 15 della legge n. 797 del 1981;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

se non ritiene, anche sotto il profilo economico e della maggiore tempestività nella soluzione del problema, attingere alle graduatorie degli idonei dei precari. (4-05188)

LUCENTI, FINOCCHIARO FIDELBO E SANFILIPPO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso che

si accentua la tensione presso lo stabilimento SGS-Thompson di Catania, per lo stato di incertezza sulle sue prospettive;

210 dipendenti cassaintegrati non percepiscono dal 1° gennaio 1988 nessun pagamento per il rifiuto dell'azienda ad anticipare i fondi;

l'azienda motiva il suo comportamento, anche strumentalmente, con il non rispetto degli impegni assunti da parte del Governo, in merito alla realizzazione a Catania del laboratorio di ricerca e sviluppo, ritenuto elemento indispensabile per stabilizzare e rilanciare il ruolo dello stabilimento;

il lunghissimo iter burocratico per il finanziamento del laboratorio richiamato nell'ambito della legge per il Mezzogiorno, sembra da tempo ultimato —:

i motivi che hanno determinato un ritardo così marcato;

per richiedere altresì l'immediata erogazione dei finanziamenti al fine di consentire l'inizio dei lavori di costruzione del predetto laboratorio. (4-05189)

CERUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

la costa occidentale del Cilento ha già subito per il passato una selvaggia aggressione edilizia perpetrata in totale assenza di pianificazione e in dispregio delle normative sia dello Stato che della

regione Campania che ne impongono l'assoluta inedificabilità in predeterminate zone;

la situazione va peggiorando per l'apertura di una strada di penetrazione, lungo la quale stanno sorgendo centinaia di ville abusive;

il problema è stato denunciato dal mensile *Airone* diretto da Salvatore Giannela e dalle locali sezioni delle associazioni ambientaliste che auspicano un migliore utilizzo dei finanziamenti stanziati per il Cilento e attualmente impiegati per dissipare e non già per risanare la costa;

il danno ambientale-paesaggistico appare enorme e gli interventi sono condotti in contrasto con le vigenti normative —:

se si intende procedere all'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 59/87 con immediata sospensione dei lavori e segnalazione all'autorità giudiziaria competente affinché sequestri le opere abusive, anche per non pregiudicare con i fatti compiuti la realizzazione del Parco nazionale del Cilento, previsto da proposte di legge alla Camera, tra cui quella recente il n. 1964 sui parchi nazionali, le riserve naturali, i parchi e le riserve del mare;

quali interventi urgenti intendano adottare gli interrogati ministri, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze istituzionali, per riqualificare la costa occidentale del Cilento, in che modo utilizzando i finanziamenti ancora disponibili. (4-05190)

BAGHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti.* — Per sapere se sono stati disposti accertamenti e se questi hanno dato luogo a comunicazioni giudiziarie o ad altre iniziative, in merito a quanto ha scritto il settimanale *L'Espresso* nel numero del 21 febbraio 1988 qui di seguito riportato limitatamente

alla parte relativa ai viaggi su aerei privati: « ... L'inchiesta, condotta dal sostituto procuratore della Repubblica Francesco De Leo, doveva verificare la fondatezza di alcune notizie apparse sui giornali, compreso "L'Espresso", riguardanti i viaggi su aerei privati dell'onorevole ministro, pagati con denaro pubblico. Quei viaggi sono costati più di 900 milioni nel 1986 e circa 450 milioni nei primi tre mesi e mezzo dell'87. Eppure i ministri possono usufruire gratuitamente dei treni delle ferrovie dello Stato e dei voli di linea dell'Alitalia e dell'Ati. In più, per particolari esigenze di governo, sono a disposizione i cinque aerei del 31° stormo dell'Aeronautica militare.

Sembra però che tutto questo a Signorile non sia stato sufficiente tanto è vero che entra in scena l'Ali, Aereo Leasing Italiana spa, di proprietà dell'industriale napoletano Eugenio Buontempo. Il meccanismo amministrativo contabile funzionava in questo modo: le Ferrovie dello Stato stanziavano il denaro necessario; la segreteria del ministro chiedeva alla società Ali di mettere un aereo a disposizione; l'Ali rilasciava la fattura alla Cit (per l'esattezza "Viaggi del Sestante"), di cui tra l'altro detiene una parte del pacchetto azionario; il gabinetto del ministro nella persona del vicecapo Renato Li Bassi che era ed è anche direttore gene-

rale dell'aviazione civile, avallava le fatture attestando che i viaggi erano stati effettuati "nell'interesse dell'onorevole ministro"; le Ferrovie dello Stato pagavano. Nell'ipotesi che ne potesse nascere qualche problema, niente paura, dato che Rocco Trane, il segretario di Signorile, era anche revisore dei conti delle suddette Ferrovie. Ma quei viaggi, per un totale di circa 330 ore di volo, per conto di chi e perché venivano fatti? Tutti sapevano al ministero di frequenti corse da e per Brindisi, l'aeroporto di Publia, terra d'origine del ministro e del suo segretario. Si sapeva anche di qualche viaggio all'estero. Ma era proprio Signorile o anche altri che viaggiavano sugli aerei dell'Ali? Ed erano veramente motivi di Stato quelli che spingevano il ministro a così frequenti voli? Il pm De Leo si era posto ed aveva posto anche queste domande, ma i piloti interpellati hanno risposto che loro non sapevano chi aveva viaggiato, e per quali motivi, all'interno dei loro aerei. Né sulle fatture appaiono maggiori indicazioni: solo le ore di volo, per un totale di lire x. Neanche il vicecapo di gabinetto Renato Li Bassi ha saputo dare maggiori ragguagli. Ha detto soltanto, l'altissimo funzionario: "Io ho ricevuto l'ordine di firmare quelle fatture, cosa che ho fatto regolarmente"... ».

(4-05191)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**DEL PENNINO, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, GALASSO E MEDRI.** — *Al Governo.* — Per conoscere i dati in suo possesso e le sue valutazioni sulle vicende relative agli appalti in materia di edilizia penitenziaria oggetto delle note indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Si chiede di conoscere, in particolare, gli elementi analitici circa le procedure seguite dalle competenti autorità amministrative per l'appalto delle singole opere e, più in generale, quali misure ed iniziative il Governo abbia preso o si appresti ad adottare per ovviare ai numerosi e gravi rilievi formulati in materia di realizzazione di programmi di edilizia carceraria dalla Corte dei conti. (3-00729)

**BORGOGGIO E FINCATO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito all'operato del direttore incaricato del Conservatorio statale di musica di Verona, il quale, nonostante sia stato contestato più volte dagli alunni, dai genitori, dai docenti e dal consiglio di istituto e nonostante, altresì, l'esito di una ispezione ministeriale disposta dall'Ispettorato istruzione artistica che ha evidenziato le profonde disfunzioni dell'istituto, dovute a precise responsabilità del direttore incaricato, non solo non è stato sottoposto a provvedimenti disciplinari, ma è stato riconfermato nell'incarico. (3-00730)

**BASSI MONTANARI.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il comune di Piacenza non ha ancora effettuato una campagna di rileva-

mento delle condizioni d'inquinamento ambientale, così come prescritto dalla legge 833/78 e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 al fine di studiare gli *standard* di qualità dell'aria;

il comune medesimo non ottempera all'obbligo di pubblicazione dei danni sulla situazione ambientale e sugli interventi effettuati dai servizi delle USL, sancito dalla legge regionale n. 9 del 7 maggio 1982;

la Lista Verde di Piacenza ha provveduto a commissionare privatamente alla ditta « Consulenze e ricerche ambientali-agricolo-alimentari » un'analisi per la ricerca di anidride solforosa, biossido di azoto, ossido di carbonio e polveri totali in quattro punti diversi della città suddetta e in diversi momenti della giornata (7 dicembre 1987);

dette analisi hanno messo in luce che « la concentrazione di sistemi inquinanti, in particolare SO<sub>2</sub> e le polveri totali, in alcune zone sono superiori ai limiti massimi di accettabilità », di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983;

ai sensi del testo unico sulle leggi provinciali e comunali, del testo unico sulle leggi sanitarie, della legge 833/78, nonché dell'intera normativa di settore, è il sindaco l'autorità deputata alla soluzione dei problemi sanitari nel territorio comunale e, nel caso specifico, è il sindaco che aveva il dovere (penalmente sanzionato in caso di omissione ai sensi dell'articolo 328 del codice penale) di vigilare, ordinare analisi, disporre ogni misura atta ad eliminare situazioni illegittime (chiusura del centro storico alle auto, uso di targhe alterne, stazioni di monitoraggio, ecc.);

l'omissione del sindaco, oltre ad integrare, ad avviso dell'interrogante, gli estremi del reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissioni di atti d'ufficio), integra a suo carico anche la fattispecie prevista dall'articolo 674 del co-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

dice penale (getto pericoloso di cose), in forza dell'articolo 40 del codice penale (obbligo d'impedire l'evento) —:

1) se il ministro intende utilizzare i poteri in suo possesso (*ex* legge 349/86 e 59/87) per obbligare il sindaco a disporre l'immediato rilevamento delle sostanze inquinanti nel territorio del comune di Piacenza;

2) se il ministro intende esercitare l'azione di danno ambientale *ex* articolo 18 legge 349/86, e costituirsi parte civile nell'eventuale apertura di un procedimento penale a carico del sindaco.

(3-00731)

CICONTE, RODOTÀ, LAVORATO, SAMÀ E DE JULIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali siano stati i criteri seguiti per la nomina del dottor Rinaldo Chidichimo a presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e se sono stati accertati, preventivamente, l'esistenza di motivi ostativi a tale nomina;

se è a conoscenza che nei confronti del dottor Chidichimo, nella sua qualità di amministratore della FINAM, era in corso un procedimento giudiziario (reato contestato: peculato) a Lamezia Terme per il finanziamento accordato dalla FINAM all'AMBROFLOR; che ancora oggi il dottor Chidichimo è sottoposto a procedimento giudiziario avendo il procuratore generale della Repubblica impugnata la sentenza di assoluzione;

i motivi per i quali questi elementi di fatto non erano stati portati a conoscenza delle Commissioni parlamentari finanze e tesoro;

se non ritiene di dover revocare tale nomina in attesa delle risultanze giudiziarie in corso;

quali azioni intende comunque intraprendere al fine di garantire che alla guida della CARICAL siano impegnati dirigenti in grado di assicurare trasparenza

e di ridare una nuova immagine a un istituto di credito che ha avuto le note traversie finanziarie e giudiziarie che ne hanno determinato il commissariamento e che ancora versa in una situazione non completamente chiarita. (3-00732)

CRIPPA, MOMBELLI, MARRI, MAN-  
NINO ANTONINO, MAMMONE, CAPEC-  
CHI, STRADA E ALBORGHETTI. — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che

il 4 novembre 1977 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decretò l'embargo obbligatorio sulle forniture di armi al Sud Africa;

il Governo ha ripetutamente ribadito l'adesione totale all'embargo e l'esclusione di ogni esportazione al Sud Africa di prodotti che anche indirettamente potessero collegarsi ad un uso militare;

secondo notizie, apparse oggi sulla stampa, dal 1980 al 1985 l'AERMACCHI avrebbe fornito aerei e parti di ricambio al Sud Africa;

queste forniture si aggiungono alle numerose e documentate esportazioni di materiale bellico al Sud Africa da parte dell'Italia dopo il 1977, già denunciate, quali: aerei leggeri prodotti dalla Partenavia, componenti e parti di ricambio per aerei Impala, pistole Beretta, grossi quantitativi di esplosivo e di munizioni, cannoni Oto Melara, radar di tiro Orion e Contraves —:

1) se le notizie apparse in questi giorni sulla stampa rispondono a verità;

2) quali misure sono state adottate o si intendono adottare per chiarire le responsabilità delle violazioni denunciate;

3) se vi sono responsabilità politiche o amministrative in relazione alle esportazioni illegali di armi da parte del cavaliere Ferdinando Borletti e della Valsella;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

4) se non intendono finalmente assumere ogni provvedimento di carattere ordinario e straordinario per garantire l'assoluto rispetto dell'embargo verso il Sud Africa e delle vigenti disposizioni contro il traffico illegale di armamento, contribuendo così ad impedire nuovi episodi che colpiscono il prestigio internazionale dell'Italia. (3-00733)

**TAMINO E FIANDROTTI.** — *Ai Ministri della sanità, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il 16 luglio 1987 veniva effettuata un'ispezione al centro di Chirurgia Sperimentale dell'Università di Padova in base ad un'ordinanza datata 9 luglio 1987 del pretore di Padova, dottor Paolo Luca;

nel corso di tale ispezione, gli ausiliari tecnici di polizia giudiziaria prof Dr Antonio A. Rizzoli docente di Fisiologia Umana dell'Università di Padova e il dr Medico Veterinario Roberto Venturini, perito del Tribunale di Padova, hanno rilevato che:

a) nel box N. 2 dello stabulario si trovava solo la cartella clinica relativa ad un trapianto su maiale eseguito dal dr Nicolò Bassi il 16 giugno 1987, esperimento non riportato nel registro « Vivisezioni maiali ». Ciò si configura come violazione dell'art. 4 della legge 12 giugno 1931 - n. 924 - modificata con legge 1° maggio 1941 n. 615;

b) risulta, dai registri del Centro, che esperimenti dello stesso tipo (trapianti) vengono eseguiti su maiali e su cani. Ciò in violazione dell'art. 1 della citata legge, che vieta la vivisezione su cani e gatti « ...salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie »;

c) dai registri del Centro « Vivisezioni Maiali » relativi al periodo 12 gennaio 1987 al 18 giugno 1987, risulta che

il 27 gennaio 1987 il prof Maffei ha eseguito su due maiali due trapianti di fegato nello stesso giorno per un totale di 960 minuti (16 ore). E questo non è il solo caso riportato sui citati registri;

i cani vengono forniti da anni al Centro di Chirurgia Sperimentale dall'allevamento L. Fasolato - via Appia N. 98 - Abano Terme. La ditta, tuttavia, è in possesso solo della licenza per allevamento di conigli. Quindi, la vendita di cani deve considerarsi effettuata a livello privato. Ciò in violazione degli artt. 83, 84 e 85 del Regolamento di Polizia Veterinaria che prescrivono che soltanto le autorità comunali sono preposte alla cattura e alla custodia di cani randagi. In relazione a ciò esiste anche la circolare del Ministero della sanità - N. 136 del 6 luglio 1964 - che recita « ...l'abuso (dell'acquisto di cani da privati) deve essere represso ». Si attira l'attenzione sul fatto che sono stati rinvenuti nel corso dell'ispezione in argomento, corpi di cani di età adulta, i.e. uno di circa 10 anni e due di circa 3/5 anni;

dai registri Vivisezioni maiali e Vivisezioni cani relativi al periodo suddetto, emerge che molti animali sono stati sottoposti a vivisezione anche due volte e in un caso addirittura tre volte -:

se intendano esaminare con urgenza il caso del Centro Sperimentale di Padova e prendere seriamente in considerazione l'opportunità di chiudere il Centro di Chirurgia in attesa di renderlo rispondente ai dettami della legge 12 giugno 1931 - n. 924 - modificata con legge 1° maggio 1941 - n. 615, ampiamente e complessivamente disattesa. (3-00734)

**DI PRISCO, BOSELLI, DIGNANI GRIMALDI E PELLEGGI.** — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

sabato 5 marzo il dottor Michele Dusi, magistrato di Verona, membro del direttivo FAIP, non è stato accolto sul

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

volo A21155 Verona-Roma in partenza dall'aeroporto Catullo di Villafranca;

i responsabili di volo a giustificazione dell'episodio hanno fatto riferimento alla regolamentazione relativa al trasporto dei passeggeri disabili, norma che prevede un solo passeggero disabile per volo;

i motivi di sicurezza che vengono addotti, ponendosi solo nei casi di atterraggio di fortuna con discesa laterale dagli scivoli, si porrebbero anche per anziani, bambini, donne incinte, ecc., andando così a ricostruire una schiera di « diversità » normalmente discriminate;

un altro episodio è accaduto il 10 ottobre 1987 all'aeroporto di Tessera-Venezia;

questa norma per i voli di linea si trasforma per i viaggi organizzati in un rapporto di 20 passeggeri di cui 8 disabili —;

se i ministri non ritengano questo atteggiamento discriminatorio nei confronti delle diversità;

quali criteri diversificano i due atteggiamenti nei confronti dei viaggiatori di linea e di quelli dei viaggi organizzati;

se non ritengano tale normativa contraria al principio costituzionale che garantisce la libertà di movimento di ciascun cittadino;

quali iniziative hanno promosso per modificare le norme sul trasporto dei passeggeri disabili. (3-00375)

**BINETTI, CRISTOFORI E BRANCACCIO**. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per conoscere — in ordine alle vicende giudiziarie che riguardano la realizzazione di alcuni interventi di edilizia

carceraria — quali siano i criteri e quali le procedure adottate, di decisione e di autorizzazione, ad opera di ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'elaborazione ed approvazione dei programmi di edilizia penitenziaria, delle varianti ai medesimi, nonché per la progettazione e l'affidamento dei lavori di costruzione degli istituti di pena.

(3-00736)

**MELLINI, RUTELLI E D'AMATO LUIGI**. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile*. — Per sapere se il conferimento del grado di capitano di fregata di complemento al senatore avvocato Dante Schietroma da Frosinone, del senatore avvocato Gianuario Carta da Bitti (NU) ed a capitano di corvetta del signor Giuseppe Domenico Zamberletti, da Varese, avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 30 giugno 1977, 17 maggio 1984 e 10 luglio 1984 per « chiara fama » in « materie attinenti ai servizi della Marina », ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto n. 819 del 1932 (cosiddetto articolo Marconi) comporti per i suddetti ufficiali di complemento della marina militare la facoltà di guida di natanti, navi minori o maggiori, a motore ed a vela senza bisogno di sostenere il prescritto esame e di conseguire la relativa patente.

In caso affermativo si chiede di conoscere se il provvedimento di nomina dei suddetti ufficiali sia stato adottato di concerto con il ministro della marina mercantile e comunque tenendo conto delle conseguenze in ordine alla sicurezza della vita umana in mare.

Si chiede di conoscere se analogo provvedimento di nomina stia per essere adottato in favore del signor Renzo Arbore. (3-00737)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto, chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere - premesso che

a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 64, l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, regolato precedentemente dalla legge n. 183/76 e dal testo unico n. 218/78, avrebbe dovuto assumere ormai una qualificazione più rispondente alle mutate esigenze delle popolazioni, alle quali si indirizzava;

la specializzazione dei progetti, organizzati in azioni organiche, avrebbe dovuto avere due momenti coordinati; il primo doveva riguardare l'orientamento delle regioni e degli enti locali, sollecitandoli a presentare progetti coerenti con le nuove teorie dello sviluppo, che ispirano la legge, valorizzando le espressioni della professionalità locali, senza il ricorso a strutture esogene all'ambiente; il secondo doveva caratterizzare il livello nazionale - MISM, Dipartimento, Agenzia - in direzione del superamento delle lungaggini burocratiche e delle scelte clientelari, assicurando invece la tempestività e l'oggettività rispetto a criteri di riferimento;

relativamente poi alla incentivazione delle iniziative private, la nuova legge avrebbe dovuto garantire agli operatori che gli incentivi - contributo in conto capitale e finanziamento a tasso agevolato - fossero erogati in tempi brevi per evitare che diventassero di fatto rimborsi di costi finanziari per le esposizioni alle quali gli operatori sono costretti a ricorrere nel caso in cui i tempi di erogazione diventano da perentori soltanto ordinatori;

inoltre, appare sempre più evidente che la manovra di cassa del Tesoro, che

accredita mensilmente soltanto il 50 per cento della disponibilità prevista dalla legge e sancita annualmente dal bilancio dello Stato, tende a vanificare anche quantitativamente il flusso straordinario delle risorse previste, evidentemente perché soccombe a pressioni più forti, con maggiore capacità di attrazione del denaro pubblico;

infine, è da rilevare, che nel complesso organismo che regola l'intervento straordinario, solo il MISM e l'Agenzia producono uno sforzo positivo per dare continuità organica verso il perseguimento degli obiettivi della legge;

anche i riflessi della legge n. 44 sulla imprenditorialità giovanile presenta gravi disfunzioni, che sono state oggetto di una precedente interpellanza finora priva di risposta -:

se vi è la volontà politica:

di ottemperare pienamente alla legge n. 64 per organizzare ed attivare il Dipartimento;

di realizzare rapporti integrati tra MISM, Dipartimento ed Agenzia, per garantire che i progetti finanziati siano coerenti agli obiettivi della legge e la scelta risponda a parametri oggettivi di riferimento e non a valutazioni clientelari;

che si operi una seria valutazione sulla diversità delle situazioni economico-sociali delle singole regioni;

che i tempi previsti dalla legge siano considerati perentori;

che l'erogazione di cassa per l'intervento straordinario sia quella prevista dalla legge e sancita dal bilancio dello Stato e mai inferiore;

di ricercare una politica economica tesa a superare la grave crisi occupazionale le cui punte di massima percentuale si registrano nel Sud ed in Calabria.

(2-00240)

« Tassone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, per sapere - premesso che

l'invio di comunicazioni giudiziarie ai tre ex ministri, Nicolazzi, Darida, Vittorio Colombo indiziati di corruzione aggravata dalla Commissione parlamentare per i provvedimenti d'accusa, apre uno scandalo di gravi dimensioni che esige un immediato intervento politico per individuare e colpire le responsabilità che sono all'origine di queste degenerazioni;

già nello scorso mese di gennaio sulla stampa sono apparse dichiarazioni del presidente dell'ANCE, il quale, tra altre lamentele, affermò: « le tangenti nell'edilizia e nei grandi appalti esistono, ma ciò accade perché lo Stato ha abdicato ai suoi compiti »;

è stato dato grande rilievo allo studio del professor Cazzola, nel quale si valuta in circa 35 mila miliardi la somma corrisposta per tangenti in questi ultimi anni;

il CENSIS si è occupato in un rapporto della stessa materia e che ormai « la tangente » si configura oggettivamente come uno dei termini dello scambio con l'evasione fiscale;

non risultano prese di posizioni del Governo in ordine alle dichiarazioni del presidente dell'ANCE che costituivano di fatto una pubblica denuncia esposta nel momento in cui sono all'ordine del giorno del Parlamento le riforme istituzionali;

mentre il paese, mostra vivo interesse per una gestione trasparente programmata ed efficiente della spesa pubblica, le forze di maggioranza sembrano interessate invece ad alimentare sfiducia e assuefazione con decisioni che paralizzano le richieste di controllo parlamentare su gravi illegittimità nella pubblica amministrazione, come dimostra l'opposizione alla costituzione di una commissione di inchiesta per lo scandalo dei fondi neri dell'IRI;

in ordine allo scandalo delle « carceri d'oro » si profilano responsabilità gravi di quanti hanno reso possibile, prima con la nomina e poi con l'omissione del controllo dell'operato degli alti funzionari dello Stato, la distorsione e la degenerazione della spesa pubblica;

il referto della Corte dei conti per il Parlamento sul sistema della spesa pubblica nel settore dell'edilizia penitenziaria evidenzia la totale incapacità di programmazione e di attuazione nell'Amministrazione giudiziaria, anche a voler considerare come attenuante la grave crisi della giustizia dovuta ai fenomeni dell'eversione e della criminalità organizzata che si sono avuti in questi anni;

gravissime perplessità desta la constatazione che oltre il 40 per cento dei 54 nuovi istituti penitenziari programmati è stato successivamente soppresso per indisponibilità delle aree edificabili, e che il divario tra previsioni finanziarie e costo effettivo delle opere dimostra come la gran parte degli interventi è stata iniziata in base a progetti esecutivi di importo largamente eccedenti il finanziamento disponibile, e quindi con il chiaro intento di procedere attraverso lo stillicidio delle perizie di varianti e suppletive;

l'amministrazione ha favorito e giustificato sia il ricorso diffuso alla concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere ad imprese private sia il ricorso mediante convenzione a società a partecipazione statale per l'attuazione di programmi di intervento straordinario, che tra l'altro hanno finito per impedire lo studio e la ricerca sulle nuove tecnologie edilizie;

una forzata interpretazione dell'articolo 5, lettera e), della legge 584 del 1977, relativa alla segretezza delle opere, ha consentito la deroga sistematica di ogni normativa comunitaria in materia di appalti;

l'ex ministro dei lavori pubblici Nicolazzi nell'aprile del 1987 con lettera di intenti chiese a 10 ditte di presentare

progetti di massima relativi alla costruzione di alcuni penitenziari (Milano, Venezia, Fossano, Napoli, Genova, Reggio Calabria, Eboli e Sondrio) per i quali, tra l'altro, tali progetti già esistevano;

infine, le carenze operative dovute alla sovrapposizione di competenze tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dei lavori pubblici, richiedono una valutazione del Governo e del Parlamento allo scopo di individuare le modalità del superamento delle gravi inefficienze e del mancato coordinamento tra organi, uffici ed enti che partecipano alla complessa organizzazione della politica di settore —:

1) quali iniziative intendano assumere per fornire al Parlamento una conoscenza ampia e dettagliata delle dimensioni del fenomeno e delle principali cause politiche ed istituzionali che lo determinano;

2) quali iniziative anche di ordine legislativo sono allo studio in grado di accelerare le procedure di esecuzione delle opere pubbliche e di garantire un elevato grado di trasparenza nel sistema degli appalti;

3) se ritengano ancora necessaria la norma relativa alla segretezza prevista dalla legge 584/77;

4) se non ritengano necessario chiedere alla Corte dei conti referti in ordine alla spesa pubblica nei settori dell'edilizia

per le poste e telecomunicazioni, dell'edilizia sanitaria, dell'edilizia demaniale in generale;

5) quali misure intendono assumere per interrompere la perversa pratica delle tangenti che intralcia e degenera il governo delle risorse pubbliche, ostacola il sano sviluppo dell'imprenditoria ed inquina la vita democratica.

(2-00241) « Sapiro, Boselli, Alborghetti, Angeloni, Bevilacqua, Bonfatti Pains, Bulleri, Ciconte, Lorenzetti Pasquale, Monello, Serafini Massimo, Testa Enrico, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Tortorella, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, per sapere — in relazione alle notizie di stampa circa lo scandalo delle cosiddette carceri d'oro — ed in particolare circa gli sviluppi delle varie inchieste in argomento, quali circostanziate informazioni il Governo sia in grado di fornire e quali valutazioni intenda dare sui diversi episodi e quali determinazioni intendano adottare i singoli ministri nell'ambito delle rispettive competenze.

(2-00242) « d'Amato Luigi, Mellini ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

## MOZIONI

La Camera,

premesso che

l'inquinamento delle acque dell'Adige, secondo fiume d'Italia per lunghezza e portata, dovuto a scarichi industriali, agricoli e urbani, diventa sempre più grave e preoccupante per l'ecosistema fluviale e la salute delle popolazioni;

si sono verificati frequenti allarmi negli acquedotti alimentati dalle acque del fiume con conseguente sospensione della erogazione che ha creato notevoli disagi alle popolazioni interessate;

il fenomeno è aggravato dal ripetersi della dimostrata insicurezza degli argini, sia per la centenaria mancanza di bonifica del corso del fiume, sia per il mancato completamento e coordinamento delle misure di sicurezza del bacino idrografico complessivo, già all'interno del territorio delle province autonome di Bolzano e Trento;

il degrado dell'Adige contribuisce in modo rilevante alla compromissione delle acque costiere dell'Adriatico Nord Occidentale;

è necessario e urgente avviare una iniziativa finalizzata alla costituzione di un organismo di coordinamento delle attività di pianificazione di competenza regionale e statale, in particolare per la redazione del piano di risanamento del bacino dell'Adige che interessa due regioni e due province autonome;

allo Stato competono le funzioni di coordinamento dei piani regionali di risanamento delle acque relative ai bacini previsto dall'articolo 2, lettera c) della legge 319/76;

il consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento ha approvato una risoluzione per la costituzione di un

organismo di coordinamento Stato - Regioni e Province autonome,

impegna il Governo

1) ad attivare in tempi rapidi la Conferenza interregionale prevista dall'articolo 2 lettera c) della legge 319/76 per dar vita ad un consorzio fra Stato - Regioni e Province autonome che predisponga il piano di risanamento di bacino e coordini i componenti interessati;

2) a riferire entro un mese sullo stato di attuazione delle leggi n. 319/76; n. 44/87 e del decreto del Presidente della Repubblica 915/82;

3) a redarre una mappa della situazione delle acque destinate al consumo umano;

4) a prevedere che una quota delle risorse destinate dalla legge finanziaria 1988 per il risanamento idrico dei bacini idrografici sia destinata prioritariamente al fiume Adige;

5) a dare concreta e tempestiva attuazione agli adempimenti della legge 24 febbraio 1986, n. 7.

(1-00087) « Boselli, Ferrandi, Pellegatti, Di Prisco, Poli, Strumendo, Serafini Massimo, Alborghetti ».

La Camera,

premesso che

1) i crimini di violenza contro donne, bambini e bambine hanno assunto dimensioni particolarmente allarmanti per frequenza e modalità;

2) che molto spesso le vittime della violenza vivono in solitudine i loro drammi senza poter contare su servizi che le aiutino ad affrontare la fase difficile della denuncia e delle vicende che ad essa conseguono;

3) che soprattutto le vittime dei crimini di violenza perpetrata in famiglia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

incontrano gravi difficoltà per le forme varie di pressione a cui sono sottoposte e per l'assenza di strutture in grado di accoglierle nel periodo successivo alla denuncia, quando più difficile è la vita nella famiglia;

4) che spesso gli uffici di polizia giudiziaria, nel modo di condurre gli interrogatori, e gli operatori sanitari negli accertamenti precedenti e successivi al ricovero negli ospedali, manifestano carenze di sensibilità professionale dovute probabilmente ad una sottovalutazione di questi crimini e delle difficoltà psicologiche e materiali in cui vive la vittima;

5) che, in tutti questi mesi, solo per iniziativa di singole scuole o di gruppi di docenti e studenti, particolarmente motivati, sono stati promossi incontri per discutere della violenza contro le donne, i bambini e le bambine, mentre è stato del tutto assente il ministro della pubblica istruzione che non ha sollecitato e sostenuto iniziative per favorire un clima di rispetto e solidarietà nei confronti delle vittime di questi drammi e per aiutare ragazzi e ragazze ad affrontarli con più strumenti culturali;

6) che le decisioni adottate dagli enti locali per istituire centri di assistenza legale e di servizio per le vittime di violenza vengono frequentemente ostacolate e rese inoperanti da interventi di controllo che negano validità agli atti deliberati;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie perché gli enti locali siano in grado di poter istituire, per le vittime della violenza, centri di servizio sia per l'assistenza legale sia per l'accoglienza nell'immediatezza dei reati;

a provvedere per un aumento del personale preposto alla sorveglianza dei luoghi che risultano più pericolosi perché male illuminati o del tutto isolati;

a dare disposizioni perché per gli agenti, le agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i carabinieri siano istituiti corsi d'informazione sul tema della violenza e su come istituire efficacemente le relative inchieste nel rispetto della personalità della vittima; a far sì che nelle scuole medie, superiori in particolare, una parte dell'orario scolastico possa essere impegnato per approfondimenti sul tema della violenza;

ad adottare tutte le misure necessarie perché alle iniziative di cui ai due punti precedenti possano partecipare persone esterne alle amministrazioni e in particolare le donne delle associazioni, dei movimenti, dei servizi operanti sul territorio contro la violenza;

a favorire, con tutti i mezzi a propria disposizione, le produzioni culturali, in particolare quelle rivolte all'infanzia ed all'adolescenza, i mezzi audiovisivi, i giochi che sostengono un'educazione fortemente ancorata alla valorizzazione della differenza sessuale;

ad utilizzare « Pubblicità Progresso » perché, anche attraverso questo strumento, si aiuti l'affermazione della solidarietà contro la violenza;

a provvedere perché si promuova una corretta informazione e quindi la diffusione di una cultura che liberi i rapporti umani dal clima di violenza e sopraffazione che segna molti aspetti della esperienza quotidiana di uomini e donne.

(1-00088) « Beebe Tarantelli, Bassanini, Bertone, Gramaglia, Diaz, Rodotà, Bernocco Garzanti, Levi Baldini, Guerzoni, Visco, Balbo, Paoli ».